

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	54
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	55
GIUSTIZIA (II)	»	60
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	61
DIFESA (IV)	»	73
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	82
FINANZE (VI)	»	89
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	91
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	98

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 81.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	102
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	109
AFFARI SOCIALI (XII)	»	117
AGRICOLTURA (XIII)	»	135
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	208
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	210

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 243 del 2012, in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

AUDIZIONI

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 20.15.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 243 del 2012, in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

(*Svolgimento e conclusione*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Renato BRUNETTA (FI-PdL), Stefano FASSINA (SI-SEL), Guido GUIDESI (LNA), Rocco PALESE (Misto-CR), Giulio MARCON (SI-SEL), Francesco CARIELLO (M5S), Edoardo FANUCCI (PD), Maino MARCHI (PD) e Francesco BOCCIA, *presidente*, nonché i senatori Barbara LEZZI (M5S) e Giorgio SANTINI (PD), ai quali replica Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per la partecipazione alla seduta odierna e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbroolini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti (Seguito dell'esame e rinvio)	4
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	6

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2016. – Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 11.15.

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.

Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbroolini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 28 settembre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente della XI Commissione*, comunica preliminarmente che è stata assegnata alle Commissioni riunite I e XI la proposta di legge C. 4048 della deputata Chimienti recante modifiche alle leggi 8 novembre 2000, n. 328, e 6 dicembre 1971, n. 1044, e al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di requisiti e reclutamento del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e agli asili-nido e del personale docente della scuola dell'infanzia.

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda che nella seduta del 28 settembre scorso, le Commissioni hanno deliberato l'adozione di un testo unificato delle proposte presentate come testo base per il prosieguo del loro esame. Avverte che tutte le proposte emendative presen-

tate con riferimento a tale testo unificato (*vedi allegato*) devono ritenersi ammissibili.

Evidenziato che è già pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, segnala che con lettera in data 6 ottobre 2016, indirizzata alla Presidente della Camera e, per conoscenza, ai presidenti della I e della XI Commissione, la presidente della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) ha comunicato che detta Commissione intende esprimere il proprio parere sia sul testo già adottato in sede referente come testo base sia sul testo risultante dall'eventuale approvazione di emendamenti. La VII Commissione è stata, quindi, convocata alle ore 10 e 15 di oggi ai fini dell'espressione di tale parere.

Fa presente, inoltre, che è appena pervenuto il parere espresso dalla XII Commissione (Affari sociali) sul testo unificato adottato come testo base.

Segnala, infine, che l'emendamento Fabbri 3.10 è stato ritirato dalla presentatrice.

Dà quindi la parola al relatore per la XI Commissione, on. Boccuzzi, che ha chiesto di intervenire.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, segnala l'opportunità di sospendere la seduta al fine di acquisire il parere della VII Commissione e di considerarne i contenuti, nonché di valutare i

contenuti del parere già espresso dalla XII Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto di quanto prospettato dal relatore per la XI Commissione, non essendovi obiezioni, d'intesa con il presidente della I Commissione, sospende la seduta, fino alle ore 12.

La seduta, sospesa alle 11.20, riprende alle 12.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere della VII Commissione (Cultura). Preso atto dell'intenzione manifestata dai relatori di presentare entro le ore 20 proprie proposte emendative volte a recepire i contenuti dei pareri acquisiti, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti a tali proposte emendative alle ore 11 di domani, mercoledì 12 ottobre.

Le Commissioni concordano.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, mercoledì 12 ottobre.

La seduta termina alle 12.05.

ALLEGATO

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbroellini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 2. Martelli, Costantino, Airaudò, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Finalità).

La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale, pubblico o privato, nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini preventivi, probatori in sede di accertamento di tali reati e di vigilanza degli utenti da minacce esterne o interne.

1. 7. Roccella.

Al comma 1, sostituire le parole: scuole dell'infanzia con le seguenti: scuole e servizi per l'infanzia.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: scuole dell'infanzia con le seguenti: scuole e servizi per l'infanzia;

alla rubrica dell'articolo 2 e dell'articolo 3 sostituire le parole: scuole dell'infanzia con le seguenti: scuole e servizi per l'infanzia.

1. 8. Rostellato, Sbroellini.

Al comma 1, dopo le parole: a carattere residenziale o semi-residenziale aggiungere le seguenti: pubblici o privati.

1. 5. Roccella.

Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché di favorire fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1. 1. Martelli, Costantino, Airaudò, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché di favorire con le seguenti: nonché di definire le modalità per.

1. 3. Costantino, Martelli, Airaudò, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, sostituire le parole da: utilizzabili a fini fino alla fine del comma, con le seguenti: preventivi, probatori in sede di accertamento di tali reati e di vigilanza degli utenti da minacce esterne o interne.

1. 6. Roccella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: previa autorizzazione alla raccolta dei dati con apposito provvedimento.

1. 4. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 7. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dalla nascita fino ai sei anni *con le seguenti:* dalla nascita e fino al termine della scuola dell'infanzia.

2. 38. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro dodici mesi *con le seguenti:* entro diciotto mesi.

*** 2. 8.** Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro dodici mesi *con le seguenti:* entro diciotto mesi.

*** 2. 40.** De Girolamo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in materia di valutazione attitudinale *con*

le seguenti: per la definizione di modalità della valutazione attitudinale.

2. 9. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché di formazione iniziale e permanente *con le seguenti:* definendo altresì le modalità della formazione obbligatoria iniziale e periodica.

2. 13. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: permanente *con la seguente:* periodica.

2. 12. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, dopo le parole: di formazione iniziale e permanente *aggiungere le seguenti:* da parte dell'Azienda sanitaria locale competente.

2. 10. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 14. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: adeguati.

***2. 15.** Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: adeguati.

***2. 29.** Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: Con particolare riferimento a:

integrazione della personalità in sintonia con l'evoluzione globale, con riferimento alle esperienze di vita, alla stima di sé e al senso di responsabilità;

una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene;

facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacità di osservazione, attenzione e memorizzazione;

comportamento sociale che evidenzii capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione all'ambiente di lavoro e alla motivazione.

2. 41. De Girolamo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a partire prioritariamente dal possesso di titolo di studio adeguato all'esercizio dell'attività da svolgere.

2. 19. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: accertati in caso di concorso pubblico attraverso colloqui e test preselettivi.

2. 1. Malpezzi, Coscia, Ascani, Blažina, Carocci, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Scgambato, Roberta Agostini, Rotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 16. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1), sostituire la lettera b) con la seguente:

b) previsione che l'accesso ai ruoli delle figure professionali di cui alla lettera a) sia vincolato all'esito positivo di approfonditi colloqui motivazionali, di test psico-attitudinali e di un periodo di prova annuale volti a certificare la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a) e che la permanenza in ruolo delle suddette figure professionali sia confermata unicamente a seguito di una verifica periodica circa il mantenimento dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a), anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizione di vulnerabilità.

2. 36. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

Al comma 1), lettera b), sostituire le parole: verificata al momento *con le seguenti:* vincolante ai fini.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: e, successivamente, *inserire le seguenti:* e verificata.

2. 37. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: verificata *con le seguenti:* accertata e certificata da personale qualificato della Azienda sanitaria locale competente per territorio.

2. 17. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al momento inserire le seguenti: della selezione, nonché.

2. 31. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: periodica con la seguente: semestrale.

2. 5. Labriola.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: periodica con la seguente: annuale.

2. 6. Labriola.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con cadenza periodica inserire le seguenti: almeno semestrale.

2. 20. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con cadenza periodica inserire le seguenti: almeno annuale.

2. 18. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) previsione di un monitoraggio delle strutture di cui all'articolo 1 per le verifiche da parte di queste del possesso di standard efficaci ed efficienti del servizio offerto tra i quali: il rapporto numerico tra operatori e personale con i bambini e gli anziani che assistono, tempi di apertura e assistenza adeguati, rispetto degli orari di lavoro, flessibilità organizzativa

monitorata, presenza del coordinatore pedagogico.

2. 23. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 21. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: continua con le seguenti: periodica con cadenza almeno annuale.

2. 22. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: che valorizzino fino alla fine della lettera con le seguenti: in ordine alle migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, che assicurino anche il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali, individuate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed inserite nei programmi didattici.

2. 28. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle organizzazioni sindacali.

2. 39. Burtone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) previsione di incremento e di ampliamento del contingente di ispettori degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale:

1) attraverso una revisione delle disposizioni generali che operano il trasferimento delle funzioni amministrative

dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario e delle conseguenti attuazioni delle disposizioni mediante regolamenti comunali, volta al ripristino delle competenze statali in materia di ispezione e controllo degli asili nido, con conseguente realizzazione di un intervento normativo volto all'ampliamento del personale adibito all'ispezione e al controllo degli asili nido;

2) attraverso un piano assunzionale di ispettori ministeriali finalizzato all'ampliamento dei contingenti ispettoriali delle scuole dell'infanzia disciplinati ai sensi dell'articolo 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014;

3) attraverso una revisione della normativa vigente ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di controlli nelle strutture socio-assistenziali per disabili e anziani, finalizzata ad un aumento dei controlli e ad un incremento dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni in questione.

2. 32. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) previsione di incontri periodici e regolari di *équipe* degli operatori, allo scopo di monitorare precocemente le eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno del gruppo di lavoro, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;

e) previsioni di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare l'alleanza educativa-accudiva come principale strumento per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi

educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura.

2. 3. Iori, Malpezzi, Coscia, Ascani, Blažina, Carocci, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Sgambato, Roberta Agostini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) previsione di verifiche periodiche dello stato di servizio di operatori ed educatori impiegati presso le strutture di cui all'articolo 1, volte in particolare alla rilevazione delle misure poste in essere specificatamente dai datori di lavoro per prevenire, eliminare o ridurre i fattori di rischio del logoramento psico-fisico, anche in coordinamento con le regioni, gli enti locali, i nuclei ispettivi e di vigilanza e le aziende sanitarie locali.

2. 33. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) previsione di riconoscimento, ai fini dell'anticipazione dei limiti dell'età pensionabile, della qualifica di « lavoro usurante » per le categorie degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, in considerazione del progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che

richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità.

2. 30. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) previsione di incremento e di ampliamento del contingente di ispettori degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale.

2. 34. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) previsione di svolgimento di rilevazioni periodiche, da effettuarsi almeno una volta l'anno, del grado di soddisfazione degli utenti, da parte delle strutture di cui all'articolo 1, e pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale delle strutture stesse.

2. 35. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) previsione che gli oneri della formazione iniziale e periodica del personale delle strutture private tra quelle di cui

all'articolo 1 della presente legge, sia a carico delle citate strutture.

2. 11. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e dei principi e dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Governo è tenuto a rivedere di intesa con le Regioni i corsi di formazione iniziale degli operatori socio sanitari O.S.S. e degli operatori sanitari associati O.S.A..

2. 2. Malpezzi, Coscia, Ascani, Blažina, Carocci, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Sgambato, Roberta Agostini, Rotta.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

2. 24. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 2, sopprimere le parole: decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

2. 25. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 2, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

2. 26. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 2, sopprimere le parole: Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

2. 27. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le opportune modifiche ai percorsi triennali per la formazione degli educatori ed educatrici dei servizi per l'infanzia e alla Laurea Magistrale a ciclo unico e alla Laurea Magistrale abilitante a ciclo unico per la formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria.

2. 4. Santerini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 2. D'Ottavio, Coscia, Malpezzi, Ascani, Blažina, Carocci, Dallai, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Sgambato, Roberta Agostini, Rotta.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle strutture di cui al medesimo articolo 1 con le seguenti: nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e.

3. 4. Malpezzi, Coscia, Ascani, Blažina, Carocci, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Pes, Rampi, Sgambato, Roberta Agostini, Rotta.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

3. 3. Lauricella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti sistemi sono installati in tutti gli ambienti delle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. 5. Lauricella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il periodo di conservazione delle immagini registrate presso le strutture di cui all'articolo 1 non può essere superiore ai 15 giorni dalla rilevazione.

3. 19. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche a seguito di denunce relative ai medesimi reati.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: può accedere aggiungere le seguenti: , su segnalazione,.

3. 6. Fabbri.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

3. 15. Labriola.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: polizia giudiziaria aggiungere le seguenti: , anche a seguito di segnalazione,.

3. 7. Lauricella.

Sopprimere il comma 3.

3. 1. Lauricella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono essere installati, aggiungere la seguente: solo.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il terzo e quarto periodo.

3. 17. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali.

3. 8. Damiano.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

3. 13. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dal'Osso, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ispettorato nazionale del lavoro sia esso territoriale o nazionale che riceva la richiesta di autorizzazione alla installazione dei sistemi di cui al comma 1, non può procedere all'autorizzazione senza avere sentito preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate.

3. 25. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale richiesta di autorizzazione alla sede territoriale o centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro deve essere comunicata contestualmente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori della struttura locale ovvero nazionale.

3. 24. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'installazione e attivazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso devono essere comunicati alla rappresentanza sindacale delle strutture di cui all'articolo 1, almeno 30 giorni prima della loro installazione e attivazione.

3. 23. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In nessun caso le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso installate nelle strutture di cui all'articolo 1 possono avere finalità o utilizzazione per il controllo delle attività dei lavoratori, se non per le finalità di cui alla presente legge.

3. 26. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 4, dopo le parole: i soggetti che inserire le seguenti: , anche in modo saltuario o casuale,.

3. 18. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli utenti, quanto il personale addetto, hanno diritto a specifica e completa informativa sulla raccolta delle immagini, la loro conservazione, le modalità e le condizioni di accesso.

3. 21. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I rappresentanti legali dei bambini, gli anziani e i disabili, o chi li rappresenta, hanno il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che li riguardano e possono chiederne la cancellazione.

3. 22. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 5, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , alle modalità e alla durata dell'archiviazione dei dati,.

3. 9. Gigli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento a:

a) la proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle telecamere e nelle varie fasi del trattamento dei dati personali;

b) l'informativa da rendere ai soggetti interessati dal trattamento ai sensi del comma 4;

c) le misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati e la durata della loro conservazione.

3. 10. Fabbri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compreso a chi spetti la tenuta della banca dati, la vigilanza su questa, la verifica costante delle misure di sicurezza, nonché la responsabilità relativamente alla cancellazione dei dati quando sia scaduto il termine per la loro conservazione.

3. 20. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Al comma 6, premettere le parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato,.

3. 11. Fabbri.

Al comma 6, dopo le parole: Titolo III aggiungere le seguenti: della parte III.

3. 27. I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Ai familiari dell'utente delle strutture pubbliche di cui all'articolo 1, è assicurato il diritto di accedere liberamente nelle strutture medesime, al fine di visitare il proprio congiunto. A tal fine, gli organi preposti all'organizzazione delle strutture adottano apposito regolamento finalizzato a rimuovere ogni ostacolo che rischi di

compromettere una gestione trasparente del servizio prestato.

3. 14. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dal'Osso, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Nei casi in cui la videoregistrazione sia installata o attivata in ambienti di degenza nei quali gli ospiti non autosufficienti delle strutture di cui all'articolo 1 possano essere sottoposti all'igiene personale o ad altre pratiche di assistenza la cui diffusione possa essere lesiva della dignità del soggetto, l'installazione o la videoregistrazione dovrà essere previamente autorizzata dagli interessati, o dai loro tutori se minorenni o incapaci, fatto salvo il caso in cui esse siano disposte per ordine dell'autorità giudiziaria.

3. 12. Gigli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. L'accesso alla visione delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è consentito anche ai familiari e alle organizzazioni sindacali, a seguito di richiesta scritta, con indicazione della data della registrazione di cui si chiede la visione, inviata al responsabile della registrazione dei sistemi della struttura interessata il quale entro 24 ore fornisce l'autorizzazione ovvero la nega motivatamente per iscritto.

3. 16. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Autorità nazionale indipendente di vigilanza sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità).

1. Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità e della risoluzione

48/134 del 20 dicembre 1993, è istituita una Autorità indipendente, con compiti di ricerca e monitoraggio sulle situazioni di violenza, sfruttamento, maltrattamento e negligenza nei confronti dei disabili.

2. Il suddetto organismo è dotato di una propria struttura definita, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'autorità accoglie le richieste di supporto in caso di episodi di violenza, le verifica e elabora proposte al fine di tutelare le persone con disabilità e le loro famiglie, implementando la normativa in materia, e vigila sul rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

3. 02. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Ispezioni ministeriali).

1. Il Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, di concerto con il Ministro della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione predispone piani d'ispezioni ministeriali presso le strutture di cui all'articolo 1, svolgendole in maniera programmata o straordinaria (cosiddetto « a sorpresa »), disposte su scala nazionale e secondo l'incidenza territoriale dei soggetti fragili interessati (minori, anziani e persone con disabilità) in relazione alla popolazione e al numero di strutture pubbliche o private (asili, scuole per l'infanzia o strutture socio-assistenziali) presenti sul territorio di riferimento, in coordinamento con le regioni,

i nuclei ispettivi e di vigilanza e le aziende sanitarie locali.

Conseguentemente, all'articolo 4 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei risultati derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 3 e dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

3. 03. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Whistlerblowing).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove lo sviluppo e la realizzazione di specifiche forme di autocontrollo da parte di asili nido, scuole dell'infanzia e strutture socio-assistenziali, pubblici e privati, con particolare riferimento all'adozione di meccanismi di segnalazione interna e procedure analoghe al modello del *whistlerblowing*, che consentano, anche in anonimato, ai lavoratori delle strutture interessate, di denunciare gli episodi di violenza o di

maltrattamenti ivi compiuti non solo nei riguardi degli organi dirigenti la struttura, dell'amministrazione comunale, ma anche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Allo stesso fine di cui al comma precedente, gli enti locali predispongono specifici uffici territoriali o sportelli del cittadino, anche in forma digitale con portali *web* dedicati, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali.

3. 04. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Flessibilità orari di visita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie).

1. È consentito durante l'intero arco della giornata l'accesso per visite agli ospiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie anche in orari diversi da quelli indicati.

3. 05. Labriola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 61 del codice penale).

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 11-sexies) l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, ovvero in danno di persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale; ».

3. 01. Vito.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei risultati derivanti dalle verifiche attitudinali, delle eventuali segnalazioni ricevute, della partecipazione ai percorsi di formazione continua di cui all'articolo 2, e dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

2. Ai fini del comma 1 le strutture di cui all'articolo 1 trasmettono al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione inerente i risultati delle rilevazioni di soddisfazione degli utenti riferite all'anno precedente.

4. 2. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione, monitoraggio e relazioni con il Parlamento).

1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con le regioni e con le aziende sanitarie locali,

promuove nel territorio nazionale campagne di informazione e di sensibilizzazione contro la violenza commessa in danno di minori, anziani, disabili fisici o psichici e, comunque, di soggetti in condizioni di particolari fragilità o soggezione.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida concernenti misure atte al monitoraggio costante degli episodi di violenza verbale, fisica o psicologica commessi all'interno delle strutture educative scolastiche, con particolare riferimento agli asili nido e alle scuole e servizi per l'infanzia, anche attraverso l'uso di test psicopedagogici da effettuarsi con cadenza semestrale.

3. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

4. 3. Rostellato, Sbrollini.

Premettere il seguente comma:

01. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida concernenti misure atte al monitoraggio costante degli episodi di violenza verbale, fisica o psicologica commessi all'interno delle strutture educative scolastiche, con particolare riferimento agli asili nido e alle scuole dell'infanzia, anche attraverso l'uso di test psicopedagogici da effettuarsi con cadenza semestrale.

4. 4. Rostellato, Sbrollini.

Premettere il seguente comma:

01. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con le regioni e con le aziende sanitarie locali, promuove nel territorio nazionale campagne di informazione e di sensibilizzazione contro la violenza commessa in danno di minori, anziani, disabili fisici o psichici e, comunque, di soggetti in condizioni di particolari fragilità o soggezione.

Conseguentemente, alla rubrica, prima della parola: Monitoraggio inserire le seguenti: Campagne di informazione e di sensibilizzazione,.

4. 5. Rostellato, Sbrollini.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Istituzione di un fondo sperimentale per la videosorveglianza).

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un fondo per finanziare l'acquisto e l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui all'articolo 1 con una dotazione di 5 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta, nei limiti di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. 1. Sisto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. 01. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato, C. 429 Mongiello, C. 2134 Mongiello, C. 3298 Mongiello, C. 3367 Falcone, C. 3379 Zaccagnini, C. 3405 Matarrelli, C. 3580 Carloni, C. 3817 Matarrese, C. 4046 Scotto e C. 4069 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	25

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Cesare DAMIANO. — Intervengono il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato, C. 429 Mongiello, C. 2134 Mongiello, C. 3298 Mongiello, C. 3367 Falcone, C. 3379 Zaccagnini, C. 3405 Matarrelli, C. 3580 Carloni, C. 3817 Matarrese, C. 4046 Scotto e C. 4069 Chimienti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica preliminarmente che, a seguito della richiesta in tal senso formulata dalle presidenze delle Commissioni II e XI, la Presidenza della Camera ha disposto la riassegnazione alle Commissioni riunite delle seguenti proposte di legge C. 3405 Matarrelli, C. 3580 Carloni e C. 4069 Chimienti, già assegnate alla II Commissione, nonché delle proposte di legge C. 2134 Mongiello, C. 3298 Mongiello, C. 3367 Falcone, C. 3379 Zaccagnini e C. 3817 Matarrese, già assegnate alla XI Commissione. Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverto che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 6 ottobre le Commissioni hanno deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge Atto Camera 4008 Governo, approvato dal Senato.

Fa presente che, con riferimento a tale testo, sono state presentate 118 proposte

emendative, che devono ritenersi ammissibili, ad eccezione delle seguenti proposte: Molteni 8.19, che consente alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi di prestare servizi ai soci per la raccolta in campo dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie utilizzando i propri lavoratori dipendenti; Simonetti 8.07, che subordina l'attribuzione del numero di partita IVA a persone fisiche o soggetti giuridici aventi cittadinanza o residenza in Stati non appartenenti all'Unione europea alla prestazione di una garanzia fideiussoria per garantire i pagamenti di tasse e contributi dovuti nell'esercizio della relativa attività economica.

Dà, quindi, la parola ai relatori per l'espressione dei loro pareri sulle proposte emendative.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore per la II Commissione*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7 del provvedimento, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Marco MICCOLI (PD), *relatore per la XI Commissione*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite agli articoli 8 e 9 del provvedimento, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI e il Viceministro Andrea OLIVIERO esprimono parere conforme a quello dei relatori.

Gessica ROSTELLATO (PD) chiede l'accantonamento delle proposte emendative presentate all'articolo 1, che riguarda la modifica dell'articolo 603-*bis* del codice penale. Ritene, infatti, opportuno un ulteriore approfondimento con i rappresentanti del Governo delle rilevanti problematiche emerse sul punto nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite.

Silvia CHIMIANTI (M5S) dichiara di non concordare con la proposta testé avanzata dalla collega Rostellato, perché, se si dovessero approfondire tutte le questioni emerse nel corso delle audizioni,

sarebbe necessario, a suo giudizio, accantonare anche le proposte emendative presentate agli articoli 8 e 9. Ciò causerebbe il rallentamento dell'*iter* di approvazione del disegno di legge e farebbe perdere di vista il suo obiettivo primario, ovvero la difesa dei diritti dei lavoratori sfruttati fino alla schiavitù. Oltretutto, come emerge anche dai pareri espressi dai relatori e dai rappresentanti del Governo, il provvedimento appare blindato e non vi è alcuna possibilità per i deputati di introdurre modifiche al testo approvato dal Senato.

Roberto SIMONETTI (LNA) chiede al presidente di conoscere le motivazioni alla base del giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative Molteni 8.19 e Simonetti 8.07, alla luce della sua intenzione di chiedere una nuova valutazione in ordine alla loro ammissibilità.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rileva che il giudizio di inammissibilità discende dalla loro estraneità al contenuto delle proposte di legge in esame. Si riserva, comunque, di valutare nuovamente la loro ammissibilità tenendo conto degli elementi di valutazione che potranno essere forniti dai presentatori.

Roberto SIMONETTI (LNA) preannuncia la presentazione di una nota scritta in cui saranno esposte le considerazioni dei firmatari degli emendamenti.

Marco MICCOLI (PD), *relatore per la XI Commissione*, ricorda alla collega Rostellato che i pareri dei relatori sono stati espressi alla luce di quanto emerso dalle audizioni svolte dalle Commissioni riunite nonché dalle risultanze dell'ampio dibattito che ha portato, lo scorso anno, le Commissioni riunite XI e XIII all'approvazione di una risoluzione unitaria per il contrasto al caporalato. Riconosce che molte delle proposte emendative presentate sono volte a superare dubbi riguardanti alcune parti del testo ma, dal punto di vista metodologico, si dichiara d'accordo con la collega Chimianti sull'inop-

portunità di accantonare l'esame delle proposte emendative. Oltre tutto, a suo avviso, tali dubbi sono stati fugati dagli interventi dei soggetti auditi dalle Commissioni e, in particolare, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.

Cesare DAMIANO, *presidente*, non esordendo ulteriori interventi, avverte che le Commissioni passeranno all'esame e alla votazione delle proposte emendative, a partire da quelle riferite all'articolo 1.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.29, del quale raccomanda l'approvazione, rammenta che prima degli anni Novanta l'intermediazione di manodopera era vietata *sic et simpliciter*, analogamente alla somministrazione di mano d'opera. Rammenta invece che, verso la fine degli anni Novanta, il mercato del lavoro è stato liberalizzato con l'introduzione delle agenzie di lavoro interinale, che rappresentano una sorta di « caporalato legale ». Evidenzia, quindi, come, con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sia stato introdotto l'articolo 603 *bis* del codice penale, che, nell'attuale formulazione, punisce, con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando mano d'opera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Ciò premesso, nel far notare come la formulazione del citato articolo 603-*bis* contenuta nel disegno di legge in discussione non richieda, a differenza di quella vigente, lo svolgimento di un'attività « organizzata » di intermediazione, sottolinea come la sua proposta emendativa sia diretta a prevedere il divieto per l'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante

impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. Fa presente, inoltre, che la sua proposta emendativa prevede altresì il divieto di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società, anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sannicandro 1.29, Bonafede 1.21, Andrea Maestri 1.30, Agostinelli 1.26, Sannicandro 1.31, Rizzetto 1.4, Agostinelli 1.28, Sannicandro 1.32 e Agostinelli 1.22.

Gessica ROSTELLATO (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.12, osserva che esso è volto a limitare l'estensione della responsabilità penale, astrattamente condivisibile, escludendo dalla previsione i datori di lavoro che non si avvalgono di intermediari. A suo avviso, infatti, la formulazione attuale del testo dell'articolo consente l'applicazione della disposizione a tutti i settori produttivi e non solo all'agricoltura, in contraddizione con l'impianto dell'intero provvedimento, mettendo sullo stesso piano situazioni diverse che necessiterebbero di discipline diverse. Pur rendendosi conto della necessità di approvare il disegno di legge il più rapidamente possibile, osserva tuttavia che in alcuni punti esso presenta alcune ambiguità che andrebbero eliminate. In ogni caso, dichiara di ritirare l'emendamento, preannunciando la presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno che impegni il Governo a monitorare l'applicazione della disposizione in esame.

Silvia CHIMIENTI (M5S), non condividendo l'opinione espressa dalla collega Rostellato, dichiara il favore del suo gruppo all'impianto attuale del testo dell'articolo 1, volto ad estendere il più possibile la responsabilità penale in caso di sfruttamento di manodopera, colpendo anche il datore di lavoro che non si avvalga

di intermediari. Ribadisce la necessità che il provvedimento sia approvato al più presto e ringrazia il Governo per l'impegno che sta profondendo perché l'obiettivo sia raggiunto. Piuttosto, si dichiara sorpresa che, a fronte della gravità del problema che si intende colpire, la discussione si stia concentrando su aspetti, a suo avviso, secondari. Meglio focalizzarsi sull'interesse dei lavoratori, delle imprese sane e dell'Italia intera, approvando norme incisive ed evitando di proporre modifiche volte a smussare gli strumenti previsti dal provvedimento, come purtroppo appare da alcune delle proposte emendative presentate, che puntano a ridurre le pene proposte.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) dichiara di non comprendere le ragioni per le quali l'onorevole Rostellato abbia appena ritirato la proposta emendativa a sua firma 1.12.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), preannunciando il suo voto favorevole all'emendamento Marotta 1.33, ricorda che il provvedimento in esame, sul punto, appare compiere un passo indietro rispetto al *Jobs Act*, che aveva abrogato la disciplina in materia di somministrazione di lavoro recata dal decreto legislativo n. 276 del 2003. A suo avviso, si rende necessaria una puntuale correzione di rotta con riferimento ai contenuti del nuovo testo dell'articolo 603-*bis* del codice penale, soprattutto alla luce di quanto emerso dalle audizioni svolte dalle Commissioni e dalla ulteriore documentazione raccolta, con particolare riferimento alla memoria inviata dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE). Ribadisce la necessità di colpire duramente chi non rispetta la legge e si stupisce della posizione quasi innovativa adottata da alcuni gruppi di opposizione che sembrano aprire a opinioni semplicistiche e demagogiche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marotta 1.33, Bonafede 1.23, Agostinelli 1.20, Rizzetto 1.5, Chiarelli 1.34 e Marotta 1.35.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira le proposte emendative a sua firma 1.13, 1.15, 1.18, 1.17, 1.16 e 1.14.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Matarrese 1.2 e Sannicandro 1.36.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) sottoscrive la proposta emendativa Andrea Maestri 1.37.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Andrea Maestri 1.37 e Rizzetto 1.7.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) illustra l'emendamento a sua firma 1.38, del quale raccomanda l'approvazione, ribadendo come sia necessario punire l'intermediazione in quanto tale, anche alla luce della scarsa esperienza applicativa riguardante l'articolo 603-*bis* del codice penale nell'attuale formulazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sannicandro 1.38, Matarrese 1.3 e Agostinelli 1.24.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) sottoscrive la proposta emendativa Andrea Maestri 1.39.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Andrea Maestri 1.39, Matarrese 1.1, Daniele Farina 1.40, Chimienti 1.27, nonché Rizzetto 1.8 e 1.9.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative a prima firma delle deputate Tartaglione e Giuliani sono state ritirate dalle presentatrici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonafede 1.25, Rizzetto 1.6, Andrea Maestri 1.42, Daniele Farina 1.41, Andrea Maestri 1.43, nonché l'articolo aggiuntivo Rizzetto 1.01. Respingono, quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Matarrese 2.1, Chiarelli 2.2 e Marotta 2.3 e l'emendamento Andrea Maestri 2.4.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 2.01, osserva che esso è volto a mettere al pubblico ludibrio coloro che sono stati condannati in via definitiva per il reato di caporalato, come richiesto dalle associazioni audite dalle Commissioni, a tutela dei consumatori che, in tal modo, potranno astenersi dal comprare prodotti agricoli derivanti da reati. Chiede pertanto una riflessione ulteriore sul punto da parte dei relatori.

Silvia CHIMIANTI (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo dal voto sull'articolo aggiuntivo Rizzetto 2.01.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto che i relatori non intendono mutare i pareri già espressi sulle proposte emendative.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Rizzetto 2.01, nonché gli emendamenti Daniele Farina 3.1 e 3.2.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sull'emendamento Daniele Farina 3.01, osserva che esso è volto ad accogliere le sollecitazioni delle associazioni sindacali audite dalla Commissioni, che hanno chiesto di accentuare gli aspetti della responsabilità penale in solido in caso di appalto che abbia comportato l'utilizzo di lavoratori irregolarmente reclutati.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Placido, sottolinea come l'articolo aggiuntivo Daniele Farina 3.01 sia diretto a colmare un'autentica lacuna normativa. In proposito, evidenzia come la questione dell'intermediazione e dello sfruttamento illecito di mano d'opera non si risolva esclusivamente attraverso il ricorso a norme di carattere penale o l'inasprimento delle sanzioni già previste, dovendosi, piuttosto, prevedere, anche sul piano civilistico, anche forme di risarcimento o di ristoro in favore del lavoratore.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Daniele Farina 3.01.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Daniele Farina 3.01, Bonafede 4.05 e 4.04.

Fabiana DADONE (M5S) interviene per illustrare il contenuto e le finalità dell'articolo aggiuntivo 4.02, di cui è prima firmataria, e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Dadone 4.02.

Silvia CHIMIANTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 4.03, osserva che esso è volto a modificare il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, alla luce delle disposizioni recate dalla direttiva europea n. 52 del 2009.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Chimienti 4.03 e Agostinelli 4.01, nonché gli emendamenti Sannicandro 6.1 e 6.2.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 7.1, osserva che esso, coerentemente con lo spirito del disegno di legge, è volto all'introduzione di misure di sostegno delle vittime della tratta per consentirne l'inserimento nella società.

Fabiana DADONE (M5S) sottoscrive l'emendamento Placido 7.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Placido 7.1.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 7.01, osserva che esso, in linea con quanto già affermato dal collega Sannicandro, è volto a escludere il ricorso al lavoro irregolare in agricoltura, vietando alle agenzie di lavoro e agli altri soggetti autorizzati al-

l'intermediazione l'esercizio della loro attività nel collocamento lavorativo nel settore agricolo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Placido 7.01 e gli emendamenti Simonetti 8.1 e Placido 8.2.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 8.3, osserva che esso, con l'introduzione degli indici di coerenza del comportamento aziendale, è volto a semplificare e agevolare l'attività ispettiva.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL), associandosi alle considerazioni del collega Placido, ribadisce che per risolvere il problema del « caporalato » non è sufficiente il ricorso a norme di carattere penale. Ricordando che i datori di lavoro erano prima obbligati a presentare annualmente un piano colturale, grazie al quale era possibile realizzare un'analisi oggettiva e veritiera del fabbisogno di mano d'opera delle aziende e del territorio, ritiene che gli indici di coerenza del comportamento aziendale, cui si fa riferimento nell'emendamento Placido 8.3, rappresentino uno dei requisiti minimi che devono essere richiesti alle imprese per l'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 8 del provvedimento in discussione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Placido 8.3 e Massimiliano Bernini 8.29.

Massimiliano BERNINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 8.28, osserva che esso si propone l'efficientamento del sistema di collocamento pubblico, potenziando la Borsa nazionale del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Ciò appare opportuno per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, alla luce delle particolarità del mercato del lavoro nel settore agricolo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Massimiliano Bernini 8.28.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 8.4, rileva che esso intende rendere obbligatoria l'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità di tutti i soggetti che operano nel settore, allo scopo di stringere le maglie di un meccanismo che, a suo avviso, si è dimostrato eccessivamente cedevole e poco incisivo.

Massimiliano BERNINI (M5S) sottoscrive l'emendamento Placido 8.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Placido 8.4, 8.5 e 8.6.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento 8.30, sollecitando il Governo a consentire la partecipazione alla cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità della Copagri, l'unica associazione che ne è rimasta esclusa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 8.13.

Antonio PLACIDO (SI-SEL), intervenendo sul suo emendamento 8.8, osserva che esso introduce liste di prenotazione gestite con procedure telematiche, al fine di consentire ai centri per l'impiego un più agevole incontro tra domanda e offerta di lavoro, permettendo, nel contempo, di effettuare controlli rigorosi sugli avviamenti al lavoro.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Placido 8.8 e 8.7.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato, C. 429 Mongiello, C. 2134 Mongiello, C. 3298 Mongiello, C. 3367 Falcone, C. 3379 Zaccagnini, C. 3405 Matarrelli, C. 3580 Carloni, C. 3817 Matarrese, C. 4046 Scotto e C. 4069 Chimienti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 603-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 603-*bis*.*(Intermediazione illecita).*

È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti

posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, l'imprenditore e l'appaltatore o altro intermediario è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro, per ciascun lavoratore reclutato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. Sono abrogate tutte le norme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.

1. 29. Sannicandro, Daniele Farina.

*Al comma 1, capoverso « ART. 603-*bis* », primo comma, alinea, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da due.*

1. 21. Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, capoverso «ART. 603-bis», primo comma, alinea, sostituire le parole: da 500 a 1.000 euro con le seguenti: da 2.000 a 4.000 euro.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 603-bis, secondo comma, sostituire le parole: da 1.000 a 2.000 euro con le seguenti: da 4.000 a 8.000 euro.

- 1. 30.** Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 1, capoverso «ART. 603-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, sostituire le parole: da 500 a 1.000 euro con le seguenti: da 1.000 a 2.000 euro;

b) al secondo comma, sostituire le parole: da 1.000 a 2.000 euro, con le seguenti: da 2.500 a 5.000 euro.

- 1. 26.** Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, capoverso «ART. 603-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, sostituire le parole: da 500 a 1.000 euro con le seguenti: da 1.000 a 2.000 euro;

b) al secondo comma, sostituire le parole: da 1.000 a 2.000 euro con le seguenti: da 2.000 a 4.000 euro.

- 1. 31.** Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, «ART. 603-bis», primo comma, alinea, sostituire le parole: da 500 a 1.000 euro con le seguenti: di euro 2.000.

- 1. 4.** Rizzetto.

Al comma 1 capoverso «ART. 603-bis», primo comma, numero 1), sostituire le parole: dello stato di bisogno con le seguenti: di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.

Conseguentemente, al comma 1 capoverso «ART. 603-bis», comma 1, numero 2), sostituire le parole: del loro stato di bisogno con le seguenti: di una loro situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una loro situazione di necessità.

- 1. 28.** Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, capoverso «ART. 603-bis», primo comma, numero 1), dopo la parola: bisogno, inserire le seguenti: o di necessità.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «ART. 603-bis», primo comma, numero 2), dopo la parola: bisogno, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di necessità.

- 1. 32.** Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1 capoverso «ART. 603-bis», primo comma, numero 1), dopo le parole: approfittando dello stato di bisogno aggiungere le seguenti: o dello stato di necessità.

- 1. 22.** Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, capoverso «ART. 603-bis», primo comma, numero 2), sopprimere la parola: anche.

- *1. 12.** Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », primo comma, numero 2), sopprimere la parola: anche.

***1. 33.** Marotta.

Al comma 1 capoverso « ART. 603-bis », primo comma, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di necessità.

1. 23. Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », al secondo comma, sostituire le parole: o minaccia con le seguenti: minaccia o intimidazione.

1. 20. Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », secondo comma, sostituire le parole: da 1.000 a 2.000 euro con le seguenti: di euro 4.000.

1. 5. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più con le seguenti: almeno due.

Conseguentemente:

a) al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, numero 2), dopo la parola: reiterata aggiungere le seguenti: e grave;

b) al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, numero 3), dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.

1. 34. Chiarelli.

All'articolo 1, comma 1, capoverso « ART. 603-bis, terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più, con le seguenti: almeno due.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, numero 3, dopo le parole: la sussistenza di, aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.

1. 35. Marotta.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », al terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più con le seguenti: almeno due.

***1. 2.** Matarrese, Vargiu.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più con le seguenti: almeno due.

***1. 13.** Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, numero 1), sopprimere la parola: reiterata.

1. 36. Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, ai numeri 1 e 2 sostituire, la parola: reiterata con la seguente: sistematica.

1. 15. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », comma terzo, numero 1), sostituire le parole: in modo palesemente difforme con le seguenti: in misura o con modalità evidentemente difformi.

1. 37. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », comma terzo, numero 1) sopprimere le parole da: difforme a: comunque.

1. 7. Rizzetto.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », comma terzo, numero 1), dopo le parole: o comunque, aggiungere la seguente: palesemente.

1. 18. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, numero 2), sopprimere la parola: reiterata.

1. 38. Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », al terzo comma, numero 2), dopo la parola: reiterata aggiungere le seguenti: e grave.

***1. 3.** Matarrese, Vargiu.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, numero 2), dopo la parola: reiterata aggiungere le seguenti: e grave.

***1. 19.** Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

Al comma 1 capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: al lavoro minorile e alla tutela della genitorialità.

1. 24. Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al congedo di

maternità e di paternità e al congedo parentale nonché di tutte le altre disposizioni a tutela dei diritti dei genitori che lavorano.

1. 39. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, numero 3), dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.

***1. 1.** Matarrese, Vargiu.

Al comma 1, capoverso 603-bis », comma terzo, numero 3, dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le parole: gravi e reiterate.

***1. 17.** Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza e l'incolumità personale.

1. 16. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », terzo comma, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: incluse quelle derivanti da discriminazioni di genere.

1. 40. Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », dopo il terzo comma aggiungere il seguente: In caso di mancato uso di violenza o minaccia è necessaria la sussistenza di almeno due delle condizioni sopraindicate.

1. 14. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », quarto comma, alinea, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: dalla metà a due terzi.

- 1. 27.** Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Massimiliano Bernini, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », quarto comma, numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: uno.

- 1. 8.** Rizzetto.

Al comma 1 capoverso « ART. 603-bis », quarto comma, numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

- 1. 9.** Rizzetto.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », quarto comma, numero 2), sostituire le parole: il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa con le seguenti: il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori.

- *1. 10.** Tartaglione, Giuliani.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », quarto comma, numero 2), sopprimere, in fine, le parole: in età non lavorativa.

- *1. 25.** Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », comma quarto, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

4) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

- 1. 6.** Rizzetto.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente numero:

4) l'aver sfruttato lavoratori stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale.

- 1. 42.** Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente punto:

4) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati risulti non in regola con le disposizioni in materia di ingresso dei lavoratori stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- 1. 41.** Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, capoverso « ART. 603-bis », dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Nel caso in cui lo sfruttamento sia stato accertato essere stato compiuto nei confronti di una persona straniera irregolarmente presente sul territorio nazionale, questi ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale della durata di due anni, successivamente rinnovabili.

- 1. 43.** Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – (Associazioni per delinquere). – 1. Se i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi in associazione per delinquere ai sensi

dell'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale, si applica la reclusione da otto a quindici anni.

1. 01. Rizzetto.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso «ART. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: Ove essa non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,.

***2. 1.** Matarrese, Vargiu.

Al comma 1, capoverso «ART. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: ove essa non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,.

***2. 2.** Chiarelli.

Al comma 1, capoverso «ART. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: ove essa non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene, che è il prodotto del reato, comprometta altro bene anche nel suo utilizzo, appartenente a persona o ente estranei al reato, a cui esso sia funzionalmente o strutturalmente connesso,.

***2. 3.** Marotta.

Al comma 1, dopo il capoverso «ART. 603-bis.2», aggiungere il seguente:

«ART. 603-bis.3 – (Regolarizzazione salariale e previdenziale). – 1. L'imprenditore

presso il quale ha prestato la propria attività il lavoratore oggetto di sfruttamento ai sensi dell'articolo 603-bis, terzo comma, è comunque tenuto a corrispondere al lavoratore la differenza tra la retribuzione erogata e quella che avrebbe dovuto corrispondere, nonché a versare i contributi previdenziali dovuti per il periodo di attività svolta in condizioni di sfruttamento accertato in base alle indagini compiute.

2. 4. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (Pubblicazione della sentenza di condanna). – 1. Le violazioni di cui all'articolo 603-bis del codice penale comportano la pubblicazione del provvedimento di condanna definitiva, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

2. 01. Rizzetto.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 aggiungere le seguenti: di altra provincia da quella di ubicazione dell'azienda oggetto del controllo giudiziario.

3. 1. Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 aggiungere le seguenti: di altro distretto giudiziario da quello di ubicazione dell'azienda oggetto del controllo giudiziario.

3. 2. Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. – 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-ter del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ».

3. 01. Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – (Modifica all'articolo 351 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 351, comma 1-ter, del codice di procedura penale, dopo le parole: « dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602 » sono aggiunte le seguenti: « 603-bis, ».

4. 05. Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – (Modifica all'articolo 407, comma 2, numero 7-bis, del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 407, comma 2, numero 7-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « primo e secondo comma, 601, 602, » sono aggiunte le seguenti: « 603-bis, ».

4. 04. Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). – 1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « 600 e 601 » sono sostituite dalle seguenti: « 600, 601 e 603-bis ».

4. 02. Dadone, Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). — 1. Il comma 12-*quater* dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 12-*quater*. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis*, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro spettano un permesso di soggiorno di durata commisurata a quella del relativo procedimento giudiziario, rilasciato dal questore su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, l'iscrizione al collocamento lavorativo e il diritto all'integrazione delle retribuzioni percepite fino a concorrenza con il corrispettivo minimo salariale normalmente applicabile alla prestazione svolta ».

4. 03. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). — 1. All'articolo 22, al comma 12-*bis*, lettera *c*), la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « quarto » e al comma 12-*quater*, le parole: « particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « particolare sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. ».

4. 01. Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 25-*quinquies*, comma 1, dopo la lettera *c*), sono inserite le seguenti:

« *c-bis*) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

c-ter) per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, terzo comma, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote ».

1-*ter*. All'articolo 25-*duodecies*, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti indicati dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno ».

6. 1. Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*septies*, ai commi 1 e 2, le parole: « al delitto di cui all'articolo 589 » sono sostituite dalle seguenti: « ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-*bis* », ed al comma 3, le parole: « al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, » sono so-

stituite dalle seguenti: « ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-bis »;

b) dopo l'articolo 25-*duodecies*, è inserito il seguente:

« ART. 25-*terdecies*. – (*Delitti in materia di tutela del lavoro*). – 1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi ».

6. 2. Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa.

7. 1. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*. – 1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri territoriali per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura.

7. 01. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso a), dopo le parole: non avere riportato condanne penali, aggiungere le seguenti: passate in giudicato.

8. 1. Simonetti, Molteni, Guidesi.

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso lettera b), primo periodo, sostituire le parole: negli ultimi tre anni con le seguenti: negli ultimi quattro anni.

8. 31. Tartaglione, Giuliani.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera b), secondo periodo sopprimere le parole: in misura agevolata.

8. 2. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-quater) rispettare gli indici di coerenza del comportamento aziendale, qualora formulati ai sensi del comma 4-*bis*.

8. 3. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

Conseguentemente, alla medesima lettera dopo il capoverso 1-*bis*, aggiungere il seguente:

1-*ter*. Qualora le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità effettuino assunzioni di lavoratori tramite soggetti di cui al comma 1-*bis*, beneficiano di uno sgravio contributivo pari a un euro per ogni giornata lavorata per ciascun lavoratore. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2016 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. 29. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 1-*bis*, aggiungere il seguente:

1-*ter*. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la tra-

sparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al primo periodo del comma 1-*bis* accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. 28. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-*bis*, primo periodo sostituire le parole: possono aderire, con la seguente: aderiscono.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Possono altresì aderire, con la seguente: Aderiscono.

8. 4. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-*bis*, secondo periodo, sopprimere le parole: sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia.

8. 5. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

8. 6. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) al secondo periodo, dopo le parole: « tre rappresentanti dei lavoratori subordinati » sono inserite le seguenti: « delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole » e le parole: « tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura » sono sostituite dalle seguenti: « quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo ».

8. 30. Rostellato.

Al comma 1, lettera e), premettere il seguente capoverso:

« 4.1. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione. ».

8. 13. Molteni, Simonetti, Guidesi.

Al comma 1, lettera e), sostituire i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater con i seguenti:

4-bis. Presso i centri per l'impiego su base territoriale sono istituite, ai fini dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, liste di prenotazione gestite con procedura telematica, costituite da aspiranti lavoratori, dalle quali i datori di lavoro attingono, previa comunicazione telematica entro le ore 12 della giornata lavorativa all'INPS, per far fronte all'esigenze lavorative e produttive della propria attività.

4-ter. Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione telematica della avvenuta assunzione alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, entro e non oltre quarantotto ore dalla stessa.

4-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in via sperimentale sono istituiti sportelli di collocamento lavorativo operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, già previsti dalla normativa vigente e che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa.

4-quinquies. A fini statistici e di comprensione del fenomeno di somministrazione fraudolenta ed illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette apposito rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge alle competenti commissioni parlamentari.

8. 8. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera e), sostituire i commi 4-bis e 4-ter con i seguenti:

4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.

4-ter. Gli indici di cui al comma 1 sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale

saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.

4-ter.1. La conformità agli indici di congruità di cui ai commi 4-bis e 4-ter è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi europei, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 4-bis, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.

8. 7. Placido, Martelli, Airaud, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 4-ter con i seguenti:

4-ter. La Rete per il lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali a cui aderiscono i centri per l'impiego e possono aderire gli altri soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la Commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni territoriali promuovono iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione alloggiativa e del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipulazione di convenzioni con gli enti locali.

4-ter.1. Al fine di dare piena attuazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità implementando le iniziative di cui al comma 4, lettera c-ter), l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015 promuovono, anche mediante la stipula di apposite

convenzioni con le regioni e le province autonome e con le altre istituzioni preposte all'azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, l'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo.

4-ter.2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-ter e 4-ter.1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. 27. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1 lettera e), capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: possono aderire con la seguente: aderiscono.

8. 9. Placido, Martelli, Airaud, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 4-ter, secondo periodo, dopo le parole: nel settore agricolo, aggiungere le seguenti: anche attivando presso i centri per l'impiego apposite liste su base territoriale per il lavoro agricolo in cui vengono inseriti telematicamente i nominativi degli aspiranti lavoratori stagionali, provvisti delle informazioni necessarie per l'identificazione professionale e accessibili da parte dei datori di lavoro;

b) dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-ter.1. Al fine di velocizzare l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro agricolo, garantendo la tracciabilità e la pubblicità delle stesse, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuovono in via

sperimentale lo sviluppo di apposite applicazioni installabili sui dispositivi portatili che consentano ai datori di lavoro di informare rapidamente i soggetti iscritti nelle liste di prenotazione di cui al comma 4-ter delle offerte di lavoro sopraggiunte, unitamente alle caratteristiche, alla durata, alla mansione e alla paga, e ai lavoratori di fornire un'immediata disponibilità di manodopera.

- 8. 22.** Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-ter, secondo periodo, dopo le parole: nel settore agricolo, aggiungere le seguenti: anche attivando presso i centri per l'impiego apposite liste su base territoriale per il lavoro agricolo in cui vengono inseriti telematicamente i nominativi degli aspiranti lavoratori stagionali, provvisti delle informazioni necessarie per l'identificazione professionale e accessibili da parte dei datori di lavoro.

- 8. 23.** Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-quarter, dopo le parole: trasmette ogni anno aggiungere le seguenti:., entro il 30 ottobre.,

- 8. 10.** Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-quarter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e dei dati e risultati riguardanti le campagne informative e pubblicitarie di cui al comma 8-ter.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, le aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri prodotti un apposito marchio di qualità denominato «Prodotto etico». Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentite le associazioni di categoria delle imprese agricole e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo.

*8-ter. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e il relativo marchio di qualità «Prodotto etico». Le amministrazioni dello Stato avviano campagne informative e pubblicitarie sulle finalità di cui al precedente periodo. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.*

8-quarter. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter nei limiti delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

- 8. 24.** Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall’Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-quater, dopo le parole: del medesimo comma, *aggiungere le seguenti:* , nonché sullo stato di attuazione della presente legge.

- 8. 11.** Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al primo periodo del comma 5, è premesso il seguente: « La durata del mandato dei componenti della Cabina di regia è di due anni e non è immediatamente rinnovabile ».

- 8. 26.** Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall’Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 6, dopo le parole: « l’attività di vigilanza », è inserita la seguente: « prevalentemente ».

- 8. 12.** Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:

7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di

lavoratori agricoli, stipulano apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione non è possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per i reati di cui all’articolo 603-bis del codice penale. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dagli enti locali. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l’ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l’immediata decadenza dai contributi di cui al terzo periodo. Ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli deve essere dotato di un apposito contrassegno e dotato di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l’intera tratta percorsa dal mezzo stesso. Presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro è istituito, per il territorio di competenza, un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del presente comma. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 8. 25.** Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall’Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, lettera f), capoverso 7-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti territoriali e locali sono autorizzati, nel rispetto dei propri statuti, a sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, al fine di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa, allo scopo di sottrarre la funzione di trasporto a chiunque, in forma singola od associata, svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore medesimo.

8. 15. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera f), capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: possono stipulare con la seguente: stipulano.

8. 14. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera f), capoverso 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: possono stabilire con la seguente: stabiliscono.

8. 16. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

8. 17. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Al comma 1, lettera g), alinea, sostituire le parole: è sostituito dal seguente, con le seguenti: è sostituito dai seguenti:

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

8-bis. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme di lavoro irregolare e sommerso e l'effettiva osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, i datori di lavoro, imprenditori e non, sono sottoposti a controlli ulteriori per i successivi cinque anni dall'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto, da parte di nuclei ispettivi misti costituiti da ispettori del lavoro, forze dell'ordine, corpo forestale dello Stato e polizia locale.

8. 18. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato « *Capofree* », da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.

8. 20. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire un'adeguata informazione ai consumatori finali sui metodi di lavorazione determinanti per la qualità e le caratteristiche del prodotto è istituito un sistema che preveda uno specifico segno distintivo sull'etichettatura dei prodotti delle imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

8. 32. Rizzetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è condizione indispensabile per il riconoscimento di riduzioni contributive, incentivi e sgravi pubblici. Conseguentemente la cancellazione dell'impresa o del datore di lavoro dall'iscrizione alla Rete per perdita dei requisiti determina la mancata fruizione delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepite.

8. 33. Rizzetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

8. 19. Molteni, Simonetti, Guidesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Gli sportelli unici per l'immigrazione rilasciano il nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo avere valutato l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici

di coerenza del comportamento aziendale di cui al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come introdotto dalla presente legge, nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, disponendo con provvedimento motivato, il diniego del nulla osta in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. 21. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, come modificato dall'articolo 8 della presente legge.

2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il di-

vieto di utilizzare il marchio stesso. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza sull'utilizzo del marchio.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. 01. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Agevolazioni contributive per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla presente legge, è applicata una riduzione aggiuntiva della contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 1 euro per ogni giornata lavorativa prestata dai nuovi assunti, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal regolamento UE n. 1408 del 2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, sono definiti i criteri per l'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

8. 02. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, a finanziamenti derivanti dall'erogazione di risorse nazionali, regionali o comunitarie, o ad altri benefici previsti dalla normativa vigente, anche fiscali, è subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto ed integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

b) rispetto ed applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

c) possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) rispetto degli indici di congruità di cui alla presente legge;

f) rispetto dell'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma della presente legge;

g) rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

2. L'obbligo di cui al comma 1 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore agricolo beneficia delle agevolazioni concesse, in via diretta o indiretta, da Stato, regioni od organismi comunitari.

3. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a cinque anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione a gare d'appalto statali o regionali oltre all'espulsione dello stesso dalla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto del 2014, n. 116.

4. Sono adottate ulteriori misure di sostegno economico all'emersione di lavoro non regolare, per quei datori di lavoro, imprenditori e non, che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato in essere, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto *de minimis*.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure di sostegno settoriale all'uscita dalle situazioni di irregolarità, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei rispettivi settori di attività economica.

6. Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1, le incentivazioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predefiniti nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

8. 03. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Aziende agricole certificate).

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

***8. 04.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Aziende agricole certificate).

1. È equivalente all'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il possesso di una certificazione che attesti anche il rispetto delle

regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

***8. 05.** Molteni, Simonetti, Guidesi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Aziende agricole certificate).

1. Il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo *standard* individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta l'automatica iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

8. 06. Simonetti, Molteni, Guidesi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Dopo il comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« 15-bis. 1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio delle attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle

entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero. ».

8. 07. Simonetti, Molteni, Guidesi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al denunciante, inoltre, viene riconosciuta una misura premiale che preveda il diritto al collocamento lavorativo ».

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla suddetta Rete.

8. 08. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-bis.

(Rafforzamento dei servizi ispettivi del lavoro).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nell'ambito della definizione degli obiettivi di produttività annuali ad attribuire specifico rilievo ai controlli profusi dai servizi ispettivi del lavoro con il potenziamento di risorse finanziarie e umane, in particolare nel settore agricolo ».

8. 09. Rizzo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81).*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I committenti imprenditori o professionisti che utilizzano detti soggetti per prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai 15 giorni successivi ».

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:

a) in agricoltura, a soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, lettera a);

b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nei limiti massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. 010. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

1. Al fine di garantire al lavoratore che svolge un'attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli adeguate condizioni di alloggio e di trasporto sui luoghi di lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno definiscono e adottano previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano di articolazione delle sistemazioni alloggiative e del trasporto pubblico locale che preveda, nei mesi di raccolto e nei luoghi interessati dall'attività lavorativa stagionale di raccolta, il collegamento tra le sistemazioni alloggiative e i luoghi di lavoro attraverso specifiche convenzioni stipulate tra gli enti territoriali e locali, le aziende di trasporto pubblico, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e dei datori di lavoro.

2. Il piano di intervento di cui al comma 1 può prevedere l'approvazione di misure urgenti volte alla realizzazione di adeguati alloggi temporanei, anche mobili e riutilizzabili, in prossimità dei luoghi di raccolto destinati ai lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui ai commi 1 e 2.

9. 3. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *aggiungere le seguenti:* , il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,;

2) *sostituire le parole:* la sistemazione logistica *con le seguenti:* , l'organizzazione alloggiativa, logistica e del trasporto nonché l'assistenza sanitaria;

b) *al comma 2, dopo le parole:* il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *aggiungere le seguenti:* , il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,;

c) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 8. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* che prevede *fino alla fine del comma, con le seguenti:* che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità degli alloggi ad essi destinati, i mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori medesimi e l'informazione circa i loro diritti. La predisposizione del piano di cui al precedente periodo può essere posta in essere anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore;

b) *dopo il comma 2 aggiungere, il seguente:*

2-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 9. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, dopo le parole: supporto dei lavoratori, *aggiungere le seguenti:* garantendo presso i luoghi di lavoro spazi

appositi finalizzati all'erogazione di servizi informativi in materia di legislazione sociale e di lavoro e di assistenza socio-sanitaria.

9. 7. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel piano di interventi di cui al primo periodo è inserito un programma di ispezioni e controlli presso i luoghi di raccolta, da aggiornare annualmente, e da realizzare attraverso l'impiego di apposite *task-force* costituite da ispettori del lavoro, forze dell'ordine e polizia locale.

9. 6. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il piano di cui al comma 1 deve inoltre prevedere:

a) l'applicazione ai lavoratori stagionali della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

b) l'attuazione obbligatoria di interventi per la protezione individuale e collettiva per i lavoratori agricoli, per migliorare la qualità e il benessere sul lavoro ed in particolare per la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere;

c) la previsione di visite mediche annuali, con accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale e con particolare riguardo alla specificità di genere;

d) favorire l'accesso all'assistenza sanitaria per i lavoratori stranieri attraverso l'articolazione sul territorio di presidi sanitari ambulatoriali, adiacenti ai luoghi di lavoro;

e) prevedere la presenza costante sui luoghi di lavoro di personale sanitario addetto al pronto soccorso;

f) la possibilità che gli enti territoriali e locali, nel rispetto dei propri statuti, sottoscrivano con le ASL convenzioni per la realizzazione di progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

9. 1. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di prevenire l'intermediazione illecita di manodopera e promuovere forme di mobilità complementari dedicate ai lavoratori stagionali del settore agricolo, nell'ambito del piano di interventi di cui al comma 1 gli enti locali sono autorizzati a sottoscrivere accordi con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali di settore per adeguare l'offerta di trasporto fino ai luoghi di erogazione delle prestazioni lavorative.

9. 2. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1 il piano di interventi può prevedere un programma di valorizzazione e recupero delle strutture architettoniche dismesse nelle aree circostanti i luoghi di raccolta, nonché programmi di autocostruzione e auto-recupero di abitazioni dismesse per rispon-

dere al disagio abitativo dei lavoratori che svolgono un'attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.

9. 4. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno in accordo con l'Ispettorato del lavoro e con le regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con l'Ispettorato del lavoro definiscono e adottano un piano di interventi volto a:

a) istituire presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso in prossimità dei luoghi di raccolta;

b) organizzare servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e viveri di prima necessità per i soggetti che svolgono attività stagionale di raccolta di prodotti agricoli;

c) attivare sportelli informativi presso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistici e culturali, psicologi e personale competente finalizzati all'integrazione culturale e sociale per i soggetti stranieri che svolgono attività stagionale di raccolta di prodotti agricoli;

d) promuovere in via sperimentale attraverso bandi appositi l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri.

9. 5. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-*bis* del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-*ter* del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i commi 12, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27, comma 1, lettere *f*, e *i*), sia stato ottenuto a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore.

12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere. Costi-

tuiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

12-*ter*. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-*bis* e agli articoli 600, 601 e 603-*bis* del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:

a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;

b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;

c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;

d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;

e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma *12-bis* e agli articoli 600, 601 e *603-bis* del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere

convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

12-quinquies. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e *603-bis* del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti, la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma *12-sexies*. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.

12-*sexies*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *a*), sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* di cui al presente articolo, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti la irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi, il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi. Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste ai comma 12-*bis* del presente articolo, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-*quinquies* del presente articolo e non abbia già presentato denuncia o prestato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater* del presente articolo fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-*quater*. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio del diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 12-*quinquies* e 11-*quinquies* del presente articolo, in re-

lazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.

12-*septies*. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:

a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;

b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;

c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;

d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-*quater*;

e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuato nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.

12-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13,

comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa ».

3. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione europea che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto dall'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i provvedimenti previsti dai commi 12-bis e 12-ter dello stesso articolo.

4. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale, ai cittadini dell'Unione europea vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-quinquies e 12-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso è riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di sog-

giorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, alle lettere a) e b).

9. 01. Placido, Martelli, Airaud, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Numero telefonico nazionale anticaporalato).

1. È istituito il numero telefonico unico nazionale anticaporalato al fine di consentire a tutti i lavoratori di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 02. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Salvaguardia dei lavoratori migranti).

1. All'articolo 22, comma 12-*quater*, del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « al denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo.

9. 03. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Requisiti per l'erogazione di contributi e altri benefici di legge nel settore agricolo).

1. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al comma 1 provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regolamentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al comma 1. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, è disposta l'esclusione dell'imprenditore agricolo, fino a un massimo

di cinque anni, dall'erogazione dei medesimi benefici.

9. 04. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, ad inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

9. 05. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Campagne informative).

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri

siti informatici, anche con riferimento ai *social network*. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di

cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 06. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337)

54

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2016.

Audizione di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Emendamenti C. 2664-A Lauricella (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione</i>)	55
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	56
Sulla pubblicità dei lavori	56
Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	59
ERRATA CORRIGE	58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 ottobre 2016 — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia,

di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

Emendamenti C. 2664-A Lauricella.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.45.**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale, il deputato Ignazio La Russa entra a far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate. Invita pertanto la relatrice ad esprimere i relativi pareri.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Sisto 3.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Marco RONDINI (LNA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sisto 3.5, riformulandolo nei termini proposti dalla relatrice.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sull'emendamento Sisto 3.5, così come riformulato, facendo notare che la riformulazione proposta dalla relatrice migliora il testo originario dell'emendamento garantendo maggiore tutela a favore del minore.

La Commissione approva l'emendamento Sisto 3.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Barbara POLLASTRINI (PD) *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Costantino 5.39, Dadone 5.3 e Centemero 5.26, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) riformula il suo emendamento 5.39 nei termini proposti dalla relatrice.

Fabiana DADONE (M5S) non comprende pienamente i motivi della proposta di riformulazione della relatrice, a fronte della necessità di garantire una presenza certa del mediatore culturale, soprattutto nella delicata fase dell'accertamento socio sanitario del minore.

Sandra ZAMPA (PD) fa notare che una presenza obbligatoria del mediatore culturale potrebbe nuocere al corretto svolgimento della procedura, dal momento che esso verrebbe a configurarsi come una vera e propria controparte, con il rischio di penalizzare le operazioni svolte dagli altri operatori competenti, soprattutto nella fase dell'accertamento socio sanitario. Rileva, inoltre, che la presenza del mediatore in tutte le fasi

della procedura, oltre a irrigidire l'iter, determinerebbe oneri finanziari dall'incerta copertura.

Fabiana DADONE (M5S), anche alla luce delle considerazioni testé svolte dalla deputata Zampa, dichiara di riformulare il suo emendamento 5.3 nei termini proposti dalla relatrice.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 5.26: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Costantino 5.39 e Dadone 5.3, così come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Costantino 5.39 e Dadone 5.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Barbara POLLASTRINI (PD) *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 5.16, invitando al ritiro i presentatori degli emendamenti Dadone 5.19, Andrea Maestri 5.30, degli identici emendamenti Costantino 5.40 e Dadone 5.4, nonché degli emendamenti Centemero 5.28, Dadone 5.41 e Loreface 5.7. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Andrea Maestri 5.31.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Fabiana DADONE (M5S) ritira il suo emendamento 5.19.

La Commissione approva l'emendamento Giorgis 5.16 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Andrea Maestri 5.30, gli identici emendamenti Costantino 5.40 e Dadone 5.4, gli emendamenti Centemero 5.28, Dadone 5.41 e Loreface 5.7 si intendono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Giorgis 5.16.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Andrea Maestri 5.31: s'intende che vi abbia rinunciato.

Barbara POLLASTRINI (PD) *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Costantino 12.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e invita al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Costantino 12.14 e Centemero 12.9, nonché dell'emendamento Fabbri 12.6.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) riformula il suo emendamento 12.5 nei termini proposti dalla relatrice e ritira il suo emendamento 12.14.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sull'emendamento Costantino 12.5, così come riformulato.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 12.6

La Commissione approva l'emendamento Costantino 12.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 12.9: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 703 del 5 ottobre

2016, a pagina 40, seconda colonna, alla terzultima riga, deve leggersi: « 19, comma 5 del decreto legislativo n. 142 del 2015. » invece di: « 9, comma 5 del decreto legislativo n. 142 del 2015. ».

ALLEGATO

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Nuovo testo C. 1658 Zampa).**EMENDAMENTI APPROVATI****ART. 3.**

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). al medesimo comma 4 dell'articolo 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.

3. 5. (Nuova formulazione) Sisto, Centemero, Ravetto, Rondini.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 6, dopo le parole: adeguatamente formati, aggiungere le seguenti: e ove necessario in presenza di un mediatore culturale,.

*** 5. 39.** (Nuova formulazione) Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 6, dopo le parole: adeguatamente formati, aggiungere le seguenti: e ove necessario in presenza di un mediatore culturale,.

*** 5. 3.** (Nuova formulazione) Dadone, Loreface, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 9, sostituire le parole: nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni con le seguenti: in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e successivi del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni, e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.

5. 16. Giorgis, Fabbri.

ART. 12.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) al comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Dopo le parole: il minore si trova, sono aggiunte le seguenti: fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune,; 2. aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore.

12. 5. (Nuova formulazione) Costantino, Quaranta, D'Attorre.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Esame emendamenti C. 2664-A

60

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 ottobre 2016.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

Esame emendamenti C. 2664-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani (*Discussione e rinvio*) 61

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione*) ... 63

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 71

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079 Governo (*Esame e rinvio*) 66

RISOLUZIONI

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 13.

7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani.

(*Discussione e rinvio*).

Marietta TIDEI (PD), ringraziando la presidenza della Commissione e i gruppi per la tempestiva calendarizzazione della risoluzione in titolo, procede ad illustrarne il contenuto evidenziando che essa è il frutto di una azione di stimolo posta in essere dalle organizzazioni non governative italiane impegnate nella tutela dei

diritti umani. Sottolinea che la tematica oggetto dell'atto di indirizzo è divenuta urgente alla luce dei dati riferiti dal più recente Rapporto di *Amnesty International* sulle violazioni dei diritti umani nel mondo e, in particolare, sul numero complessivo di detenuti politici, dati che confermano come in alcuni Paesi sia a rischio l'intero sistema di protezione dei diritti umani. Quanto al caso Regeni, citato in premessa, tiene a precisare che esso rappresenta una delle più drammatiche vicende che abbia mai coinvolto il nostro Paese e che ha sortito come effetto quello di destare l'attenzione internazionale sulla condizione dei diritti umani in Egitto. Premesso, tuttavia, che l'Egitto è ben lungi dal rappresentare un caso isolato, si riserva di presentare nel prosieguo della discussione proposte di riformulazione volte ad estendere la casistica esemplificativa. Nel ripercorrere, poi, i punti salienti della risoluzione in discussione, evidenzia che la tutela dei difensori dei diritti

umani è divenuta un diritto umano a sé grazie al consolidato apparato normativo vigente a livello internazionale, europeo e nazionale, con riferimento agli specifici Paesi europei citati in premessa.

Nell'auspicare che anche il nostro Paese voglia integrare l'elenco dei Paesi, virtuosi dotandosi di strumenti quali i visti umanitari, ritiene che i tempi siano maturi per un rilancio dell'*iter* di esame, in corso presso il Senato, dei progetti di legge finalizzati all'istituzione di una Autorità nazionale per la tutela dei diritti umani.

Proseguendo nell'illustrazione, ribadisce i contenuti del dispositivo della risoluzione, da declinarsi nel senso di dare attuazione, in linea con quanto già fatto da altri Stati membri, agli orientamenti dell'Unione europea in materia di salvaguardia dei difensori dei diritti umani; di valutare l'opportunità di individuare in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un meccanismo di coordinamento per la tutela dei difensori dei diritti umani che, mediante il coinvolgimento degli ulteriori dicasteri competenti e sulla base delle necessarie risorse finanziarie, valuti le migliori modalità di accoglienza e protezione, inclusa la definizione di apposite modalità di ingresso e soggiorno per il ricollocamento temporaneo; di sostenere le iniziative a favore della tutela e protezione dei difensori dei diritti umani discusse nel competente gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione europea anche in attuazione del Piano d'Azione UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019; di sostenere iniziative volte alla promozione di un coordinamento con organizzazioni non governative ed enti religiosi disposti a creare una rete di protezione nei Paesi di provenienza degli attivisti, con ciò valutando una riflessione sul tema dei corpi civili di pace e di un opportuno adeguamento del nostro ordinamento giuridico che ne consenta la istituzione; infine, di sostenere ogni iniziativa finalizzata al coordinamento delle

iniziative del MAECI con quelle simili adottate dagli altri Stati membri e a livello europeo.

Ciò premesso, propone che la Commissione proceda in prossime sedute ad un ciclo di audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione, cui potrebbero prendere parte organizzazioni non governative, nonché il Comitato interministeriale per i diritti umani, nell'intento di meglio ponderare la materia, attesa la sua particolare delicatezza.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA segnala l'intenzione del Governo a collaborare costruttivamente con la Commissione e preannuncia la presentazione di eventuali proposte di riformulazione della risoluzione in titolo a conclusione del ciclo istruttorio proposto dall'onorevole Tidei. In questa sede si limita a rilevare che l'Italia, al di là di singoli casi su cui, a suo avviso, occorrerebbe evitare di ampliare il dibattito, si attiene alle linee guida adottate in sede europea, nonché al piano di azione europeo. Riferisce quindi dei molteplici strumenti adottati dall'Unione europea, tra i quali si distingue soprattutto il Fondo di emergenza per i difensori dei diritti umani, con cui nel 2015 è stato assicurato sostegno a ben 160 difensori e alle relative famiglie. A livello italiano ritiene opportuno valorizzare il lavoro svolto dalla ONG *Soleterre*, che opera con progetti nel contesto della cooperazione italiana sul tema dei difensori dei diritti umani. Ricorda, inoltre, che l'Italia sostiene con convinzione le risoluzioni che la Norvegia è solita proporre in sede ONU con cadenza biennale e l'ultima delle quali è stata approvata nel 2015. Tutto ciò premesso, auspica che il percorso di audizioni prospettato sia finalizzato ad una attuazione delle linee guida europee e ad un incremento delle dotazioni dei meccanismi europei ad oggi istituiti.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), intervenendo a nome del suo gruppo, manifesta

pieno sostegno al percorso attuativo delle linee guida europee sul tema dei difensori dei diritti umani. Quanto alla risoluzione in titolo, ritiene contraddittorio l'auspicio, contenuto in premessa, per l'approvazione dei provvedimenti in tema di Autorità nazionale per i diritti umani, tenuto conto che la battuta di arresto registrata al Senato è connessa all'assenza di volontà politica in seno alla stessa maggioranza. Quanto all'impegno per l'istituzione di un ufficio dedicato ai difensori dei diritti umani, ritiene che sia essenziale conoscere gli oneri e il relativo impatto sul bilancio della Farnesina prima di poter esprimere un orientamento di merito.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI) esprime il consenso del suo gruppo sulla risoluzione presentata dalla collega Tidei e segnala l'opportunità che il ciclo istruttorio da lei proposto includa un'attenzione ai profili di sicurezza fisica e digitale degli attivisti.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, esprimendo consenso sull'obiettivo complessivo della risoluzione, si associa a quanto già osservato dal rappresentante del Governo in merito alle problematiche connesse alla citazione di singoli casi, come quello relativo alle circostanze della morte di Giulio Regeni. A suo avviso, in fase di riformulazione della risoluzione in titolo occorrerà usare equilibrio rigoroso nel senso o di espungere il riferimento isolato al caso di Giulio Regeni o di integrarlo con l'elenco dei più clamorosi episodi di violazione dei diritti umani, avvenuti in ulteriori Paesi, ad esempio dell'America Latina, del Medioriente o di Paesi europei prossimi all'Unione europea. Quanto alla richiesta di audizioni avanzata dalla collega Tidei, ritiene che su di essa potrà esprimersi l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 21.30.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2016.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Monaco, aveva illustrato le parti della Nota di competenza della Commissione e che la Commissione stessa aveva accolto la richiesta, avanzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, di posticipare la deliberazione al fine di acquisire la nuova valutazione da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul quadro macroeconomico programmato, nonché i chiarimenti forniti stasera dal Ministro dell'economia e delle finanze, professore Pier Carlo Padoan, alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Come emerso nell'audizione di stasera, permane una differenza di opinioni che però, come richiamato dallo stesso UPB, non obbliga il Governo ad adeguarsi ma, in linea con il dettato della legge n. 243 del 2012, richiede che esso illustri i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni, ovvero di conformarle a quelle dell'Ufficio.

Ciò premesso, segnala che, non sussistendo per le Commissioni competenti in sede consultiva un obbligo di natura regolamentare all'acquisizione delle prese di posizione dell'UPB e del Governo rispetto

alla Nota, le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Cultura, Ambiente, Trasporti, Attività Produttive, Lavoro, Affari Sociali, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea si sono già positivamente espresse.

Dà quindi conto delle sostituzioni segnalate dai gruppi dalla presidenza della Commissione.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, richiamando i contenuti dell'intervento testé svolto dal Ministro Padoan presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, recante elementi di dettaglio in risposta alle valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, segnala che il Governo ha confermato le stime già in precedenza effettuate sulla crescita del PIL e sul deficit, nella consapevolezza della sussistenza di un margine di negoziato in sede europea.

Nell'associarsi a quanto riferito dal presidente Cicchitto, ritiene che questa Commissione possa confrontarsi sulle divergenze emerse tra UPB e Governo nell'esercizio delle proprie prerogative rispetto ad una deliberazione sulla Nota in titolo. Ciò premesso, preannuncia che la proposta di parere terrà conto delle novità registrate nelle ultime ore.

Carlo SIBILIA (M5S), assumendosi a nome del gruppo l'onere di commentare una delle pagine più opache della storia politico-economica del nostro Paese, rileva sul piano metodologico l'assenza di condizioni minime per una valutazione ponderata da parte dei gruppi dei contenuti dell'audizione del Ministro Padoan. Sul piano del merito, rileva che la Nota rimodula gli indici di finanza pubblica, a causa di un ritmo insoddisfacente della ripresa, nonostante nell'area euro si continui a beneficiare di condizioni monetarie e finanziarie molto accomodanti, evidenziando in tal modo il sostanziale fallimento delle politiche economiche attuate dal Governo Renzi. Inoltre, il rallenta-

mento dell'economia si imputa al peggioramento delle prospettive di crescita del prodotto a livello internazionale e alla lieve crescita del commercio mondiale mentre si rileva la tendenza a un'alta propensione al risparmio e a un'insufficiente propensione all'investimento. Il deficit, previsto nella misura del 2,3 per cento nel DEF 2016, si attesta al 2,4 per cento per scendere al 2 per cento nel 2017; è bene ricordare, peraltro, che il DEF 2016 aveva già corretto il deficit per il 2017 a -1,8 per cento rispetto a -0,8 per cento della Nota al DEF 2015. Con la presente Nota, in seguito alla mancata crescita del PIL nel 2016, nella misura prevista nel DEF 2016, si registra, dunque, un ulteriore peggioramento pari allo 0,2 per cento per il 2017.

Alla luce del quadro sopra descritto, ritiene che il Governo, con la Nota in titolo, adotti proiezioni troppo ottimistiche per la crescita del PIL nel 2017, valutata all'1 per cento, rispetto all'1,4 del DEF 2016, all'1,3 nel 2018 e all'1,2 nel 2019, ossia 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni del DEF 2016. Il tendenziale di crescita del PIL sarebbe di 0,6 punti percentuali, ma con le misure di sostegno che il Governo intende adottare, si ritiene di poter avere una crescita programmata dell'1 per cento.

Tuttavia, l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha valutato il documento e ha espresso un parere non positivo per la validazione del quadro programmatico 2017 e, in particolare, delle stime di crescita del PIL, sia in termini reali che nominali, che appaiono contrassegnate da un eccesso di ottimismo. Le valutazioni effettuate dal *panel* dell'UPB (una delle istituzioni di bilancio indipendenti create in numerosi paesi dell'OCSE che, in qualità di organismo indipendente, ha il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo, valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali e europee, contribuire ad assicurare la trasparenza e l'affidabilità dei conti pubblici, al

servizio del Parlamento e dei cittadini), unitamente al Centro Europa Ricerche (CER), Prometeia e REFricerche, portano inoltre a ipotizzare rilevanti scostamenti in eccesso della crescita reale e nominale anche per il 2018.

Nel corso della sua audizione presso la V Commissione, tenutasi il 4 ottobre 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha affermato che il Governo ha scelto di non conformarsi alle valutazioni dell'UPB come previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 243 del 2012, sostenendo, peraltro, che lo stesso UPB e gli altri istituti sopra citati, ad oggi, non hanno contezza tutte le informazioni necessarie per poter valutare gli impatti macroeconomici delle misure che saranno comprese nella prossima legge di bilancio, la qual cosa appare di per sé molto grave sotto il profilo del corretto funzionamento delle istituzioni e segnatamente del ruolo di controllo e indirizzo politico che la Costituzione assegna al Parlamento.

La Nota, tra l'altro, riporta come il Governo dia conto del decreto-legge n. 67 del 2016, recante la proroga delle missioni internazionali relative all'anno 2016, che viene citato tra i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nei mesi successivi alla presentazione del DEF 2016. In tale contesto normativo, essa evidenzia in buona parte il coinvolgimento italiano nello scenario afgano (che dura con risultati negativi da ormai 14 anni) e tace le implicazioni del nuovo fronte di conflitto e di tensione aperto con la nuova missione in Libia.

Inoltre, anche in considerazione delle crescenti minacce terroristiche, il Governo ha sì varato un pacchetto di provvedimenti in materia di sicurezza volti a rafforzare le infrastrutture materiali e immateriali a disposizione delle forze armate, ma questi appaiono ancora oggi, rispetto alla minaccia, insufficienti. In particolare nella Nota, alla Tabella del cronoprogramma delle riforme, viene dato conto della avvenuta realizzazione del Piano nazionale Difesa e sicurezza (*cyber security*, sistemi d'arma, di polizia) di cui alla legge di stabilità per

l'anno 2016 (legge n. 208 del 2015) ma si ignora se tale piano stia realmente producendo risultati.

Tutto ciò premesso, segnala che la valutazione da parte del suo gruppo sulla Nota in esame non potrà che essere convintamente negativa, anche per rispetto all'istituzione parlamentare e a questa Commissione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), nel ribadire l'assenza di ogni obbligo per il Governo rispetto alle valutazioni espresse dall'UPB, ricorda che già in occasione dell'intervento del Viceministro Morando svolto presso la Commissione Bilancio la scorsa settimana, è stata confermata la previsione dell'1 per cento di crescita, ribadita questa sera. Peraltro, la nota illustrata questa sera dal Ministro Padoan è densa di elementi e di dati utili ad una valutazione ponderata. Quanto ai profili di competenza di questa Commissione, nel confermare la valutazione positiva del suo gruppo sul provvedimento in esame, ritiene essenziale che la proposta di parere valorizzi le politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo e di rafforzamento delle nostre esportazioni che, in anni di crisi, hanno comunque consentito alle imprese italiane di operare a livelli di eccellenza. Occorre, inoltre, dare risalto alle strategie di investimento quale fattore essenziale per la ripresa e individuare nelle politiche monetarie, di bilancio e di riforme strutturali la cifra dell'azione di questo Governo, da rivendere in sede europea.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 22.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 22.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

C. 4079 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, segnala la particolare rilevanza del provvedimento in titolo, confermata dalla sua tempestiva calendarizzazione presso questa Commissione. D'altra parte, tale rilevanza impone una riflessione ponderata sui contenuti del provvedimento, da sviluppare nel prosieguo dell'*iter*.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che l'Accordo è stato siglato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della XXI Conferenza delle Parti della Conferenza Quadro delle Nazioni Unite sul clima (COP 21) e firmato il 22 aprile 2016 a New York da più di centosettanta Paesi nel corso di una cerimonia solenne tenutasi presso la sede dell'ONU.

Ricorda che la lotta ai cambiamenti climatici costituisce uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 nell'ambito dello storico Summit delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016. In particolare, l'obiettivo 13 dei diciassette obiettivi per uno sviluppo sostenibile (SDGs) esplicita l'esigenza di adottare azioni urgenti per combattere il cambia-

mento climatico e i suoi impatti, evidenziando come l'attuazione dell'Accordo di Parigi risulti essenziale per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile.

Segnala che l'Accordo fissa una serie di impegni a livello internazionale per la diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra contenute in vista di una limitazione dell'aumento della temperatura del pianeta ed i conseguenti effetti negativi sull'habitat umano, soprattutto con il moltiplicarsi di eventi climatici a carattere estremo.

L'Accordo costituisce l'esito più significativo di un percorso iniziato nel 1992 con la citata Convenzione di Rio sui cambiamenti climatici e che cinque anni dopo, con il Protocollo di Kyoto, ha visto concentrare l'attenzione più specificamente sull'obiettivo di una riduzione (del 5 per cento) delle emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012, in riferimento ai valori del 1990.

Anche nel caso dell'Accordo di Parigi – come già per il Protocollo di Kyoto – l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno optato per adempiere congiuntamente agli impegni in questione: ciò comporterà, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, la contemporanea notifica di un accordo di attuazione congiunta nel quale emergano con chiarezza gli impegni dei singoli Stati. L'accordo di attuazione congiunta risulta attualmente in fase di definizione sulla base del pacchetto europeo di riduzione delle emissioni di gas serra in riferimento all'anno 2030. Nel marzo 2015, in vista dell'adozione dell'Accordo di Parigi, l'Unione europea e gli Stati membri hanno comunicato un impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nella misura del 40 per cento rispetto ai livelli del 1990.

L'Accordo di Parigi, che sostituirà l'impianto dell'attuale Protocollo di Kyoto, basato sulla responsabilità dei paesi industrializzati, è un accordo universale, vincolante ed equilibrato che fissa impegni equi e ambiziosi di tutte le Parti stabiliti in base alle differenti realtà nazionali, alla luce delle diverse circostanze nazionali.

In particolare, in termini di mitigazione, l'Accordo fissa un obiettivo a lungo termine volto a limitare l'aumento della temperatura ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali, con l'intento di contenerlo entro 1,5°C. A tal fine le Parti dovranno raggiungere il picco globale di emissioni il più presto possibile per poi intraprendere rapide riduzioni in seguito.

Inoltre, le Parti prepareranno, comunicheranno e manterranno i contributi determinati a livello nazionale (INDC) che intendono progressivamente conseguire. Gli INDC dovranno essere presentati ogni cinque anni sulla base di un meccanismo di revisione degli impegni assunti, che prenderà l'avvio dal 2018.

Prima e durante la COP21 di Parigi le Parti hanno presentato i propri INDC completi. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono stati la prima grande economia a provvedere in tal senso il 6 marzo 2015. Gli INDC dell'UE prevedono una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 40 per cento entro il 2030.

Passando sinteticamente al contenuto dell'Accordo di Parigi, questo si compone di un Preambolo e 29 articoli.

Il Preambolo colloca l'Accordo di Parigi sulla scia della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei suoi seguiti. Riconoscendo l'esigenza di una risposta efficace alla minaccia urgente dei cambiamenti climatici, si afferma di volere tenere pienamente conto delle specifiche esigenze dei Paesi meno sviluppati in materia di finanziamenti e trasferimenti di tecnologia. Si riconosce, inoltre, il rapporto intrinseco che le misure di risposta ai cambiamenti climatici intrattengono con un accesso allo sviluppo sostenibile su base equitativa, nello sforzo di sradicamento della povertà. Si riconosce, altresì, la priorità fondamentale della protezione della sicurezza alimentare, proprio in rapporto alla vulnerabilità dei sistemi produttivi agricoli rispetto agli impatti negativi del cambiamento climatico. Si riconosce, infine, l'importanza della formazione e

della consapevolezza pubblica su tutti i temi che l'Accordo di Parigi pone al centro.

Segnala che dopo l'articolo 1, che muove le definizioni già contenute nell'articolo 1 della UNFCCC, introducendone inoltre ulteriori, gli articoli 2 e 3 contengono gli obiettivi dell'Accordo di Parigi: l'obiettivo di lungo termine dell'Accordo per la mitigazione è contenere l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2°C e perseguire gli sforzi di limitare l'aumento a 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali. Saranno, inoltre, rinforzate le capacità di adattamento e la resilienza climatica e i flussi finanziari saranno resi coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente al clima. Tutte le Parti dovranno comunicare e mantenere sforzi ambiziosi garantendo una progressione collettiva nel tempo.

In relazione all'obiettivo di mitigazione (articolo 4), i Paesi punteranno a raggiungere il picco globale delle emissioni quanto prima e ad effettuare rapide riduzioni al fine di pervenire ad un equilibrio tra emissioni e assorbimenti nella seconda parte del secolo. Ogni Paese deve preparare, comunicare e mantenere successivi contributi nazionali di mitigazione, da comunicare al momento della ratifica e ogni cinque anni.

I contributi volontari già presentati saranno riconosciuti automaticamente a meno che il rispettivo Paese decida diversamente. Pertanto, l'Accordo di Parigi, a differenza del Protocollo di Kyoto, non ha un annesso vincolante in cui siano definiti gli obblighi di riduzione dei gas serra per le Parti. I contributi vengono, invece, determinati a livello nazionale e in autonomia ma, una volta notificati dal Paese, al momento della ratifica diventano impegni vincolanti per la Parte allo stesso modo degli obblighi del Protocollo di Kyoto.

Ogni contributo nazionale dovrà costituire un avanzamento rispetto agli sforzi precedenti. Inoltre, vengono definite le modalità per allineare le tempistiche dei

contributi di mitigazione. In progressione, i contributi di ogni Paese dovranno coprire tutti i settori dell'economia.

Ai sensi dell'articolo 5, le Parti sono incoraggiate ad attuare azioni volte alla conservazione o aumento degli stock di carbonio degli ecosistemi, incluse le foreste, quale strumento di mitigazione e adattamento, utilizzando gli strumenti già disponibili entro la Convenzione, come il REDD+: si tratta di un dispositivo istituito dalla COP19 di Varsavia nel campo della preservazione delle foreste; dopo sette anni di discussioni, è stato messo a punto il Warsaw Framework for REDD+, un meccanismo sostenuto da un impegno di 280 milioni di dollari di finanziamento da parte di Stati Uniti, Norvegia e Regno Unito, che mira ad attribuire un valore economico al carbonio stoccato nelle foreste e ad incentivare i Paesi in via di sviluppo ad investire in un'ottica di sviluppo sostenibile.

L'articolo 6 istituisce un meccanismo di mercato quale azione di cooperazione allo scopo di ridurre le emissioni di gas effetto serra, alzare gli obiettivi, promuovere lo sviluppo sostenibile, ma nel rispetto dell'integrità ambientale. La prima sessione della Conferenza delle Parti dell'Accordo di Parigi dovrà adottare modalità e procedure per il nuovo meccanismo di mercato.

È stato fissato un obiettivo globale per aumentare la capacità di adattamento, aumentare la resilienza e ridurre vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Tutti i Paesi si devono impegnare ad implementare piani ed azioni di adattamento e a tal fine i Paesi in via di sviluppo riceveranno supporto internazionale. Si riconosce l'importanza di evitare, minimizzare e affrontare le perdite e i danni associati ai cambiamenti climatici (articoli 7 ed 8).

Un altro degli obiettivi fondamentali dell'Accordo è quello di ottenere una trasformazione delle economie rendendo nel lungo periodo tutti i flussi finanziari compatibili con la traiettoria di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (articolo 9).

L'aiuto finanziario sarà fornito dai Paesi industrializzati come continuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, con un'apertura al sostegno volontario fornito da parte degli altri Paesi. Lo sforzo di mobilitazione delle risorse sarà globale e verrà effettuato da parte di tutti i Paesi, con quelli sviluppati che continueranno a guidare, e avverrà mediante una varietà di risorse e strumenti finanziari. Viene dato particolare rilievo alla necessità di bilanciamento del supporto per le azioni di mitigazione e adattamento, riconoscendo per quest'ultimo l'importanza dei fondi pubblici.

Infine, il sistema di trasparenza e, quindi, di reporting e monitoraggio dei flussi finanziari da parte dei Paesi industrializzati ai Paesi in via di sviluppo, viene fortemente rafforzato prevedendo l'invio di informazioni qualitative e quantitative biennali (*ex ante*) relative al supporto finanziario, incluse, se disponibili, proiezioni sui livelli di fondi pubblici verso i Paesi in via di sviluppo, oltre all'invio di informazioni trasparenti e coerenti (*ex post*) sul supporto finanziario fornito e mobilitato mediante fondi pubblici.

L'Accordo esplicita una visione a lungo termine che riconosce l'importanza di rafforzare lo sviluppo ed il trasferimento di tecnologie per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra attraverso l'istituzione di un nuovo quadro di indirizzo per il Meccanismo tecnologico (articolo 10).

È ribadita l'importanza di rafforzare e proseguire le attività di *capacity building* per i Paesi in via di sviluppo. Le Parti devono prendere misure per rinforzare l'educazione, la sensibilizzazione, l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico riguardo i cambiamenti climatici (articoli 11 e 12).

L'Accordo stabilisce, all'articolo 13, un quadro rafforzato per la trasparenza (monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni), che richiede ai Paesi di riferire sui loro progressi nell'attuazione del raggiungimento dei rispettivi piani di mitigazione, dell'adattamento e del supporto finanziario, da sottoporre a revisione indi-

pendente e considerazione multilaterale. Si riconoscono flessibilità per venire incontro alle diverse capacità delle Parti dell'Accordo. Tale sistema è essenziale per monitorare i progressi dei singoli Paesi e per tracciare l'avanzamento verso l'obiettivo collettivo.

Dal momento che i punti di partenza delle Parti sono molto diversi, l'Accordo prevede anche una specifica iniziativa per rafforzare le capacità dei Paesi che lo necessitano, per permettere di costruire le istituzioni e le professionalità tecniche necessarie alla partecipazione graduale da parte di tutte le Parti dell'Accordo al sistema di trasparenza unificato e migliorato.

Particolarmente rilevante è l'articolo 14, che delinea un esercizio di revisione globale: il comma 1 prevede che la Conferenza delle Parti stila periodicamente un bilancio sull'attuazione del medesimo, al fine di valutare i progressi collettivi nel perseguimento degli obiettivi a lungo termine; tale bilancio globale è onnicomprensivo, e viene redatto considerando tutti gli aspetti dell'attuazione dell'Accordo, in spirito di equità e tenendo conto delle migliori conoscenze scientifiche.

Gli articoli da 15 a 19 sono dedicati ai vari organi di amministrazione dell'Accordo di Parigi: l'articolo 15, in particolare, istituisce un meccanismo facilitativo dell'Accordo, costituito da un Comitato di esperti che riferisce annualmente alla Conferenza delle Parti. Il successivo articolo 16 è appunto dedicato alla Conferenza delle Parti, e prevede che in seno ad essa le decisioni adottate in virtù dell'Accordo di Parigi sono prese esclusivamente da chi sia parte del medesimo Accordo.

La Conferenza delle Parti verifica ad intervalli regolari l'attuazione dell'Accordo di Parigi e adotta le decisioni necessarie a promuoverne l'effettiva attuazione. L'articolo 17 concerne il Segretariato della UNFCCC, che esercita anche le funzioni di Segretariato dell'Accordo di Parigi. L'articolo 18, poi, prevede che l'Organo sussidiario di consulenza scientifica e tecnica e l'Organo sussidiario di attuazione istituiti

dagli articoli 9 e 10 della UNFCCC esercitano le proprie funzioni anche nei confronti dell'Accordo di Parigi.

L'entrata in vigore dell'Accordo è prevista il 30° giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti alla UNFCCC, le cui emissioni stimate rappresentino complessivamente almeno il 55 per cento del totale delle emissioni di gas serra a livello globale, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione (articolo 21).

Gli articoli 22-23 prevedono che le disposizioni della UNFCCC in ordine all'adozione di emendamenti e all'adozione ed emendamento di allegati si applichino *mutatis mutandis* all'Accordo di Parigi. L'articolo 24, del pari, prevede che le disposizioni della UNFCCC in ordine alla composizione delle controversie si applichino *mutatis mutandis* anche all'Accordo di Parigi.

L'articolo 25 prevede che nella Conferenza delle Parti ciascuna Parte abbia un voto: tuttavia le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto, nei settori di loro competenza, con un numero di voti pari al numero complessivo dei loro Stati membri che partecipano all'Accordo di Parigi.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario dell'Accordo di Parigi, i cui testi facenti ugualmente fede sono redatti in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola (articoli 26 e 29).

Ricordo che l'Accordo è stato formalmente ratificato dal Consiglio Ambiente dell'UE il 4 ottobre scorso, subito dopo aver ottenuto il consenso del Parlamento europeo.

La decisione di ratifica è stata ufficialmente approvata in tempi strettissimi dal Consiglio dell'UE grazie ad una procedura inedita che lo stesso aveva messo a punto nella riunione straordinaria tenutasi il 30 settembre scorso e che il Parlamento europeo ha avallato a larghissima maggioranza (610 voti a favore) nella mattina del 4 ottobre con quello che è stato considerato un voto storico, a cui hanno assistito il Segretario Generale dell'ONU Ban Ki-

Moon, la Presidente della COP21, la Ministra francese Ségolène Royal, ed il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.

La procedura ha consentito al Consiglio di ratificare l'Accordo a nome dell'UE senza attendere, come altrimenti previsto, che i singoli Stati membri completassero i loro *iter* nazionali. La decisione prevede infatti che questi ultimi procedano alla ratifica simultaneamente all'UE o, qualora non l'avessero ancora fatto, successivamente, purché in tempi brevi. Si tratta però, come espressamente scritto in una Dichiarazione congiunta a firma Consiglio e Commissione approvata assieme alla decisione di ratifica, di una procedura straordinaria applicata solo all'Accordo di Parigi, data la sua importanza storica.

Il disegno di legge, all'articolo 1, comma 1 prevede come di consueto l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il comma 2 prevede che il Governo depositi lo strumento di ratifica dell'Accordo di Parigi unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri, in conformità al disposto dell'articolo 4, paragrafi 16-18 dell'Accordo di Parigi.

L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dell'Accordo di Parigi, mentre l'articolo 3 è dedicato al contributo italiano al *Green Climate Fund* e prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana al Fondo nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, onde contribuire alla prima capitalizzazione del Fondo medesimo.

L'articolo 4 riguarda gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi nazionali quali previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 dell'Accordo di Parigi: tali oneri finanziari saranno autorizzati, una volta definiti a livello europeo, con provvedimenti normativi ad hoc.

La rapidità che sta caratterizzando l'esame di questo importante disegno di legge di ratifica è senz'altro motivata dall'esigenza di assicurare una piena operatività all'Accordo di Parigi, che fissa per la

prima volta una serie d'impegni alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra anche in capo a Paesi finora esclusi, in quanto al di fuori del novero dei Paesi sviluppati. Ciò dovrebbe nel tempo ridurre i differenziali di convenienza per gli investimenti che nei decenni passati hanno accelerato il fenomeno della delocalizzazione produttiva delle aziende italiane.

Ancora più importante è l'impatto potenziale per le aziende italiane che dovrebbe comportare l'insieme degli sforzi per accrescere le capacità dei Paesi meno avanzati nel settore del contenimento delle emissioni e dei relativi controlli. Ciò dovrebbe infatti favorire l'esportazione del *know how* italiano nel settore delle tecnologie verdi, il cui sviluppo ha consentito al nostro Paese, già nel periodo 1990-2013, di conseguire una diminuzione netta delle emissioni di anidride carbonica del 17,4 per cento.

È altresì importante che l'*iter* parlamentare dell'autorizzazione alla ratifica possa concludersi prima della nuova conferenza sui cambiamenti climatici, che si svolgerà a Marrakech dal 7 al 18 novembre prossimi (COP22) e che definirà una serie di azioni in vista dell'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alle considerazioni della relatrice, riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'*iter*.

Carlo SIBILIA (M5S), nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione esaustiva, auspica che la Commissione disponga di tempi congrui per l'esame dei contenuti del disegno di legge in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.15.

ALLEGATO

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
(Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis), accompagnata dalle « Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali » (Allegato I), nonché dalla « Relazione al Parlamento ai sensi della legge n. 243 del 2012, articolo 6, comma 5 (Annesso);

rammentato che l'Ufficio parlamentare di bilancio, con nota del 29 settembre 2016, ha esaminato le previsioni tendenziali del MEF per gli anni 2016 e 2017, sottolineando la presenza di fattori di rischio negativo relativamente alle previsioni tendenziali per gli anni successivi al primo biennio di previsione e che sempre l'UPB, con nota del 3 ottobre 2016, ha trasmesso al MEF rilievi critici sul quadro programmatico 2017, contenuto nella Nota, tra cui la divergenza della dinamica della domanda interna rispetto alle stime dello stesso Ufficio;

acquisiti, conseguentemente, gli elementi forniti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, in occasione dell'audizione svolta in data odierna, da cui è emerso che la più recente stima del Fondo Monetario Internazionale attribuisce all'Italia una crescita dello 0,9 per cento nel 2017, con uno scarto di un decimo di punto percentuale rispetto alle previsioni del Governo italiano;

preso atto, in termini generali, delle stime sull'andamento dell'economia ita-

liana per l'anno in corso che, nel raffronto con il DEF di aprile, registrano l'indebolimento della congiuntura europea ed internazionale, oltre che della domanda interna, e la conseguente necessaria revisione della crescita del PIL per il 2016 dall'1,2 per cento allo 0,8 per cento, in relazione agli andamenti congiunturali della prima parte dell'anno;

osservato che nel nuovo quadro programmatico si evidenzia una crescita del PIL per il 2017 all'1 per cento, superiore di 0,4 punti rispetto all'andamento indicato nel quadro tendenziale della Nota (0,6 per cento), ma comunque inferiore al PIL programmatico previsto dal DEF, dove l'obiettivo di crescita era fissato per il 2017 all'1,5 per cento;

sottolineata l'incidenza del quadro macroeconomico internazionale, segnato da una revisione al ribasso del commercio internazionale, per il 2016 e per il 2017, da cui deve derivare un impegno specifico sui processi di internazionalizzazione del nostro sistema produttivo, anche grazie al Piano straordinario per il *made in Italy* e al Piano nazionale anticontraffazione, nonché anche in relazione alla nuova configurazione, assunta dal maggio scorso, dal Fondo per la crescita sostenibile, che può ora contribuire ai finanziamenti dei programmi d'inserimento sui mercati extra-UE ed alla patrimonializzazione delle piccole e medie imprese esportatrici;

ritenuta pienamente condivisibile la visione di politica economica sottesa alla Nota, orientata a favorire una ripresa degli investimenti come condizione essenziale

per sostenere sia la crescita potenziale nel medio periodo, sia la domanda nel breve termine, approccio che trova ampio consenso nelle sedi delle istituzioni finanziarie internazionali e della *governance* globale, ove si ribadisce che la politica monetaria, la politica di bilancio e le riforme strutturali devono intervenire contemporaneamente ed in modo da sostenersi reciprocamente;

ritenuta, altresì, condivisibile la proposta del Governo di affrontare alcune grandi criticità, come i processi di messa in sicurezza del territorio e la gestione dell'emergenza migratoria, con misure eccezionali che possano contare su risorse aggiuntive e, quindi, anche su interventi in *deficit spending*, al di fuori dei parametri fissati a livello europeo;

considerato anche che la Nota offre un'analisi preliminare degli effetti della *Brexit*, tracciando una serie di scenari previsionali sul sistema di relazioni tra Unione europea e Regno Unito da cui dipenderanno gli effetti di carattere commerciale, finanziario e politico, per l'economia italiana. Se, in generale, gli effetti di medio periodo potranno consistere in una riduzione dei flussi di commercio di beni e servizi, nel lungo periodo tali effetti saranno più dinamici e potranno comportare spinte protezionistiche da parte di diversi Stati membri, connesse alla perdita di consenso sui benefici dell'integrazione europea, che il voto dei cittadini britannici ha evidenziato;

osservato, altresì, che la Nota contiene un richiamo al decreto-legge n. 67 del 2016, recante la proroga delle missioni internazionali relative all'anno 2016, evidenziando che sono state avviate iniziative

di sostegno ai processi di ricostruzione e di stabilizzazione ed è stato disposto uno specifico contributo a sostegno delle forze di sicurezza afgane;

apprezzato che la Nota, in ragione dei segnali di ripresa ancora non pienamente consolidati, prevede ulteriori auspicabili misure di supporto al sistema economico attraverso una combinazione d'interventi sul lato della domanda e dell'offerta aggregate, utilizzando pienamente i margini di flessibilità previsti dall'ordinamento europeo e affermando la necessità di affrontare con misure straordinarie la messa in sicurezza del territorio nazionale e la gestione dei flussi migratori;

sottolineato l'impatto che sulle coperture della manovra avranno interventi di recupero dell'evasione fiscale, preannunciati quest'oggi dal Ministro Padoan, in coerenza con l'impegno del Governo italiano, soprattutto nella presente legislatura, per la sigla di accordi internazionali bilaterali, finalizzati allo scambio di informazioni in materia fiscale, con effetti positivi sulla *voluntary disclosure* e in adeguamento agli standard dell'OCSE sulla fuoriuscita di taluni Paesi dalle black list;

osservato infine che la Farnesina contribuisce, anche grazie alla sua rete di Uffici all'estero, alla crescita economica e della sicurezza del Paese, per cui è da preservarne la funzionalità in termini di adeguate dotazioni di risorse umane e finanziarie, essenziali per la promozione del Paese all'estero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	73
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, concernente acquisizione di una prima <i>tranche</i> di veicoli « Blindo Centauro 2 » e del relativo supporto logistico. Atto n. 339 (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale. Atto n. 340 (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Sui lavori della Commissione relativi alla Nota di aggiornamento del DEF 2016	76
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	77
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 Doc. LVII, n. 4-bis Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	79
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle</i>)	80

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, indi del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a

circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, concernente acquisizione di una prima *tranche* di veicoli « Blindo Centauro 2 » e del relativo supporto logistico.

Atto n. 339.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che il Governo ha trasmesso, in base all'articolo 536, comma 3, lettera *b*) del codice dell'ordinamento militare, ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare, lo schema di decreto re-

cante il programma in esame, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere entro l'8 novembre prossimo. Sul provvedimento è chiamata a esprimersi anche la Commissione Bilancio, che dovrà trasmettere i propri eventuali rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il prossimo 19 ottobre.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, introduce l'esame del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 01/2016, rilevando che questo si riferisce all'acquisizione di una prima *tranche*, costituita da 11 veicoli preserie e 39 veicoli di serie, della piattaforma denominata Blindo Centauro 2, nonché del relativo supporto logistico integrato per la durata di dieci anni.

Osserva, quindi, che il veicolo Blindo Centauro attualmente in servizio non è in grado di operare congiuntamente al più moderno veicolo blindato medio Freccia, in quanto non riunisce gli stessi requisiti minimi di sicurezza, di protezione delle forze, tecnologici e di interoperabilità garantiti da quest'ultimo. I nuovi veicoli Blindo Centauro 2 – che saranno altresì dotati di una torre modulare di nuova concezione, in modo da poter essere impiegati anche nei teatri operativi caratterizzati da un elevato livello di minaccia – raggiungeranno, invece, gli stessi standard tecnologici e capacitivi del VBM Freccia; ciò al fine di poter operare nel quadro delle Brigate Medie digitalizzate previste dal più ampio progetto Forza NEC (*Network Enabled Capability*).

Come precisato nella scheda illustrativa che accompagna lo schema di decreto, l'obiettivo del programma è, dunque, quello di conferire allo strumento militare terrestre la capacità d'impiegare le forze terrestri con maggiori livelli di mobilità, sopravvivenza e protezione rispetto alle forze leggere, così come una maggiore celerità di dispiegamento rispetto a quelle pesanti.

Segnala, quindi, che la suddetta fase rappresenta la prosecuzione naturale del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2011 autorizzato dalla Commissione di-

fesa nella precedente legislatura (atto n. 418) e relativo all'acquisizione di due veicoli prototipali della «Nuova Blindo Centauro 2».

L'avvio del programma, la cui durata è di otto anni, è previsto nel 2016, e la conclusione nel 2023. L'onere è stimato in 530 milioni di euro, di cui 160 milioni a valere sui capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico (MISE) nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), mentre per la restante parte si provvederà tramite le risorse del bilancio della Difesa che si renderanno disponibili a seguito della preventiva rimodulazione o revisione di altre spese. Quanto alla ripartizione dei costi attribuiti a ciascun esercizio finanziario, fa presente che al punto n. 6 del programma è riportata una tabella alla quale rimanda. Al riguardo segnala la corrispondenza del finanziamento pianificato con quanto espressamente indicato nel documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2016-2018.

Conclude manifestando apprezzamento per la maggiore ricchezza rispetto al passato delle puntuali informazioni riportate nella scheda illustrativa sia con riguardo ai profili industriali e alle ricadute economiche ed occupazionali del programma, sia con riferimento al regime contrattuale. In particolare, per quanto riguarda le attività dei settori industriali interessati – che sono principalmente quelli della meccanica e dell'elettronica – si stima che queste possano garantire un volume di circa 700.000 ore di lavoro, oltre ad un indotto di due milioni di ore di lavoro. Quanto alle aziende interessate, si tratta del consorzio cui partecipano Leonardo e Iveco. Inoltre, il costo dei materiali dovrebbe attestarsi a circa 70 milioni di euro, mentre quello relativo alle coforniture e ad altri materiali a circa 135 milioni. Peraltro, la scheda illustrativa precisa che, anche se è prematuro tracciare una previsione sulle prospettive di successo sul mercato internazionale della Blindo Centauro 2, queste sono tuttavia incoraggianti se si guarda ai buoni risultati

ottenuti dalla Blindo Centauro attualmente in servizio che è stato venduto in cospicue quantità.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), premesso che il suo intervento si riferisce sia all'atto in titolo, sia all'atto n. 340, di cui la Commissione avvierà l'esame subito dopo, invita la Commissione a valutare l'opportunità di procedere anche in questa circostanza con la stessa metodologia di lavoro adottata in occasione dell'esame degli ultimi due programmi d'arma sottoposti al suo parere (atti n. 314 e n. 315), vale a dire svolgendo l'audizione informale dei rappresentanti delle aziende interessate alla produzione dei mezzi oggetto dei programmi.

Antonino MOSCATT (PD), pur non ravvisando ragioni di contrarietà rispetto alla proposta del deputato Artini, rileva che l'argomento dovrebbe essere più opportunamente affrontato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, premesso di condividere l'osservazione del deputato Moscatt, manifesta apprezzamento per ogni iniziativa che consenta alla Commissione di approfondire la comprensione dei programmi trasmessi dal Governo, ferma naturalmente la necessità di rispettare i termini per l'espressione del parere.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale.

Atto n. 340.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, avverte che il Governo ha trasmesso, in base all'articolo 536, comma 3, lettera *b*) del codice dell'ordinamento militare, ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare, lo schema di decreto recante il programma in esame, sul quale la Commissione – come per l'atto n. 339 – è chiamata a esprimere il parere entro l'8 novembre prossimo. Anche sul provvedimento in titolo è chiamata a esprimersi la Commissione Bilancio, che dovrà trasmettere i propri eventuali rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il prossimo 19 ottobre.

Daniele MARANTELLI (PD), *relatore*, riferisce che il programma in esame prevede lo studio, la progettazione e la qualifica di tre velivoli pre-serie, in configurazione operativa iniziale (IOC – *Initial Operational Capability*), di un nuovo elicottero da esplorazione e scorta (EES), destinato a sostituire gli attuali elicotteri Agusta Westland AW-129.

Fa presente, quindi, che attualmente, nell'Esercito italiano, sono in servizio 48 elicotteri da esplorazione e scorta AW-129, la cui progressiva dismissione per fine vita operativa è stata programmata a decorrere dal 2020. La loro configurazione è, infatti, ormai saturata dai successivi aggiornamenti e sono affetti da crescente obsolescenza, oltre che dall'inevitabile logorio derivante dall'intensivo impiego operativo.

Sottolinea, poi, che nella relazione illustrativa che correda l'atto del Governo si afferma che la disponibilità di Elicotteri da Esplorazione e Scorta (EES) moderni ed efficienti costituisce un requisito irrinunciabile per operare con successo negli attuali scenari operativi caratterizzati da avversari ibridi che impiegano sempre più frequentemente equipaggiamenti e procedure tipici delle forze convenzionali. L'obiettivo del presente programma è pertanto quello di assicurare la continuità di tale fondamentale capacità attraverso lo sviluppo e l'acquisizione di una piattaforma da esplorazione e scorta con prestazioni notevolmente superiori rispetto alla piattaforma attuale in termini di so-

pravvivenza, capacità di ingaggio, connettività digitalizzata, autonomia, proiettabilità, capacità di simulazione di volo e di missione. Inoltre, verrà soddisfatta anche l'esigenza di disporre di piattaforme dotate di maggiore autonomia e capacità di carico (inteso come carburante, munizionamento e sistemi d'arma), di una motorizzazione più performante e di un livello di connettività digitale tale da garantire l'interoperabilità con tutti gli assetti militari terrestri, navali ed aerei, nazionali e NATO, anche in ambiente net-centrico.

L'onere del programma, la cui durata prevista va dal 2016 al 2025, è stimato in 487,06 milioni di euro, gravanti per intero sui capitoli di bilancio del Ministero dello sviluppo economico (MISE), nell'ambito delle risorse recate dalla tabella E della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). La ripartizione dei costi per ciascun esercizio finanziario è illustrata in un dettagliato cronoprogramma che precisa, altresì, che il programma pluriennale prevede, per questa prima fase, la produzione di un elicottero prototipo non consegnabile, la produzione di 3 elicotteri pre-serie e l'omologazione di una macchina basica con una configurazione operativa limitata. Al riguardo, segnala la corrispondenza del finanziamento pianificato con quanto espressamente indicato nel documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2016-2018.

Le fasi successive del programma – per le quali si dovranno a tempo debito prevedere apposite risorse – prevedono lo sviluppo e qualifica dei 3 elicotteri pre-serie per raggiungere la capacità operativa finale FOC (*Final Operational Capability*) e la produzione di 45 elicotteri di serie.

I settori dell'industria nazionale interessati al programma sono prevalentemente quelli aerospaziale, meccanico, dell'elettronica e, più in generale, dell'alta tecnologia nonché della ricerca e sviluppo. I ritorni industriali stimati solo per questa fase del programma prevedono di impegnare la divisione Elicotteri di Leonardo per un volume di circa 3,1 milioni di ore lavoro complessive e la *supply-chain* di

Leonardo Elicotteri per circa 900 mila ore complessive. È altresì previsto il coinvolgimento, a supporto del programma, di oltre 200 realtà nazionali esterne a Leonardo Elicotteri. Per le fasi successive si possono prevedere un volume di ore e un impegno di risorse annuo analoghi a quelli della prima fase.

Conclude rilevando che, come sottolineato dal Governo, la positiva conclusione dello sviluppo del nuovo velivolo è in grado di collocare l'industria nazionale in posizione di vantaggio sul mercato europeo ed internazionale con concrete possibilità di realizzare ottime opportunità di collaborazione e vendita.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione relativi
alla Nota di aggiornamento del DEF 2016**

Michele PIRAS (SI-SEL) manifesta la contrarietà del proprio gruppo ad anticipare ad oggi la conclusione dell'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016.

Osserva, infatti, che tale anticipazione non consente ai gruppi di disporre di tempo sufficiente per valutare i chiarimenti che saranno resi dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'audizione prevista per questa sera davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, né di attendere le nuove valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Chiede, pertanto, che l'espressione del parere della Commissione Difesa avvenga nella seduta già prevista per domani, assicurando fin d'ora l'impegno del proprio gruppo a contenere al massimo i tempi della discussione. Conclude preannunciando che, se la Commissione si riunisse questa sera, il proprio gruppo non prenderà parte ai lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, chiarisce che la decisione di anticipare la votazione del parere alle 21.30 di questa sera è funzionale ad assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori. Fa presente infatti che nella giornata di domani potrebbe non esserci il tempo per una compiuta discussione in quanto la Commissione Bilancio è convocata per concludere il proprio esame alle 13.30 e attende i pareri di tutte le altre Commissioni. Dopo aver evidenziato che le altre Commissioni di settore nella pressoché totalità si sono già espresse, osserva che l'anticipazione della votazione non è in contrasto con la richiesta di attendere l'audizione del ministro Padoan, avanzata dai gruppi di opposizione nell'ultima seduta, atteso che quest'audizione sarà svolta alle ore 20 di oggi. Sottolinea inoltre che l'anticipazione dell'espressione del parere non comporta alcuna compressione del dibattito in Commissione, atteso che questa ha già tenuto fino a questo momento tre sedute di esame sulla Nota, senza che ci siano stati interventi sui profili di sua competenza.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 21.30.

Sulla pubblicità dei lavori

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 Doc. LVII, n. 4-bis Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2016.

Salvatore PICCOLO, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Luca FRUSONE (M5S) esprime un giudizio complessivamente negativo sulla Nota in esame, rilevando come le stime del Governo si siano sempre dimostrate alla prova dei fatti troppo ottimistiche. Quanto agli aspetti di più stretta competenza della Commissione Difesa, evidenzia che permangono i contrasti tra le previsioni della legge n. 244 del 2012, la cosiddetta legge per la revisione dello strumento militare, e le linee dettate nel Libro bianco per la difesa e la sicurezza. In particolare, rileva che l'obiettivo tendenziale di una riduzione della spesa per il personale militare prescritto dalla citata legge n. 244 è ancora disatteso, considerato che la percentuale della spesa per il personale militare rispetto al bilancio della difesa risulta ancora in crescita. Sottolinea, poi, come nella Nota di aggiornamento vi siano anche aspetti condivisibili. Ad esempio, il suo gruppo ritiene necessari investimenti significativi per potenziare la sicurezza e la capacità di difesa cibernetica del Paese, ma di questo non c'è traccia nella Nota in esame. È invece un tema sul quale serve una riflessione approfondita e un balzo in avanti del Paese. Rileva poi criticamente il fatto che importanti spese di investimento della Difesa siano a valere su stanziamenti del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, come i due programmi di

armamento di cui agli atti del Governo n. 339 e n. 340 di cui la Commissione ha iniziato l'esame oggi. Ritiene ingiustificato e insensato prevedere spese per la difesa a valere sulle risorse di un Ministero diverso da quello della difesa: una scelta che si spiega solo con la volontà di far apparire le spese del Ministero della difesa in diminuzione o comunque basse, laddove le spese per investimenti della difesa sono invece consistenti. Non ritiene d'altra parte che si tratti di investimenti utili allo sviluppo economico del Paese, come dimostra il fatto che non danno mai i risultati attesi in termini di ritorno occupazionale. Per tutte queste ragioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo soddisfazione per il fatto che, pur con una seduta ad ora relativamente tarda, si sia potuto concludere il lavoro in

modo sereno e andando incontro alle richieste dei gruppi di opposizione di attendere l'audizione del ministro dell'economia e delle finanze.

Dino Secco (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e favorevole sulla proposta di parere alternativa, ove questa fosse posta in votazione. Andrea CAUSIN (AP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che la proposta di parere alternativa sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 21.35.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4-bis Allegato I e Annesso).**

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),
esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 con l'annesso e gli allegati;

rilevato che nella relazione del Ministero della difesa sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, allegata alla Nota di aggiornamento, si auspica un intervento incrementativo delle quote assegnate all'amministrazione della Difesa, al fine di porre in essere un parziale riequilibrio delle compressioni di bilancio subite dal Dicastero;

rilevato, altresì, che la relazione del Ministero dello sviluppo economico sulle

spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali pone a sua volta in evidenza il mancato rifinanziamento della legge n. 237 del 1993, concernente misure agevolative per le imprese produttrici di materiali di armamento che realizzano programmi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva, e che il Ministero stesso ritiene opportuno un rifinanziamento della norma almeno per l'anno 2016, al fine di soddisfare le istanze pervenute nel corrente esercizio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4-bis Allegato I e Annesso).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO
DEL MOVIMENTO 5 STELLE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, con relativi Allegato I e Annesso,

considerato che:

la Nota evidenzia il sostanziale fallimento delle politiche economiche attuate dal Governo Renzi rimodulando gli indici di finanza pubblica, a causa di un ritmo insoddisfacente della ripresa, nonostante nell'area euro si continua a beneficiare di condizioni monetarie e finanziarie molto accomodanti;

il deficit, previsto nella misura del 2,3 per cento nel DEF 2016, si attesta al 2,4 per cento, per scendere al 2 per cento nel 2017;

il DEF 2016 aveva già corretto il deficit per il 2017 a -1,8 per cento rispetto a -0,8 per cento della Nota al DEF 2015;

con la presente Nota, in seguito alla mancata crescita del PIL nel 2016, nella misura prevista nel DEF 2016, si registra un ulteriore peggioramento per il prossimo anno pari allo 0,2 per cento;

alla luce del quadro sopra descritto, si ritiene che il Governo con la presente Nota adotti proiezioni troppo ottimistiche per la crescita del PIL nel 2017, valutata nell'1 per cento, rispetto all'1,4 per cento previsto nel DEF 2016, all'1,3 nel 2018 e all'1,2 per cento nel 2019, ossia 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni del DEF 2016;

il tendenziale di crescita del PIL sarebbe di 0,6 punti percentuali, ma con le misure di sostegno che il Governo intende adottare, si ritiene di poter avere una crescita programmatica dell'1 per cento;

l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) ha valutato il documento ed espresso un esito non positivo del processo di validazione del quadro programmatico 2017 e, in particolare, delle stime di crescita del PIL per il prossimo anno, sia in termini reali che nominali: stime, che appaiono contrassegnate da un eccesso di ottimismo. Le valutazioni effettuate dal panel UPB, del quale fanno parte – oltre a UPB – CER, Prometeia e REF ricerche, portano inoltre a ipotizzare rilevanti scostamenti in eccesso della crescita reale e nominale anche per il 2018;

le dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, in audizione presso le Commissioni Bilancio, secondo cui il Governo ha scelto di non conformarsi alle valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) come previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 243 del 2012, sostenendo che l'UPB e anche gli altri previsori non hanno, ad oggi, tutte le informazioni necessarie per poter valutare gli impatti macroeconomici delle misure che saranno comprese nella prossima legge di bilancio, appaiono molto gravi sotto il profilo del corretto funzionamento dell'istituzioni e segnatamente del ruolo di controllo ed indirizzo politico che la Costituzione assegna al Parlamento;

la nota di aggiornamento del DEF 2016, nelle parti di competenza della IV Commissione Difesa, richiamando i dettami del Libro bianco e della legge n. 244 del 2012, evita di mettere in evidenza la crescente contraddizione tra i due testi, con previsioni e tabelle di marcia di attuazione della riforma della Difesa che non stanno avvenendo nella realtà. Manca totalmente una visione tesa a ridimensionare sul serio le spese militari a partire dalla totale assenza di ogni taglio nei sistemi d'arma più costosi (come gli F35) e a contrastare e prevenire i fenomeni di corruzione nei grandi programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma (a cominciare dalla cosiddetta legge navale), nonché alle gare di appalto oggetto di diverse inchieste giudiziarie che stanno coinvolgendo una parte dei vertici delle Forze armate;

la Nota dà conto del decreto-legge n. 67 del 2016, recante la proroga delle missioni internazionali relative all'anno 2016, che viene citato tra i principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nei mesi successivi alla presentazione del DEF 2016. In tale contesto normativo, la Nota evidenzia in buona parte il coinvolgimento italiano nello scenario afghano (che dura con risultati negativi da ormai 14 anni) e tace le implicazioni del nuovo fronte di conflitto e di tensione aperto con la nuova missione in Libia;

anche in considerazione delle crescenti minacce terroristiche, il Governo ha sì varato un pacchetto di provvedimenti in materia di sicurezza volti a rafforzare le infrastrutture materiali e immateriali a disposizione delle Forze armate, ma questi appaiono ancora oggi, rispetto alla minaccia, insufficienti;

in particolare, nella Tabella del cronoprogramma delle riforme, viene dato conto della avvenuta realizzazione del Piano nazionale Difesa e sicurezza (*cyber security*, sistemi d'arma, di polizia) di cui alla legge di stabilità per l'anno 2016 (legge n. 208 del 2015), ma si ignora se tale piano stia realmente producendo risultati;

la Nota dà poi conto dell'adozione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha previsto l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni in via principale nell'Arma dei carabinieri, assorbimento che rischia di avere pesanti conseguenze negative nella lotta ai crimini ambientali nonché segnalare un processo di militarizzazione dei corpi di polizia civile che contrasta con la tendenza opposta che si sta osservando nell'Unione europea,

esprime

PARERE CONTRARIO

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>).	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

C. 2664-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che la proposta di legge in titolo affronta il problema dei furti di rame e di altro materiale che viene sottratto a infrastrutture pubbliche intervenendo sia sul codice penale che sul codice di procedura penale. In particolare, segnala che l'articolo unico della predetta proposta di legge, inserendo nel codice penale un nuovo articolo 624-*ter*, rende il furto di rame autonoma fattispecie di reato, in tal modo sottraendo la determinazione della pena da parte del giudice al bilanciamento delle circostanze. Non ravvisandosi profili di carattere finanziario, propone pertanto di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta del relatore di esprimere nulla osta sul testo del provvedimento in esame, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché l'ulteriore emendamento 1.100 della Commissione. Con specifico riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo aggiuntivo Burtone 1.050, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale finalizzato a rendere tracciabile il rame, dall'acquisto allo smaltimento, su tutto il territorio nazionale. Osserva che le restanti proposte emendative contenute nel citato fascicolo n. 1 nonché l'ulteriore emendamento 1.100 della Commissione non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime nulla osta sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché sull'ulteriore emendamento 1.100 della Commissione, in quanto privi di effetti sul piano finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere nulla osta sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché sull'ulteriore emendamento 1.100 della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del disegno di legge.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la relazione tecnica imputa specificatamente gli oneri da essa indicati agli articoli 7 e 11 dell'Accordo. Peraltro non appare chiaro, a suo avviso, se ciò possa esaurire gli effetti potenziali di maggiore spesa per gli Stati UE, quali ad esempio quelli riconducibili agli articoli 7, 9 e 28 dell'Accordo. In proposito, ritiene opportuno un chiarimento anche al fine di verificare se si tratti di fattispecie rientranti in quelle cui si potrà eventualmente far fronte con apposito provvedimento legislativo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, introdotto dal Senato.

In merito all'articolo 20, paragrafo 1, dell'Accordo, fa presente che la relazione tecnica afferma che le minori entrate conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti degli Stati contraenti dell'Africa centrale trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese, determinando quindi la neutralità del meccanismo per i saldi di finanza pubblica. Pur evidenziando che non sono forniti i dati volti a suffragare tale compensatività, non formula osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che i relativi importi assumano carattere trascurabile, come indicato per gli effetti in termini di IVA.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma

1, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 7, paragrafi 3 e 4, ed 11 dell'Accordo, valutato in 17.504 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017, che reca le necessarie disponibilità. In proposito, segnala preliminarmente che, con riferimento all'onere per l'anno 2015 previsto dal testo originario del disegno di legge di ratifica, il provvedimento è stato incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ciò nonostante, a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge di ratifica nel corso dell'esame presso il Senato, la decorrenza dell'onere è stata differita a far data dall'anno 2016, senza peraltro coerentemente riferire al triennio 2016-2018 lo stanziamento del citato Fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura. In tale quadro, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame è già stato approvato dal Senato, ritiene che la clausola di copertura finanziaria possa comunque considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo al citato Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017 debba intendersi riferito al bilancio triennale 2016-2018, in relazione alla copertura dell'onere da sostenere a decorrere dal medesimo anno 2016. Sul punto è comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, che reca un'apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rammenta che la legge n. 163 del 2016 ha di recente intro-

dotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. Rileva che, in tale quadro, la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge può comunque ritenersi coerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'economia e delle finanze. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che, come già evidenziato, il provvedimento è stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che agli eventuali oneri per gli Stati appartenenti all'Unione europea derivanti da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo, quali ad esempio quelli riconducibili agli articoli 7, 9 e 28 del medesimo Accordo, si potrà eventualmente far fronte con apposito provvedimento legislativo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, introdotto dal Senato.

Rileva inoltre che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le minori entrate conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti degli Stati contraenti dell'Africa centrale, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, dell'Accordo trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese, con ciò determinando la neutralità del meccanismo per i saldi di finanza pubblica, trattandosi comunque di importi che assumono carattere trascurabile.

Fa presente che, con riferimento all'onere per l'anno 2015 previsto, all'articolo 3, comma 1, dal testo originario del disegno di legge di ratifica, il provvedimento è stato incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ciò nonostante, a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge di ratifica nel corso dell'esame presso il Senato, la decorrenza dell'onere è stata differita a far data dall'anno 2016, senza peraltro coerentemente riferire al triennio 2016-2018 lo stanziamento del citato Fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura. In tale quadro, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame è già stato approvato dal Senato, osserva che la clausola di copertura finanziaria può comunque considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo al citato Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017 debba intendersi riferito al bilancio triennale 2016-2018, in relazione alla copertura dell'onere da sostenere a decorrere dal medesimo anno 2016.

Per quanto concerne la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame, rammenta che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. In tale quadro, conferma che la predetta clausola di salvaguardia può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009. In particolare, essa riveste un

carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'economia e delle finanze. Assicura peraltro che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, conviene circa l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3945 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli eventuali oneri per gli Stati UE derivanti da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo, quali ad esempio quelli riconducibili agli articoli 7, 9 e 28 del medesimo Accordo, si potrà eventualmente far fronte con apposito provvedimento legislativo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, introdotto dal Senato;

come evidenziato dalla relazione tecnica, le minori entrate conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti

degli Stati contraenti dell’Africa centrale, prevista all’articolo 20, paragrafo 1, dell’Accordo trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese, con ciò determinando la neutralità del meccanismo per i saldi di finanza pubblica, trattandosi comunque di importi che assumono carattere trascurabile;

con riferimento all’onere per l’anno 2015 previsto, all’articolo 3, comma 1, dal testo originario del disegno di legge di ratifica, il provvedimento è stato incluso nell’elenco degli slittamenti previsto dall’articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

ciò nonostante, a seguito delle modifiche apportate al disegno di legge di ratifica nel corso dell’esame presso il Senato, la decorrenza dell’onere è stata differita a far data dall’anno 2016, senza peraltro coerentemente riferire al triennio 2016-2018 lo stanziamento del citato Fondo speciale di parte corrente utilizzato a copertura;

in tale quadro, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la clausola di copertura finanziaria possa comunque considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo al citato Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017 debba intendersi riferito al bilancio triennale 2016-2018, in relazione alla copertura dell’onere da sostenere a decorrere dal medesimo anno 2016;

la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all’articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;

in tale quadro, la clausola di salvaguardia prevista all’articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009;

in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell’intero stato di previsione del competente Ministero dell’economia e delle finanze;

peraltro, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;

tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno mantenere l’attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l’8 luglio 2013.

C. 3942 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono quantificati in euro 15.104 annui e sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui agli articoli 3 ed 8 dell'Accordo. In merito a tale stima, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che trovino attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo, e tenuto conto che, in base a quanto indicato dalla relazione tecnica, ad eventuali spese « notevoli o straordinarie » si farà fronte mediante idonea iniziativa legislativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo, valutati in euro 14.904 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 200 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rammenta che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole

di salvaguardia medesime. In tale quadro, la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi coerente, a suo avviso, con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI ricorda che, come sopra evidenziato anche in relazione al disegno di legge di ratifica iscritto al precedente punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. In tale quadro, conferma che la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 3, comma 2, può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge

n. 196 del 2009. Essa, in particolare, riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'economia e delle finanze. Chiarisce peraltro che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, conviene circa l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3942 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;

in tale quadro, la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente

con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009;

in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'economia e delle finanze;

peraltro, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;

tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40 e dalle 21.50 alle 21.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF)
(Svolgimento e conclusione) 89

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis,
Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 90

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza
del vicepresidente Paolo PETRINI.*

La seduta comincia alle 13.05.

**Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori
finanziari e creditizi e clientela.**

**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione
nazionale promotori finanziari (ANASF).**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Maurizio BUFI, *Presidente dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele PESCO (M5S) e Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), ai quali risponde Maurizio BUFI, *Presidente dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF)*.

Paolo PETRINI, *presidente*, ringrazia il dottor Bufi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

*Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza
del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

La seduta comincia alle 13.45.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che, secondo quanto indicato per le vie brevi dalla Commissione Bilancio, il parere sulla Nota di aggiornamento dovrà essere espresso entro le ore 14,30 di domani.

Federico GINATO (PD), *relatore*, si riserva di formulare, nella mattinata di

domani, una proposta di parere sulla Nota di aggiornamento, la quale sarà trasmessa informalmente, via *e-mail*, a tutti i componenti della Commissione.

Informa quindi che nella giornata odierna, alle ore 20, le Commissioni Bilancio di Camera e Senato procederanno all'ulteriore audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 13,30 di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbroolini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>). .	91
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	96

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 10.20.

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.

Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbroolini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno MOLEA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Considerando che lo scopo dei provvedimenti è la tutela dei minori presso le sedi della prima infanzia e delle persone ricoverate in strutture e che tale iniziativa legislativa è stata promossa prevalentemente a seguito di episodi di cronaca, avvenuti all'interno di asili nidi o scuole dell'infanzia, rappresenta che, la Presidente Piccoli Nardelli ha dato comunicazione alla Presidente della Camera dei deputati e ai presidenti delle Commissioni riunite in sede referente, che la Commissione Cultura intende esprimersi sia sul testo unificato adottato quale testo base dalle Commissioni riunite I e XI, sia sul testo risultante dall'eventuale approvazione di emendamenti, che dovrebbe essere trasmesso entro la giornata di domani. Ricorda che su questa tempistica i rappresentanti dei gruppi hanno concordato nella giornata del 6 ottobre.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, è grata alla Presidente della Commissione per aver rivendicato il forte interesse della Commissione cultura sul

provvedimento. Ricorda, quindi, che il testo unificato, sul quale la Commissione è chiamata a esprimersi, è stato adottato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro nella seduta del 28 settembre 2016 e si compone di 5 articoli. Data la delicatezza della materia trattata, preannuncia che si soffermerà dapprima sul contenuto del testo per illustrarlo, quindi esporrà alcune considerazioni di ordine sia generale, sia specifico.

Nel merito, l'articolo 1 individua come finalità della legge quella di innalzare il livello della tutela penale dei minori affidati a strutture per l'infanzia e delle persone residenti in strutture assistenziali per anziani e disabili. L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo in materia di valutazione e formazione del personale di entrambe le tipologie di strutture indicate. Per realizzare la finalità della legge, l'articolo 3 prevede la possibilità di installare negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia sistemi di videosorveglianza volti a vigilare sull'operato di docenti ed educatori. Tale possibilità è subordinata all'accordo delle organizzazioni sindacali e, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, alle determinazioni dell'Ispettorato del lavoro; mentre le modalità di funzionamento dei sistemi di videosorveglianza sono rimesse a un provvedimento dell'autorità Garante per i dati personali. Sottolinea che il testo non specifica su istanza di chi la possibilità può essere esperita, ma si limita a precisare che le immagini sarebbero criptate e a disposizione della polizia giudiziaria e del pubblico ministero. L'articolo 4 attribuisce al Governo l'obbligo di trasmettere al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, che dia conto anche dei dati relativi ai reati commessi e ai relativi procedimenti giudiziari. L'articolo 5, infine, pone la clausola di invarianza finanziaria a carico del pubblico erario.

Quanto alle considerazioni espresse dai soggetti ascoltati durante la fase conoscitiva presso le Commissioni riunite I e XI, rileva la contrarietà o, comunque, le per-

plexità largamente prevalenti dei soggetti escussi durante le audizioni. Segnala, comunque, che molti di essi hanno evidenziato il possibile valore deterrente delle videocamere senza, però, disporre di dati certi.

Passa quindi a esporre le altre considerazioni accennate in apertura, a cominciare dall'articolo 5. La previsione ivi contenuta comporta che il costo delle telecamere ricadrebbe interamente sulle istituzioni scolastiche o sulle famiglie, con ciò rischiando, per un verso, di aggravare le già precarie condizioni di equilibrio economico delle scuole e, per altro verso, di rendere esperibile in concreto la possibilità offerta dalla norma nelle sole scuole frequentate da figli di famiglie abbienti, poiché le altre non potrebbero permetterselo. Ricorda poi, in via generale, che la videosorveglianza è uno strumento tipicamente rivolto a situazioni di rischio e alla stringente necessità di garantire la sicurezza di persone e cose, che per esperienza sono esposte ad abuso o violenza. Sotto questo profilo, sebbene si siano verificati ripetuti episodi di cronaca che hanno visto oggetto di maltrattamenti i minori affidati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è innegabile che situazioni analogamente rischiose coinvolgano realtà del tutto diverse: pensa, ad esempio, al buon andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione, rispetto all'endemico fenomeno della corruzione nei pubblici uffici; oppure alla sicurezza pubblica di numerose città italiane, con riguardo a fenomeni di tipo malavitoso. Ritiene, pertanto, che auspicare la videosorveglianza come mezzo di controllo preventivo e generalizzato, a prescindere da situazioni reali, di indizio o di sospetto, ma solo in ragione del presunto pericolo di reati, sia una misura eccessiva, che – altrimenti – dovrebbe essere invocata in modo sistematico anche in tutti gli altri casi di rischio potenziale (sotto questo profilo, trova particolarmente efficace il rilievo del generale dei carabinieri Maruccia, secondo cui « *per quanto partecipata ai soggetti ripresi, l'acquisizione dei filmati viene anticipata a un momento in cui la*

commissione di un reato è solo astrattamente possibile». L'approccio della legge appare, dunque, in aperto contrasto con i principi della Costituzione repubblicana, che pone la persona e i suoi diritti inviolabili (articoli 2, 3, secondo comma, 13 e 14) al centro dell'elaborazione giuridica, chiamando in causa i poteri preventivi e repressivi dello Stato solo in casi enumerati e per motivate circostanze specifiche. Se così non fosse, la dignità della persona sarebbe sottoposta a ingiustificato sacrificio ed è proprio ciò che la nostra Carta fondamentale intende scongiurare.

In conclusione, espone due considerazioni specifiche, legate alla funzione e alla percezione della scuola, settore di diretta competenza della Commissione e che, pertanto, merita un'attenzione particolare. Anzitutto, l'equiparazione per legge di ambienti educativi e formativi a luoghi ritenuti, a priori, teatro di illeciti penali costituirebbe la negazione stessa della natura della scuola e del patto educativo che in essa si stringe. Inoltre, i principi di attitudine e competenza professionale di docenti ed educatori sono già oggetto della delega contenuta nella legge n. 107 del 2015 in ordine allo *zero-sei*, cui peraltro l'articolo 2 del testo in esame fa espresso riferimento. Date l'esistenza e l'attuazione di tale previsione legislativa, ritiene che essa sia sufficiente a far fronte ai problemi posti dalla proposta in esame. In questo contesto, risulta quindi che solo plessi scolastici privati, con spese a proprio carico, hanno in taluni casi provveduto a dotare le aule della scuola dell'infanzia di telecamere a circuito chiuso. Nasce dunque l'esigenza – anche per ribadire a livello di principio quel che si è appena detto – di regolare in modo chiaro ed efficace a che condizioni e con quali limiti l'attività di videosorveglianza possa essere eseguita. Sotto questo aspetto, occorre che il testo base adottato dalle Commissioni riunite sia profondamente rivisto, in maniera tale da essere ispirato alle seguenti linee guida: l'articolo 1, inerente alle finalità della legge, dovrà essere riformulato nel senso di chiarire che il testo normativo è volto a regolare in modo stringente le

possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, nel rispetto, da un lato, del patto educativo per quel che concerne asili nido e scuole dell'infanzia e, per l'altro, dell'alleanza terapeutica nel caso di strutture socio-assistenziali; l'articolo 3 dovrà inere alla regolamentazione dell'uso delle videocamere, vietando categoricamente l'uso delle *web-cameras* e prevedendo il rinvio a un decreto ministeriale rispettivamente del Ministero dell'istruzione e della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; la disciplina contenuta nella legge dovrà anche offrire indicazioni precise circa il coinvolgimento e il consenso delle famiglie rispetto alle tecniche di ripresa, nonché circa i percorsi di verifica di idoneità dei docenti e educatori, prevedendo altresì il ricollocamento del personale cosiddetto in *burn-out*.

Ferdinando ADORNATO (AP) sottoscrive totalmente quanto affermato dalla relatrice. L'approvazione di questo provvedimento decreterebbe la resa del mondo della scuola di fronte ad episodi di cronaca isolati. È innegabile che oggi ci sia una maggior diffusione di alcuni comportamenti a rischio, che riflettono i numerosi cambiamenti in atto nella società. Le telecamere però non costituiscono la soluzione: bisogna piuttosto intensificare le verifiche sull'attitudine e sull'idoneità all'insegnamento dei docenti. La scuola non può diventare un ambiente di cui avere paura: gli «occhi dello Stato» devono essere gli insegnanti e le famiglie, non le telecamere. Altrimenti sarebbe come alzare bandiera bianca sul tetto di ogni edificio scolastico.

Maria COSCIA (PD) è grata anch'ella alla Presidente della Commissione per aver dato l'opportunità di formulare un parere anche prima dell'esame degli emendamenti al provvedimento da parte delle Commissioni cui è stata data la competenza primaria. Si associa alle considerazioni espresse dal collega Adornato, in merito alla necessità di non negare l'evidenza di un fenomeno sociale che deve essere combattuto e del quale è respon-

sabile tutta la società. L'installazione di telecamere però non offre la giusta soluzione, né costituisce un deterrente efficace: servirebbe unicamente ad avvilire il rapporto sincero e costruttivo su cui si basa il patto formativo tra scuola e famiglie. Comunica che il Gruppo PD ha presentato emendamenti al testo in esame presso le Commissioni referenti. Sottolinea l'importanza, già discussa nel corso dell'esame della legge 107 sulla «buona scuola», di verificare in modo serio e periodico l'attitudine degli insegnanti. Evidenzia l'aspetto del vuoto normativo circa l'utilizzo di telecamere, già in atto in alcune scuole private, che rende impellente una regolamentazione. Questa non deve costituire un incentivo alla diffusione delle videocamere, ma deve porre limiti al loro utilizzo. Ricorda che non sono solo i lavoratori a dover essere tutelati: deve essere protetta soprattutto la dignità dei minori e degli adulti ricoverati nelle strutture sanitarie, che devono assicurare riservatezza. Conclude, mettendo in guardia la Commissione dall'assumere istanze e pulsioni che promanano da settori dell'opinione pubblica quali indicatori esclusivi dell'indirizzo politico. A problemi complessi occorre rispondere con soluzioni ben calibrate.

Gianluca VACCA (M5S) riconosce la delicatezza dell'argomento e fa presente che anche il Gruppo M5S ha presentato emendamenti al testo. Condivide i pericoli individuati dalla relatrice ai quali ritiene di dover aggiungere quello legato alla registrazione di enormi quantità di immagini, potenziale preda di pirati informatici e di pedofili che agiscono sul *web*. Ritiene, peraltro, di non condividere neanche il fine deterrente delle telecamere, tenuto conto che alcuni comportamenti potrebbero continuare ad essere messi facilmente in atto al di fuori dello spettro della ripresa visiva. Quanto poi al controllo a distanza dei lavoratori, ritiene che i timori della relatrice siano tardivi, posto che è stato proprio il Governo Renzi, con il *Jobs Act*, ad allargarne le maglie. E ancora: si rallegra che la collega Malpezzi si accorga

ora del problema della discriminazione economia tra le scuole, secondo l'ubicazione territoriale e la composizione reddituale delle famiglie. Forse sarebbe il caso di nutrire le stesse preoccupazioni a proposito dei contributi volontari imposti alle famiglie medesime.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, in merito all'aspetto della conservazione del materiale registrato, precisa che è previsto un apposito provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e che, comunque, tale considerazione può senz'altro essere inclusa nel parere. Quanto alla presunta introduzione nel *Jobs Act* di forme di controllo dei lavoratori, sottolinea che la previsione normativa è circoscritta unicamente alla verifica di un corretto utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. L'attenzione posta, invece, sul problema dei costi è legata in massima parte alla volontà di evitare che l'offerta educativa inneschi una sorta di competizione tra scuole, facendo apparire più appetibile quella che propone l'utilizzo di telecamere.

Umberto D'OTTAVIO (PD) si associa a quanto affermato dal collega Adornato e sostiene di non vedere il rischio di una concorrenza tra scuole, considerato che alla base dell'offerta delle scuole private non esiste alcun accordo sindacale e le famiglie pagano per quel che richiedono. Non sente il bisogno di un provvedimento come quello di cui si discute oggi, anche perché rincorrere le emozioni di taluni gruppi di famiglie può costituire una deriva pericolosa in quanto, non sempre, le soluzioni da loro proposte hanno un valore educativo che tiene conto della complessità dei problemi.

Gianluca VACCA (M5S) concorda con quanto affermato dal collega D'Ottavio circa la considerazione che spesso emergono richieste dettate dall'esasperazione o da una forte emotività, senza un'adeguata riflessione sul bene collettivo.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relattrice*, rimarca che, sia nella relazione che ha svolto, sia nell'articolo 2 del testo si fa espresso riferimento a quanto già previsto nella legge n. 107 del 2015 in merito alla necessità di verificare l'attitudine e la competenza professionale dei docenti con compiti educativi nell'età da 0 a 6 anni, che non deve intendersi come una verifica delle conoscenze, quanto piuttosto dell'idoneità. Le previsioni della legge 107 vanno pertanto proprio nella direzione

testé indicata dai colleghi che sono intervenuti. Alla luce del dibattito svolto, formula una proposta di parere favorevole con condizioni che viene distribuita (*vedi allegato*).

Bruno MOLEA (SCpI), *presidente*, la mette ai voti.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 11.20.

ALLEGATO

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili (Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura,

visto il testo unificato delle proposte di legge 261 e abbinate, adottato nella seduta delle Commissioni riunite I e XI del 28 settembre 2016;

considerato che:

nell'articolo 1 si dichiara che la finalità della legge sarebbe quella di innalzare il livello della tutela penale dei minori affidati a strutture per l'infanzia e di persone residenti in strutture assistenziali. Si specifica, infatti, che lo scopo della legge è di « *prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati* »;

a tal fine – nell'articolo 3 – si prevede la possibilità di installare nelle aule degli asili nido e delle scuole dell'infanzia telecamere a circuito chiuso per sorvegliare l'operato dei docenti e degli educatori. Tale possibilità sarebbe subordinata all'accordo delle organizzazioni sindacali e poi, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, alle determinazioni dell'Ispettorato del lavoro; e le modalità di funzionamento dei sistemi di videosorveglianza sarebbero comunque rimesse a un provvedimento dell'autorità Garante per i dati personali;

il testo non specifica su istanza di chi la possibilità può essere esperita. Vi si precisa solo che le immagini sarebbero criptate e a disposizione della polizia giudiziaria e del pubblico ministero;

peraltro, il testo prevede – all'articolo 5 – la clausola di invarianza finanziaria a carico del pubblico erario, sicché il costo delle telecamere dovrebbe essere posto a carico delle istituzioni scolastiche o delle famiglie, con il rischio sia di aggravare le precarie condizioni di equilibrio economico delle scuole; sia che le scuole frequentate da famiglie abbienti si avvalgano della possibilità mentre le altre non potrebbero permetterselo;

ritenuto altresì che:

la videosorveglianza è un mezzo tipicamente rivolto a situazioni di rischio e di stringente necessità di garantire la sicurezza di persone e cose, che per esperienza sono esposte ad abuso o violenza;

è certamente vero che ripetuti episodi di cronaca hanno rivelato che i minori affidati ad asili nido e scuole dell'infanzia sono stati oggetto di maltrattamenti;

è parimenti vero che situazioni di rischio analogo concernono – per esempio – il buon andamento e la trasparenza della pubblica amministrazione rispetto all'endemico fenomeno della corruzione

nei pubblici uffici; oppure la sicurezza pubblica, in moltissime città italiane, rispetto allo spaccio di stupefacenti o – per esempio – al triste fenomeno della *paranza* o *stesa* in diversi quartieri di Napoli (per non parlare delle zone del Paese in cui – purtroppo – vige il ferreo controllo del territorio delle associazioni di tipo mafioso). Sicché auspicare la videosorveglianza preventiva e generalizzata, solo in ragione del pericolo di reati e a prescindere da specifiche ragioni di sospetto, significherebbe invocare la medesima drastica misura in via sistematica in tutti i casi citati;

un simile approccio sarebbe del tutto in contrasto con i principi della Costituzione repubblicana, che pone la persona e i suoi diritti inviolabili (articoli 2, 3, secondo comma, 13 e 14) al centro dell'elaborazione giuridica e chiama in causa i poteri preventivi e repressivi dello Stato solo in casi enumerati e per motivate circostanze specifiche;

in definitiva, la videosorveglianza disposta come mezzo di controllo preventivo, senza alcun legame con situazioni reali, di indizio o di sospetto, si risolverebbe nel sacrificio totale della dignità della persona;

del resto, equiparare per legge gli ambienti educativi e d'istruzione a luoghi ritenuti a priori teatro di illeciti penali costituirebbe la negazione stessa della natura delle scuole e del patto educativo che ivi si stringe;

inoltre, la massa di videoregistrazioni che si produrrebbe rischierebbe di costituire materiale difficilmente gestibile e potenziale preda di malintenzionati,

quali per esempio *hackers* e pedofili, in grado di aggirare i meccanismi di criptazione, con conseguente immissione nella rete di tale materiale;

i principi di attitudine e preparazione professionale di docenti ed educatori sono già oggetto della delegazione legislativa contenuta nella legge n. 107 del 2015 in ordine allo *zero-sei*, cui peraltro l'articolo 2 del testo in esame fa riferimento, e tale previsione legislativa, unitamente alla sua attuazione, parrebbe sufficiente ad affrontare i problemi posti dall'atto C. 261,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) l'articolo 1 sia modificato nel senso di ispirare la finalità della legge alla regolamentazione rigorosa dell'uso di sistemi di ripresa visiva;

2) l'articolo 3 sia riscritto, prevedendo che l'uso della strumentazione di videoripresa sia sempre preceduto non solo dalla contrattazione sindacale, ma anche dal pieno coinvolgimento e dal consenso delle famiglie, rimettendo la relativa disciplina di dettaglio a un decreto ministeriale, vietando comunque in ogni caso l'uso delle *web-cameras*;

3) sia disciplinato compiutamente, nei percorsi di verifica periodica dell'idoneità all'insegnamento e alla cura dei minori, il ricollocamento del personale cosiddetto in *burn-out*, anche attraverso l'azione preventiva attuata dalle *équipes* psico-pedagogiche territoriali previste dalla citata delega sullo *zero-sei*.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

98

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i

suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

Segnala preliminarmente che l'Accordo in esame si inserisce nel quadro delle relazioni fra l'Unione europea ed i 79 Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e che l'Intesa è finalizzata, nell'ambito della politica europea di cooperazione allo sviluppo, al sostegno alla dinamica commerciale fra le Parti, improntata a una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi e al rafforzamento della cooperazione in tutti i settori connessi al commercio. Ricorda, al riguardo, che l'Accordo di Cotonou, firmato il 23 giugno 2000, regola i rapporti fra l'Unione europea e i Paesi ACP, prevedendo esplicitamente la stipula di accordi di partenariato economico (APE), ovvero di intese finalizzate a sostenere le economie di tali Stati e favorire la loro partecipazione al commercio internazionale, nel quadro di quanto stabilito in sede di Organizzazione mondiale del commercio. Nel contesto innovativo determinato dall'Accordo di Cotonou, l'Europa e i Paesi

costituenti la Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale (CEMAC) hanno deciso, nel 2003, di dare ulteriore impulso ai loro rapporti economici, attraverso un'intesa ad ampio spettro, quale appunto l'Accordo di partenariato economico, in cui il fattore sviluppo rappresenta il fulcro delle intese commerciali. L'APE, infatti, non si limita a regolamentare l'accesso in Europa dei beni dei Paesi CEMAC, ma consente all'Unione di sostenere la regione africana nel miglioramento della competitività, nella differenziazione delle esportazioni e nella costruzione dei mercati regionali.

Ricorda che, già a partire dal 1° gennaio 2008, gli APE avrebbero dovuto disciplinare gli aspetti commerciali dei rapporti con i Paesi ACP, con l'abbandono del regime commerciale preferenziale di Cotonou e nella prospettiva della creazione di un'area di libero scambio entro il 2020. I relativi negoziati, infatti, si sarebbero dovuti concludere entro il 31 dicembre 2007. Ciò spiega, quindi, la forte accelerazione nella stipula di APE con molte regioni dell'ACP, capaci di sostituire i sistemi preferenziali con relazioni pienamente inserite nelle logiche del sistema commerciale mondiale. Per consentire la sigla del maggior numero di Accordi entro tale scadenza, quindi, l'Unione ha adottato una strategia in due fasi: da un lato, si è data la priorità alla conclusione di intese sugli aspetti relativi al commercio di beni e alle misure di accompagnamento, rinviando il negoziato sui servizi e sulle regole (appalti pubblici, investimenti, concorrenza) e, dall'altro, si è provveduto alla ricerca di soluzioni a geometria variabile per le diverse regioni, per permettere ai Paesi più disponibili di giungere rapidamente ad un'intesa con l'Unione europea.

La relazione introduttiva al provvedimento in esame ricorda come la strategia europea abbia seguito un approccio flessibile, proprio per facilitare la rapida conclusione degli APE: in tal modo si è giunti a stipulare APE interinali, ovvero non completi in quanto limitati al solo commercio dei beni. Esattamente a que-

st'ultima categoria appartiene l'Accordo UE-Africa centrale in esame, espressamente finalizzato, tra l'altro, alla conclusione di un APE completo con l'intera regione. I negoziati, tuttora in corso, hanno infatti consentito sinora solo la stipula, nel gennaio 2009, di un Accordo interinale con il Camerun, che ha ottenuto in tal modo il libero accesso delle proprie esportazioni agricole e di materie prime sui mercati europei, per un totale di circa 314 milioni di euro annui. Dal 1° gennaio 2008 quasi tutte le merci provenienti dal Camerun entrano in Europa a dazio zero, mentre il Paese africano si è impegnato a liberalizzare l'80 per cento dei prodotti europei importati, con particolare riferimento ai macchinari industriali, ai veicoli e prodotti chimici. Nell'Accordo interinale le disposizioni concernenti la cooperazione allo sviluppo si legano strettamente agli strumenti e alle politiche dell'Unione europea nel settore, identificando aree prioritarie di intervento che accompagnino l'attuazione dell'APE. Si tratta, in particolare, dello sviluppo di infrastrutture di base a livello regionale nell'Africa centrale, del perseguimento della sicurezza agricola e alimentare, della diversificazione e aggiornamento dei settori economici e produttivi, del rafforzamento dell'integrazione regionale, del miglioramento dell'ambiente per gli affari e del sostegno all'attuazione di regole inerenti al commercio. L'Accordo interinale in oggetto ha avuto via libera dall'Europarlamento nel mese di giugno 2013, mentre nel luglio 2014 ha avuto luogo la ratifica da parte camerunense.

Passando al contenuto specifico dell'Accordo in esame, segnala che questo è composto da 108 articoli, suddivisi in otto titoli, nonché due appendici, tre allegati e un protocollo. Il Titolo I (articoli 1-3) concerne gli obiettivi dell'Accordo. Si definisce anzitutto la duplice natura dell'Accordo interinale, che, da una parte, reca impegni effettivi e, dall'altro, la prospettiva di negoziati che consentano di giungere a un APE completo, in conformità all'accordo di Cotonou. L'articolo 2

enuncia gli obiettivi generali dell'Accordo, mentre l'articolo 3 concerne gli obiettivi specifici, i quali consistono nel gettare le basi per la negoziazione di un APE che promuova l'integrazione regionale e contribuisca a ridurre la povertà in Africa centrale. Si dovrà inoltre elaborare una tabella di marcia per le trattative sui settori per i quali non è stato a suo tempo possibile concludere i negoziati nel 2007, ovvero un quadro normativo efficace e trasparente per il commercio, gli investimenti, la concorrenza, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici e lo sviluppo sostenibile. Il Titolo II (articoli 4-12) riguarda il partenariato per lo sviluppo. In questa sezione si tratta della modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura e dell'industria. Il Titolo III (articoli 13-53) concerne il regime commerciale dei prodotti. L'articolo 15, in particolare, riguarda l'abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni: al riguardo è tuttavia prevista una clausola di salvaguardia della regione dell'Africa centrale che, in caso di notevole difficoltà per le finanze pubbliche o di rischi per l'ambiente, dopo opportune consultazioni con la Parte europea, potrà introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci. L'articolo 23, poi, prevede per le merci importate da una delle due Parti contraenti il trattamento analogo ai prodotti nazionali sia dal punto di vista dell'imposizione fiscale che delle normative concernenti commercializzazione e trasporto. È peraltro consentito il sovvenzionamento dei produttori nazionali in varie forme, in conformità all'Accordo GATT del 1994. Viene inoltre fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 23 per quanto concerne gli appalti pubblici e gli strumenti di difesa commerciale. Gli articoli 48 e seguenti riguardano gli scambi commerciali di legno e prodotti forestali originari dell'Africa centrale, nonché la gestione sostenibile delle foreste da cui provengono questi prodotti: la duplice valenza di importanza per l'ambiente e di rilevanza per le economie locali impone rispetto ai prodotti forestali

particolari procedure di sorveglianza sull'origine degli stessi. I Titoli IV e V (articoli 54-55 e da 56 a 65) riguardano gli impegni delle parti ad avviare futuri negoziati finalizzati ad estendere l'Accordo in esame ad altri ambiti, quali rispettivamente la liberalizzazione progressiva, asimmetrica e reciproca del diritto di stabilimento e del commercio dei servizi e le materie dei pagamenti, dei movimenti di capitali, della concorrenza, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e dello sviluppo sostenibile. Il Titolo VI (articoli 66-88) riguarda le procedure per la risoluzione delle controversie, mentre il Titolo VII (articoli 89-91) riporta le clausole di eccezione generali, nonché quelle motivate in base alla sicurezza o alla potestà impositiva di ciascuna delle Parti.

Il Titolo VIII (articoli 92-108), infine, conclude l'Accordo, con le consuete clausole finali, che stabiliscono, tra l'altro, che gli allegati e il Protocollo costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Passando quindi all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, segnala che esso, già approvato, con modifiche, dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale. L'articolo 3, comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo interinale, valutati in 17.504 euro annui con decorrenza dal 2016. La copertura si rinviene con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Segnala che durante l'esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento sia della decorrenza dell'onere che del periodo di imputazione della copertura. L'articolo 3, comma 2, stabilisce che il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze provvede al monitoraggio degli oneri previsti dal provvedimento in esame. Infine, l'articolo 3, comma 5, inserito nel corso dell'esame al Senato, rinvia ad un provvedimento legislativo *ad hoc* la copertura di eventuali ulteriori oneri collegati all'applicazione dell'Accordo interinale. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologica Libertà</i>)	107
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata la presenza della collega Magda

Culotta, esprime a nome della Commissione vive felicitazioni per la sua maternità.

Propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Franco BORDO (SI-SEL) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, l'intendimento di presentare una proposta alternativa di parere.

Pierdomenico MARTINO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Franco BORDO (SI-SEL) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal proprio Gruppo (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore ed esprime

parere contrario sulla proposta alternativa di parere contrario del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà.

Michele Pompeo META, *presidente*, precisando di non voler entrare nel merito della questione, desidera comunque osservare come la proposta alternativa di parere sembra muoversi su linee politiche in parte confliggenti con quelle espresse dai presentatori in altre sedi. Ricorda ad esempio i dibattiti svolti in riferimento ai procedimenti di privatizzazione di Ferrovie dello Stato o di Poste italiane. Proprio con riguardo a tale ultima azienda sarebbe stato auspicabile un esplicito apprezzamento per la scelta della Commissione di non rendere il parere sull'atto che ne configurava la cosiddetta seconda *tranche* di privatizzazione prima di avere elementi certi sulla sua reale attuazione. Invece con riferimento a Ferrovie dello Stato occorre rimarcare la positiva azione di internazionalizzazione del Gruppo e di costruzione di *asset* intermodali che assicura un potenziale di crescita notevole.

Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco BRUNO (Misto), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a

esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge concernente l'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la parte Africa centrale dall'altra (ovvero Camerun, Repubblica centrafricana, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Congo Brazzaville, Guinea equatoriale, Gabon, Sao Tomé e Principe, riuniti nella CEMAC).

L'Accordo interinale comprende 108 articoli suddivisi in otto titoli, nonché due appendici, tre allegati e un protocollo.

Appare opportuno evidenziare che siffatti accordi interinale hanno una doppia natura: da una parte essi recano impegni effettivi e dall'altro la prospettiva di negoziati che consentano di giungere a un accordo di partenariato economico completo, in conformità all'accordo di Cotonou. In questo testo si esplicita l'obiettivo di pervenire ad un accordo di partenariato economico che promuova l'integrazione regionale e contribuisca a ridurre la povertà in Africa centrale, potenziando altresì in questa regione le capacità produttive e di esportazione e l'attrattività per gli investimenti esteri.

Il testo concerne quindi il partenariato per lo sviluppo e la modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura, dell'industria, nonché il regime commerciale dei prodotti.

Ulteriori disposizioni sono altresì dedicate alla liberalizzazione progressiva, del diritto di stabilimento e del commercio dei servizi.

Per quanto di interesse e competenza della Commissione si segnala che fra i servizi dei quali si promuove un incremento quantitativo e qualitativo della produzione e dell'esportazione, in Africa centrale vi sono i trasporti e le comunicazioni.

Passando all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, esso si compone, dei rituali articoli contenenti l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), l'entrata in vigore, nonché la

copertura finanziaria degli oneri valutati nella misura di 17.504 euro annui con decorrenza dal 2016.

Considerato che tale accordo è sostanzialmente diretto al libero scambio ed è volto a favorire la conclusione di un accordo di partenariato economico, rileva che gran parte delle disposizioni concernono profili doganali e comunque estranei alla competenza diretta della Commissione.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Vincenzo FOLINO (SI-SEL) evidenzia come l'Unione Europea, anche a motivo della crisi economica, persegue una politica sempre più aggressiva per forzare i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) a firmare gli Accordi di partenariato economico (EPA), dopo una trattativa che va avanti da un decennio.

Ricorda che le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi ACP sono state regolate dalla Convenzione di Lomé (1975-2000) e poi di Cotonou (2000-2020) con la clausola che i prodotti ACP – prevalentemente materie prime – potessero essere esportati nei mercati europei senza essere tassati. Questo però non valeva per i prodotti europei esportati nei paesi ACP, che dovevano invece sottostare a un regime fiscale di tipo protezionistico.

L'Unione europea chiede ai paesi ACP di eliminare le barriere protezionistiche in nome del libero scambio perché così richiede il WTO (l'Organizzazione Mondiale del Commercio) che persegue la politica di totale liberalizzazione del mercato. Con gli EPA, infatti, le nazioni africane saranno costrette a togliere sia i dazi che le tariffe oltre ad aprire i loro mercati alla concorrenza. La conseguenza sarà drammatica per i paesi ACP: l'agricoltura europea (sorretta da 50 miliardi di euro all'anno) potrà svendere i propri prodotti sui mercati dei paesi impoveriti. I contadini africani, infatti, (l'Africa è un continente al 70 per cento agricolo) non potranno competere con i prezzi degli agricoltori europei che potranno svendere i loro prodotti sussidiati. E l'Africa sarà ancora più stran-

golata e affamata in un momento in cui l'Africa pagherà pesantemente i cambiamenti climatici.

L'Unione europea aveva intenzione di concludere in fretta questo negoziato vista l'importanza strategica dell'accordo soprattutto per il rincaro delle materie prime che fanno molta gola alle potenze emergenti (i BRICS), in particolare Cina, India e Brasile già così presenti in Africa. Ma i Paesi e le organizzazioni sovranazionali africane hanno rinviato più e più volte la conclusione degli accordi.

Per di più gli EPA aprirebbero nuovi mercati per i prodotti europei, ma anche nuovi spazi per investimenti e servizi.

Il tentativo dell'Unione Europea di siglare gli EPA con i 6 organismi regionali coinvolti – Comunità dei Caraibi (Cariforum), Africa Centrale (CEMAC), Comunità dell'Africa Orientale (EAC) e Corno d'Africa, Africa Occidentale (ECOWAS), Comunità di sviluppo dell'Africa Australe (SADC) e infine i paesi del Pacifico – sta conoscendo significativi ostacoli. Al momento, l'Unione europea ha firmato un accordo definitivo solo con i quindici stati dei Caraibi. Le altre aree si sono rifiutate di firmare in blocco e l'Unione europea ha perseguito la politica di firmare EPA provvisori con i singoli paesi: 21 hanno finora siglato gli accordi anche se pochi hanno ratificato, dando un chiaro segnale della inaccettabilità degli accordi e della fallibilità diplomatica dell'Unione europea su questo fronte, e che sin dalla Conferenza di Lisbona si doveva presagire. In questo clima il Coordinamento per i Negoziati EPA, promosso dall'Unione Africana (UA), ha invitato tutti a non firmare per ora gli accordi EPA.

In un'Africa già così debilitata, questi accordi costituirebbero un colpo mortale per l'agricoltura africana, in particolare per l'industria della trasformazione e della lavorazione dei prodotti agricoli, che può e deve arrivare a sfamare la propria gente. Questi i punti principali sostenuti da varie organizzazioni e usciti anche in appello che aveva la prima firma di Padre Alex Zanotelli, Vittorio Agnoletto, Monica di Sisto ed altri: l'eliminazione dei dazi do-

ganali nei paesi ACP, che costituiscono una bella fetta del bilancio statale, metterebbero in crisi gli stati ACP; gli accordi fatti dall'Unione europea con i singoli stati d'Africa hanno la conseguenza di spaccare le unità economiche regionali essenziali per una seria crescita dell'Africa; non è vero che sia il WTO a esigere gli EPA, che sono invece frutto delle spinte neoliberiste di Bruxelles; l'Unione europea deve rendersi conto che l'Africa sta guardando ai BRICS, in particolare a Cina, Brasile e India come partner più allettanti che l'Europa.

In definitiva gli accordi EPA così come formulati sono deleteri per gli Stati e le economie africane e seguono la logica esclusiva di apertura del libero mercato a discapito dello sviluppo reale delle popolazioni.

Franco BRUNO (Misto), *relatore*, si limita in questa sede a replicare come negli

operatori europei sia viva la sensazione secondo cui i prodotti provenienti dal continente africano rappresentano una pericolosa competizione sul piano dei costi. In questo senso l'apertura dei mercati europei a tali beni rappresenta a suo avviso principalmente una scelta politica supportata dall'interesse ad attrarre nell'ambito economico europeo i paesi africani evitando che su di essi si estendano mire espansionistiche di altre aree economiche e politiche.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, apprezze le circostanze, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
(Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso).**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso),

premessi che:

la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 espone, in termini generali, una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile 2016, stimando in particolare una crescita per il 2017 pari all'1 per cento; a fronte dell'1,2 per cento previsto e, analogamente, la previsione di crescita del PIL reale per il 2016 si colloca allo 0,8 per cento in calo di 0,4 punti rispetto al DEF di aprile;

sotto il profilo dell'analisi del contesto economico, il quadro internazionale sostanzialmente la Nota di Aggiornamento si presenta quindi meno favorevole rispetto a quello raffigurato nel Documento di Finanza pubblica esaminato ad aprile del 2016;

rilevato che:

per quanto concerne gli aspetti di più diretto interesse della IX Commissione Trasporti, non sono più presenti raccomandazioni europee essendo stato dato riscontro all'ultima raccomandazione riportata nell'analogo documento riferito all'anno 2015, concernente l'approvazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

la Nota di aggiornamento, nella relazione sul piano di privatizzazione che interessa anche Poste italiane e Ferrovie dello Stato, non riporta il collocamento sul mercato della seconda *tranche* di Poste Italiane, ed esplicita che la prevista procedura di privatizzazione di Ferrovie dello Stato è rinviata al 2017;

nel documento sono altresì richiamati il decreto legislativo in materia di servizi pubblici locali e il disegno di legge sulla concorrenza, provvedimenti entrambi in corso di approvazione che recano riforme in settori di estrema rilevanza quali il trasporto pubblico locale, il servizio postale, le comunicazioni telefoniche, la disciplina dell'assicurazione obbligatoria di autoveicoli;

sono inoltre evocati gli interventi in fase di avanzamento nell'ambito della portualità e della logistica con specifico riferimento alla già realizzata riforma delle autorità portuali e all'attuazione delle altre nove azioni previste dal relativo piano, nonché gli interventi nel settore del trasporto su ferro con la messa a disposizione di oltre 12 miliardi di euro per il trasporto ferroviario e di oltre 1 miliardo di euro per le reti metropolitane;

in questo contesto assume particolare rilevanza il Piano nazionale italiano per la banda larga ad alta velocità 2016-2020, dotato di un bilancio da circa 4 miliardi, finalizzato alla realizzazione della rete pubblica a banda ultralarga nelle cosiddette «aree bianche», quelle cioè a fallimento di mercato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
(Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SINISTRA
ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso),

premessi che:

il Consiglio dei Ministri del 27 settembre ha approvato la Nota di aggiornamento al DEF 2016, che rappresenta il quadro di finanza pubblica in cui si collocherà la prossima legge di bilancio 2017. Il documento non entra nel dettaglio delle misure che – entro il 20 ottobre – saranno inserite nella legge di bilancio 2017;

per ciò che concerne gli aspetti di competenza della Commissione nella Nota di aggiornamento al DEF si legge che « per quanto riguarda le privatizzazioni, le entrate previste per quest'anno vengono riviste al ribasso, dallo 0,5 allo 0,1 per cento del PIL ». « Il Governo ha attuato la prevista dismissione del 46,6 per cento di Enav e ulteriori entrate proverranno da dismissioni immobiliari ». « Resta ferma l'intenzione di proseguire il processo di privatizzazione, compatibilmente con le condizioni di mercato. Si mantengono le previsioni di introiti da privatizzazioni per i prossimi tre anni »;

inoltre, nella nota di aggiornamento al DEF 2016 si segnala che la notevole complessità degli aspetti regolatori dell'operazione di privatizzazione di Ferrovie dello Stato prevista entro il 2016, afferenti in particolar modo alla defini-

zione della proprietà e della gestione della rete infrastrutturale, ha comportato una dilatazione dei tempi connessi alla sua realizzazione, con plausibile rinvio al 2017. Il Governo, dunque, fa una sostanziale marcia indietro sul percorso di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato. Il Gruppo parlamentare di Sinistra Italiana durante tutto il 2016 è stato fautore di iniziative parlamentari volte a bloccare il processo di privatizzazione nel convincimento che le Ferrovie rappresentano un bene strategico per il Paese ed una risorsa per tutti gli italiani, ma l'attuale Governo, nel farsi promotore e forte sostenitore della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato italiane, sembra dimenticare i temi ancora caldi da sciogliere a partire dal rapporto con Rete ferroviaria italiana (la controllata che gestisce la rete) e Trenitalia con i vari contratti (dalla lunga percorrenza sino a tutta la partita del trasporto locale). Soprattutto, il timore è che il Gruppo Ferrovie dello Stato verrebbe, in sostanza, svuotata di valore e di contenuti e il tutto per raccogliere pochi miliardi di euro (tra i 5 e i 10 miliardi a quanto risulta) che non sono assolutamente nulla rispetto ai 2000 miliardi di debito pubblico accumulati dal nostro Paese;

analogo discorso per quanto riguarda il processo di privatizzazione del Gruppo Poste Italiane, se nel Def 2016 si faceva riferimento all'operazione di quotazione di una seconda tranche di azioni del Gruppo che avrebbe di fatto eliminato il controllo pubblico dall'azienda, nella

Nota di aggiornamento alla voce «privatizzazioni» è stato eliminato ogni riferimento. Nella nota si segnala solo che la conformazione dell'assetto azionario di Poste Italiane, il cui percorso è iniziato con l'*Initial Public Offering* (IPO) dell'ottobre 2015, è stata recentemente ridefinita dal DM del 25 maggio 2016 che ha autorizzato il Dipartimento del Tesoro a sottoscrivere l'aumento di capitale a pagamento deliberato dalla CDP. Tale aumento di capitale, approvato in giugno per assicurare il rafforzamento patrimoniale della CDP in misura idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi del proprio piano industriale, è stato interamente riservato al MEF e sarà liberato mediante il conferimento, entro la fine del 2016, di una partecipazione al capitale di Poste Italiane, nella misura del 35 per cento. A riguardo, il gruppo parlamentare di Sinistra Italiana ha più volte rilevato una serie di criticità nel conferimento dell'azionariato di maggioranza del gruppo Poste Italiane in capo a CDP, come ad esempio il possibile conflitto di interessi tra le fondazioni bancarie, azioniste di Cassa, e l'attività bancaria che Poste Italiane esercita;

per quanto riguarda il settore trasporti, la Nota di aggiornamento ribadisce l'impegno di 12 miliardi per riattivare la cosiddetta cura del ferro. Tale obiettivo

sembra contrastare con il recente piano industriale presentato da Ferrovie dello Stato, di cui il Governo è azionista, che vuole il 70 per cento degli investimenti al di fuori del tradizionale perimetro delle attività in particolare puntando allo sviluppo del trasporto su gomma con l'azienda BusItalia. Al contrario andrebbe adottata ogni iniziativa di competenza, garantendo il pieno coinvolgimento delle regioni, per promuovere finalmente scelte coraggiose e mirate in termini di mobilità urbana ed extraurbana, a partire dallo stanziamento di maggiori risorse per arrivare a 5.000.000 di cittadini trasportati ogni giorno nel 2020, portando il trasporto ferroviario agli stessi standard qualitativi europei;

infine, la Nota di aggiornamento inserisce il tema della recente riforma portuale, di recente approvata in via definitiva. Si tratta di una riforma che, seppur condivisibile in via generale, non ha affrontato i nodi principali che bloccano lo sviluppo del sistema portuale, come il tema delle concessioni dei terminal marittimi, la crescita occupazione dei marittimi, l'introduzione di strumenti partecipativi e decidenti per le Regioni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (Atto n. 335) 109

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato 1 e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 109
 ALLEGATO (*Parere approvato*) 112

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 ottobre 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (Atto n. 335).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.10.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato 1 e Annesso.
 (Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 ottobre è stata svolta la relazione e che ieri è stata anticipata per email a tutti i commissari la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Andrea VALLASCAS (M5S), sottolineato che il Ministro dell'economia sarà audito stasera dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, non ritiene opportuno procedere alla deliberazione del parere nella seduta odierna. Il Ministro Padoan potrebbe fornire elementi informativi in-

tegrativi sull'andamento del quadro programmatico e sulla composizione della manovra di finanza pubblica, come richiesto dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dei quali si dovrebbe tenere conto nella proposta di parere. Chiede pertanto alla presidenza di rinviare il voto ad altra seduta, preannunciando che, in caso contrario, il proprio gruppo non parteciperà alla votazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che la Commissione sia in grado di procedere ad un voto ragionato sulla proposta di parere dal momento che, anche qualora il Governo fornisse ulteriori elementi informativi, ciò non altererebbe sostanzialmente il quadro programmatico già esposto nella Nota di aggiornamento.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, condivide le considerazioni svolte dal presidente e sottolinea che il Ministro dell'economia potrebbe fornire elementi di approfondimento sulle modalità in cui la dinamica degli investimenti dovrebbe contribuire a colmare il differenziale tra il tasso di crescita tendenziale e tasso di crescita programmatico; non risulterebbe quindi sostanzialmente alterato il quadro macroeconomico. Evidenzia altresì che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha ritenuto di concludere il processo di validazione in relazione al quadro della manovra che sarà a breve presentata

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il relatore per aver predisposto un parere assai articolato, nel quale si affrontano tutte le principali tematiche di interesse della Commissione: innovazione industriale, credito alle imprese, turismo. Si tratta di un contributo positivo al lavoro della Commissione Bilancio, anche in vista della manovra che sarà a breve presentata alle Camere e alla luce dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico svolta la scorsa settimana dalle Commissioni Attività produttive e Industria di Camera e Senato.

Davide CRIPPA (M5S) concorda con il collega Vallascas sulla inopportunità di

dare seguito alla deliberazione della proposta di parere dal momento che, in seguito all'audizione del Ministro dell'economia potrebbero essere corretti alcuni parametri contenuti nel Documento di economia e finanza. Prende atto, tuttavia, delle scelte della presidenza, pur sottolineando che vi sarebbero i tempi per procedere domani alla votazione del parere sulla Nota di aggiornamento al DEF. Osserva quindi che la capacità di previsione del Governo nella formulazione dei dati macroeconomici non trova riscontro nell'economia reale. Alla luce dei recenti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia, ritiene del tutto fallimentare – solo per fare un esempio – la pianificazione del rischio idrogeologico per la quale non sono mai state stanziare le risorse programmate.

Con riferimento ai ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, rileva che il relatore Taranto nell'illustrazione della Nota in esame aveva usato toni a suo avviso trionfalistici, nel sostenere che l'Italia aveva ottenuto i migliori risultati tra i 28 Paesi con una riduzione di 15 giorni. Precisa che il dato deve essere letto in relazione a quello complessivo che registra una diminuzione da 180 a 165 giorni nei tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione, il quale pone comunque l'Italia agli ultimi posti della classifica europea, con un divario di circa 100 giorni con la Francia. Aggiunge che i dati forniti dalla Piattaforma telematica per il monitoraggio dei crediti commerciali, che attestano i tempi medi di pagamento entro i 44/46 giorni, curata dal Ministero dell'economia e finanze, non sono esaustivi in quanto sono relativi ai soli enti che hanno fornito le informazioni mentre non tutti gli enti pubblici sono attivi nella comunicazione dei dati di pagamento. Infatti, gli enti sono qualificati come attivi sulla piattaforma se intervengono su oltre il 75 per cento delle fatture registrate a loro indirizzate. Invita pertanto il collega Taranto ad una maggiore moderazione su queste tematiche al fine di evitare vane speranze negli imprenditori.

Dichiara infine che il proprio gruppo avrebbe espresso un voto contrario sulla proposta di parere ma che, in seguito alla decisione di procedere comunque nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere, non esprimerà alcun voto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, sottolinea come vi sia una differenza nel considerare « trionfalistica » un'esposizione di dati che in realtà era una sintesi dei contenuti della Nota di aggiornamento per gli aspetti di competenza della Commissione e la proposta di parere oggi presentata. Ritiene tuttavia non indifferente una riduzione nei tempi di pagamento dai 180 giorni del 2011, ai 144 del 2015, ai 131 del 2016. Sottolinea che i tempi medi di pagamento degli enti virtuosi sono di 44/46 giorni e, quindi, inferiori alla media europea. Precisa che per « virtuosi » si intendono i 7.500 enti che forniscono segnalazione sui pagamenti effettuati alla

Piattaforma del MEF. Sottolinea che è compito del Governo e intendimento del MEF, oltretutto proposta di sollecitazione del parere proposto, incentivare l'adesione alla Piattaforma con l'obiettivo di registrare il 99 per cento degli enti della pubblica amministrazione entro la fine del 2017. Aggiunge che lo stock del debito si è ridotto – secondo le stime di Banca d'Italia – da 91 a 65 miliardi con una componente fisiologica dello stock di debito commerciale valutata dalla stessa Banca d'Italia in una misura di poco inferiore ai 2 punti di PIL. Aggiunge che lo stock si è ridotto secondo Eurostat dai 64 miliardi del 2012 ai 49 miliardi del 2015. Conclude rilevando che le cifre fornite sono oggettivamente significative.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato 1 e Annesso.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la « Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 » (Doc. LVII, n. 4-bis), accompagnata dalle « Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali » (Allegato 1), nonché dalla « Relazione al Parlamento ai sensi della legge n. 243/2012, articolo 6, comma 5 » (Annesso);

rammentato che, con la richiamata « Relazione al Parlamento », il Governo delinea l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Periodo (MTO), già approvato dalle Camere, a maggioranza assoluta, il 27 aprile 2016;

evidenziato che ricorrono infatti, ad avviso del Governo, tanto « un sostanziale peggioramento delle condizioni cicliche rispetto a quanto previsto lo scorso aprile », quanto eventi eccezionali quali « i) il sisma del 24 agosto u.s. che (...) attesta l'esigenza di por mano a un piano organico di messa in sicurezza del territorio nazionale, oltre che di ricostruzione; ii) l'intensità del fenomeno migratorio e la necessità di impostare una politica di ampio respiro nella gestione dell'immigrazione »;

segnalato che viene pertanto ravvisata la necessità di « mettere in campo ulteriori misure di supporto al sistema economico, utilizzando pienamente i margini di flessibilità previsti dall'ordinamento europeo, ferma restando la necessità di affrontare con strumenti eccezionali la messa in sicurezza del territorio e il fenomeno migratorio »;

segnalato ancora che, conseguentemente, gli obiettivi di indebitamento sono rideterminati, poiché, nel 2017, « le misure disposte con il Disegno di Legge di Bilancio determineranno un aumento dell'obiettivo di indebitamento di 0,2 punti percentuali di PIL, e cioè un indebitamento del 2,0 per cento a fronte dell'1,8 per cento prospettato nel DEF 2016 », e che il Governo richiede inoltre al Parlamento « l'autorizzazione a utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino ad un massimo dello 0,4 per cento del PIL per il prossimo anno », sicché, in tal caso, l'indebitamento netto potrebbe aumentare dell'importo massimo complessivo di 7,7 miliardi di euro, « (che include gli effetti degli interventi correlati alla messa in sicurezza del territorio e a gestire il fenomeno migratorio) »;

rammentato altresì che, già nella Premessa alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDEF) 2016 a firma del Ministro dell'economia e delle finanze, si segnala dunque che, con la prossima Legge di Bilancio, verranno adottate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale – disattivando il previsto incremento dell'IVA per l'anno 2017 ed introducendo ulteriori misure di alleggerimento per le imprese (tra l'altro, riduzione IRES dal 27,5 per cento al 24 per cento) – e che « particolare enfasi » sarà inoltre attribuita « agli interventi a favore degli investimenti pubblici e privati », confermando peraltro come prioritaria l'esigenza di « programmare interventi antisismici per mettere in sicurezza la popolazione, il territorio e il patrimonio

abitativo, artistico e culturale del Paese», così come quella di intervenire in favore dell'edilizia scolastica e del risanamento ambientale e idrogeologico;

considerato pertanto che in sintesi, a fronte del mutato quadro internazionale e di segnali di rallentamento della domanda interna – che portano a ridurre la previsione di crescita del PIL reale per il 2016 dall'1,2 per cento allo 0,8 per cento – « il Governo – si legge in NaDEF – ha deciso di adottare un'impostazione di politica di bilancio decisamente orientata alla crescita soprattutto in termini di composizione della manovra per il 2017-2019 », sicché la « previsione programmatica di crescita del PIL reale italiano per il 2017 è posta all'1,0 per cento, 0,4 punti percentuali al di sopra dello scenario tendenziale. Il tasso di crescita previsto per i due anni successivi è di 1,3 per cento nel 2018 e 1,2 per cento nel 2019 (...) » ;

richiamate le osservazioni formulate da Banca d'Italia, in sede di audizione sulla NaDEF, circa la necessità di assicurare, ai fini di una rapida ripresa degli investimenti pubblici, « non solo lo stanziamento di risorse, ma anche presidi per un efficiente e tempestivo loro utilizzo », nonché le considerazioni sviluppate dalla Corte dei Conti, sempre in sede di audizione, circa « l'urgenza di rimuovere gli ostacoli che rallentano la realizzazione di una politica di ammodernamento delle infrastrutture con un coerente quadro di responsabilità organizzative, decisionali e finanziarie che riducano le incertezze che oggi condizionano anche l'operatore pubblico »;

rammentato altresì che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha proceduto, con nota del 29 settembre 2016, alla validazione delle previsioni tendenziali del MEF per gli anni 2016 e 2017, sottolineando però « la presenza di fattori di rischio negativo » relativamente alle previsioni tendenziali per gli anni successivi al primo biennio di previsione, e che sempre l'UPB, con nota del 3 ottobre 2016, ha trasmesso al MEF i propri rilievi critici sul quadro

programmatico 2017 della NaDEF – tra cui, in particolare, la segnalazione della divergenza della dinamica della domanda interna (un punto percentuale in più per gli investimenti e consumi delle famiglie in prossimità del livello più elevato) rispetto alle stime del *panel* UPB – osservando che, in assenza di una coerente revisione di detto quadro, l'Ufficio non potrebbe procedere ad una sua positiva validazione;

segnalate infine, al riguardo, le considerazioni svolte dal Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di audizione sulla NADEF, circa l'orientamento alla crescita della prossima legge di Bilancio e la sua conseguente incidenza sul quadro programmatico 2017, nonché le scelte procedurali, adottate dalla Commissione V, di approfondimento del quadro informativo circa la prossima manovra di bilancio, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 10-*bis* della legge 31 agosto 2009, n. 196, come novellato dall'articolo 1, comma 7, della legge 4 agosto 2016, n. 163, che dispone, tra l'altro, che la NaDEF contenga « l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa (...) »;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) anche alla luce del focus NaDEF su stima del prodotto potenziale, dell'*output gap* e del saldo di bilancio strutturale, nel cui contesto si ribadisce che « il Governo è dell'opinione che la metodologia concordata a livello europeo per la stima del prodotto potenziale e dell'*output gap* non sia adatta a fornire una valutazione adeguata della crescita potenziale dell'Italia », raccomandi la Commissione V al Governo l'avanzamento del confronto in materia in sede europea;

b) anche alla luce del focus NaDEF sugli scambi commerciali dell'Italia ed a quanto vi si annota circa il fatto che, nel periodo 2013-2015, «in termini cumulati, la specializzazione produttiva dell'Italia non spinge più in direzione della diminuzione delle quote di mercato», nonché in considerazione della circostanza che il quadro internazionale assunto in NaDEF delinea una marcata revisione al ribasso del commercio mondiale, per il 2016 e per il 2017, segnalando invece una più contenuta flessione della domanda mondiale pesata per l'Italia, segnali la Commissione V al Governo il rilievo del sostegno ai processi di internazionalizzazione delle nostre imprese, in particolare attraverso il «combinato disposto» del Piano straordinario per il *made in Italy* e del Piano nazionale anticontraffazione;

c) anche alla luce del focus NaDEF su sofferenze bancarie, disponibilità di credito e crescita economica, ed a quanto vi si annota circa il fatto che «vi sono motivi di ritenere che la crisi economica degli ultimi anni abbia visto l'intrecciarsi di problemi nell'economia reale e nel settore bancario, in un intreccio che deve ancora essere pienamente risolto, anche attraverso una riduzione dei crediti in sofferenza a livelli considerati fisiologici», segnali la Commissione V al Governo il rilievo dei processi di riduzione della segmentazione del mercato del credito e di rafforzamento patrimoniale degli istituti bancari, ma anche la necessità di «un impulso macroeconomico dal lato della domanda, che deve affidarsi – si osserva in focus – in misura importante alla spesa per investimenti, in particolare in infrastrutture ed opere pubbliche. Esse sosterranno l'industria delle costruzioni, che è il settore in cui le sofferenze bancarie sono aumentate maggiormente negli anni più recenti»; segnali altresì la Commissione V al Governo le opportunità connesse alla valorizzazione, attraverso un suo adeguato rifinanziamento, del ruolo del riformato Fondo di garanzia per le PMI, nonché quelle collegate ad una rapida implementazione della legge delega per la riforma dei confidi;

d) posto che la «crescita attesa degli investimenti fissi lordi è – come si legge in NaDEF – di circa l'1,0 per cento in termini nominali nel 2016 e raggiungerà il picco massimo del 3,6 per cento nel 2017. In termini di PIL, gli investimenti pubblici si collocheranno attorno al 2,3 per cento in media nel periodo 2016-2019. Le stime tengono conto della spesa per cofinanziamenti nazionali dei progetti di investimento a fronte dei quali il Governo ha ottenuto margini di flessibilità addizionali», segnali la Commissione V al Governo il rilievo: della messa a punto delle nuove regole di bilancio per le amministrazioni locali – con il superamento, dal 2016, del Patto di Stabilità Interno e l'adozione della regola dell'equilibrio di bilancio – proprio ai fini di una programmazione di medio-lungo periodo utile anche al «rilancio degli investimenti pubblici locali» ed al «rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali su tutto il territorio nazionale»; della messa a punto, ancora, della disciplina di dettaglio del nuovo Codice degli appalti; della mobilitazione dei circa 40 miliardi di euro assegnati dal CIPE, ad agosto 2016, per l'azione di programmazione in materia di investimenti pubblici e, in particolare, dei 13,4 miliardi di euro dedicati ai «Patti per il Sud», di cui al Masterplan per il Mezzogiorno, nonché dei 12,6 miliardi per le infrastrutture di trasporto e i trasporti; delle misure per la rete pubblica a banda ultralarga, approvate a luglio 2016 dalla Commissione Europea, con un bilancio di circa 4 miliardi di euro per il periodo 2016-2020;

e) posto che le esigenze di un piano organico di messa in sicurezza del territorio nazionale e del perseguimento di un'edilizia ambientalmente sostenibile ed energeticamente efficiente potranno trovare convergenza nell'impianto complessivo dell'annunciato progetto «Casa Italia», segnali la Commissione V al Governo la necessità di un'adeguata dotazione di risorse per detto progetto fin dalla prossima legge di Bilancio, nonché, intanto, l'esigenza della conferma e della valorizzazione dei bonus fiscali per ristrutturazioni

edilizie, efficienza energetica ed interventi antisismici già previsti a legislazione vigente, e del connesso bonus mobili;

f) posto che, come si annota nel focus NaDEF sul Piano Nazionale Industria 4.0, l'accrescimento della competitività del nostro Paese attraverso la digitalizzazione dell'economia richiede un'azione strutturata di sostegno delle imprese « nel processo di trasformazione dei cicli produttivi, puntando ad un incremento della produttività e della qualità dei prodotti », e facendo leva sulle direttrici-chiave degli investimenti innovativi e delle competenze e sulle direttrici di accompagnamento delle infrastrutture abilitanti e degli strumenti pubblici di supporto, segnali la Commissione V al Governo l'esigenza strategica di un'adeguata dotazione di risorse, già con la prossima legge di Bilancio, per il cennato Piano (anche attraverso la verifica della possibilità di un incrementale e finalizzato sblocco di fondi perenti) e per il conseguente *set* di interventi richiamati in NaDEF: superammortamento ed iperammortamento Industria 4.0, proroga e potenziamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, modifica della detassazione dei premi di produttività, rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI, misure per le *start-up*; segnali altresì la Commissione V il rilievo del possibile ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, il cui piano industriale 2016-2020 prevede lo stanziamento di 160 miliardi di euro a sostegno della crescita del Paese, nonché delle sinergie con il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 con una portata finanziaria complessiva di circa 14 miliardi di euro;

g) posto che, già nel 2015, il contributo totale del settore turistico all'economia italiana è stato di oltre 170 miliardi di euro, pari a circa l'11,8 per cento dei PIL ed a circa il 12,8 per cento dell'occupazione, segnali la Commissione V al Governo l'opportunità e l'esigenza di una compiuta valorizzazione di detto settore, a partire dal completamento del processo di messa a punto del Piano Strategico del Turismo 2017-2022 e da una coerente

declinazione, anche in termini di scelte di investimento pubbliche e private, dei suoi obiettivi generali: rivoluzione digitale, adeguamento della rete infrastrutturale, marketing innovativo, riduzione degli oneri burocratici e fiscali, miglioramento della quantità e della qualità dell'occupazione, semplificazione del sistema normativo;

h) con specifico riferimento al ruolo delle MPMI, segnali la Commissione V al Governo l'opportunità della valorizzazione dello strumento della Legge annuale per le MPMI, di cui allo Statuto delle Imprese (legge n. 180/2011), nonché l'importanza dell'evoluzione degli studi di settore verso un sistema di indicatori di affidabilità/*compliance* e dell'introduzione tanto dell'IRI (Imposta sul reddito delle imprese) per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, quanto della determinazione del reddito per cassa per le imprese in contabilità semplificata; segnali altresì l'utilità di strumenti quali la c.d. « nuova Sabatini » e delle formule aggregative dei « contratti di rete »;

i) posto che al finanziamento delle politiche di impulso alla crescita contribuiranno « misure volte ad accrescere la fedeltà fiscale e a ridurre i margini di evasione ed elusione, e sul lato delle spese nuove misure di riduzione strutturale della spesa corrente », segnali la Commissione V al Governo il ruolo peculiare tanto « dell'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di programmazione economico-finanziaria », quanto del miglioramento della *tax compliance* dei contribuenti, della riduzione del tax gap, con particolare riguardo all'IVA, e della migliore sinergia tra le Agenzie fiscali;

l) posto che, « risentendo della minore intensità della ripresa e della debole dinamica dei prezzi il rapporto debito/PIL si porta al 132,8 per cento nel 2016; comincerà a ridursi a partire dal 2017, per raggiungere il 126,6 per cento nel 2019 », segnali la Commissione V al Governo il rilievo tanto del programma di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico,

quanto di privatizzazioni condotte secondo un'ottica di adeguata valorizzazione delle « imprese controllate dallo Stato attraverso piani industriali ambiziosi »;

m) segnali la Commissione V al Governo il rilievo delle considerazioni di cui alla Nota illustrativa delle « Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali » circa « la necessità di rifinanziamenti o di risorse aggiuntive per il futuro » per rilevanti missioni di spesa del bilancio dello Stato tra cui la missione n. 11 « Competitività e sviluppo delle imprese », la missione n. 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica », la missione n. 16 « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo », la missione n. 17 « Ricerca e innovazione »;

n) anche alla luce delle raccomandazioni specifiche per l'Italia del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 2016, segnali la Commissione V al Governo l'e-

sigenza della più attenta gestione e valorizzazione dello strumento della Legge annuale per la concorrenza, nonché – proprio sulla scorta dei significativi miglioramenti registrati, nel corso dell'ultimo quadriennio, nella riduzione dei tempi medi di pagamento del debito commerciale delle pubbliche amministrazioni – l'utilità tanto della promozione dell'adesione alla piattaforma di monitoraggio dei crediti commerciali da parte di tutto il sistema della funzione pubblica, quanto del mantenimento – come in generale annotato dalla Commissione Europea in sede di Relazione sull'attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – della « questione dei ritardi di pagamento al centro dell'agenda politica, continuando l'azione di sensibilizzazione su questa tematica a livello nazionale ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	125
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	121
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	127
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dalle deputate Nicchi e Gregori</i>) ...	130
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 10.20.

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.

Testo unificato C. 261 Fucci e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 6 ottobre, la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro pubblico e privato) sul testo unificato delle proposte di legge C. 261 Fucci e abbinate, recante « Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili ».

Ricorda poi che, nella predetta riunione, si è altresì convenuto di convocare nuovamente la Commissione per l'espressione di un secondo parere sul testo risultante dalla votazione degli emendamenti in caso di trasmissione da parte delle Commissioni competenti in sede referente.

Da, quindi, la parola al relatore, deputato Monchiero.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, ricorda che il testo unificato sul quale la XII Commissione si appresta ad esprimere il parere, adottato come testo base dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro nella seduta del 28 settembre scorso, si compone di cinque articoli, di cui illustra in maniera sintetica il contenuto, per passare poi agli aspetti che riguardano specificamente l'ambito di competenza della XII Commissione.

Fa presente, quindi, che l'articolo 1 individua le finalità dell'intervento legislativo, aggiungendo a quelle già indicate nel titolo – prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili – l'obiettivo di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento dei reati richiamati nel titolo stesso.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo in materia di valutazione e formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Il comma 1 enuclea tre principi e criteri direttivi di delega; il comma 2 detta le procedure per l'adozione del decreto.

L'articolo 3 disciplina l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle strutture già indicate, demandando ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni da applicare in relazione all'installazione di tali sistemi e al trattamento dei dati personali da essi ricavabili.

L'articolo 4 pone in capo al Governo l'obbligo di trasmettere al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, che dia conto anche dei dati relativi ai reati commessi nell'anno di riferimento e ai relativi procedimenti giudiziari.

L'articolo 5 reca la clausola di neutralità finanziaria.

Passando agli aspetti riguardanti specificamente la Commissione Affari sociali, ritiene che diversi siano le criticità, a cominciare dall'inclusione delle strutture sanitarie, stante la loro peculiarità, a livello normativo e organizzativo, che le rende del tutto estranee alle tematiche oggetto del provvedimento in titolo.

Con riferimento alla delega legislativa di cui all'articolo 2, rileva che i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, prevedendo che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso le strutture socio-sanitarie debbano essere in possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale, da verificare all'atto dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, pongono una serie di problemi, connessi principalmente all'incongruità di prevedere test psicologici solo per alcuni professionisti che operano nel settore socio-sanitario e non per altri – previsione che potrebbe porsi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione – nonché alla difficoltà di individuare quali siano gli « altri soggetti » che operano con mansioni di assistenza diretta presso le predette strutture.

Per quanto riguarda, poi, i criteri di cui al comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo 2, non comprende la finalità della formazione ivi prevista, considerato che per i professionisti sanitari già esiste il sistema di formazione continua obbligatoria, nell'ambito della quale possono essere senz'altro individuate eventuali nuove e specifiche esigenze formative.

Osserva, quindi, che diverse questioni problematiche sono connesse alla disposizioni recate dall'articolo 3, ritenendo che quest'ultimo vada riformulato prevedendo che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sia disciplinato attraverso un apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare, che quest'ultimo escluda espressamente la possibilità di installare *webcam* nelle strutture socio-sanitarie, disciplini le modalità degli accordi

da stipulare con le organizzazioni sindacali e preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sia consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18.

Evidenzia, inoltre, con riferimento al suddetto articolo, che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in stanze individuali o piccole unità ove risiedono gli utenti delle strutture socio-sanitarie debba essere obbligatoriamente condizionato all'assenso delle persone interessate o, in caso di incapacità di queste ultime, dei loro legali rappresentanti.

Reputa altresì importante l'introduzione nel testo di una nuova disposizione, volta a promuovere il progressivo ampliamento degli orari di accesso alle strutture socio-sanitarie, in modo tale che la prevenzione e il contrasto dei reati nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili quali gli anziani e le persone con disabilità si realizzi attraverso il controllo sociale e il maggior coinvolgimento dei familiari dei soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità per età o per condizione personale.

Alla luce delle considerazioni svolte, procede alla lettura della proposta di parere predisposta (*vedi allegato 1*).

Marisa NICCHI (SI-SEL) chiede al relatore la ragione per la quale il rilievo relativo alla promozione del controllo sociale, che si realizza principalmente attraverso l'ampliamento degli orari di accesso alle strutture socio-sanitarie per anziani e per disabili, sia formulato in forma di osservazione anziché di condizione.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, precisa che la formulazione come osservazione appare più corretta in quanto si tratta di un tema non presente nel testo in esame. Manifesta in ogni caso disponibilità ad una trasformazione in condizione qualora tale orientamento dovesse prevalere all'interno della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritiene preferibile che l'osservazione concernente

la maggiore apertura verso l'esterno delle strutture socio-sanitarie sia trasformata in condizione.

Marisa NICCHI (SI-SEL) insiste per la trasformazione dell'osservazione in condizione, sottolineando che un controllo sociale più diffuso ed efficace rappresenta la migliore garanzia per prevenire le violenze che si vogliono contrastare con il provvedimento in discussione, evidenziando conseguentemente l'impostazione sostanzialmente errata del testo in esame.

Nel dichiarare di comprendere l'esigenza di garantire il benessere delle persone più fragili, segnala che il testo in esame fornisce una risposta elusiva e sbagliata al bisogno di maggiore sicurezza, obiettivo che può essere conseguito soprattutto all'interno di una dimensione educativa e pedagogica.

Al riguardo, fa presente che in molte realtà, a partire dalla sua regione, la Toscana, i servizi socio-educativi agiscono con pratiche collaudate, ribadendo le criticità connesse all'adozione di sistemi di videosorveglianza. Invita, piuttosto, ad evitare gli eccessivi carichi di lavoro ai quali sono soggetti gli operatori, causati dai tagli di bilancio e dal blocco del *turn-over*, sottolineando l'importanza di una valorizzazione del personale.

Osservando che episodi di maltrattamenti si verificano più frequentemente in strutture private, seppure queste ultime siano caratterizzate in molti casi da *standard* elevati di qualità, ribadisce l'importanza di un maggiore controllo professionale e sociale, anche attraverso una più assidua partecipazione dei familiari dei soggetti più vulnerabili.

In relazione alla videosorveglianza, ricorda le prese di posizione critiche del Garante dell'infanzia, che ha richiamato anche i possibili effetti ansiogeni a danno dei bambini. Invita, pertanto, a ragionare con pacatezza rispetto alle questioni che sono oggetto del provvedimento in esame, senza dare risposte istintive o affrettate. Segnala che, in ogni caso, per garantire un'attenzione effettiva verso il problema in oggetto sarebbero necessarie risorse in-

genti, non previste dal provvedimento, che potrebbero essere utilizzate in maniera più proficua per migliorare le strutture esistenti.

In conclusione, ritiene che la proposta di parere del relatore fissi indubbiamente dei paletti importanti per circoscrivere gli effetti negativi che deriverebbero dall'applicazione delle norme contenute nel testo unificato predisposto dalla Commissioni competenti in sede referente.

Daniela SBROLLINI (PD), in qualità di prima firmataria di una delle proposte di legge che sono confluite nel testo unificato all'esame della Commissione Affari sociali in sede consultiva, in evidenza i passi in avanti che a suo avviso vengono compiuti con le norme contenute nel predetto testo, riconducibili all'obiettivo della prevenzione delle violenze e dei maltrattamenti ai danni di soggetti particolarmente fragili quali bambini ed anziani. Ricorda che attualmente negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e nelle strutture residenziali per anziani vengono svolti pochi controlli e in molti casi non viene garantita un'adeguata formazione degli operatori.

Sottolinea, quindi, che la normativa proposta considera la videosorveglianza solo come strumento residuale, soggetto a particolari condizioni, ed accessibile solo per la tutela di soggetti ben determinati.

Tale strumento non rappresenta, pertanto, la prima risposta per contrastare le pratiche di maltrattamento, segnalando che l'attenzione maggiore è posta sui test psicoattitudinali atti a verificare l'idoneità degli operatori a svolgere compiti di estrema delicatezza. Segnala che vi è una grande sensibilità presso l'opinione pubblica su tali problematiche e ribadisce, quindi, la propria volontà di difendere l'impostazione del testo che la Commissione si trova ad esaminare, che mira a tutelare soggetti in condizione di fragilità senza alcuna concessione verso una logica da « grande fratello ».

Rileva che, a suo avviso, la proposta di parere del relatore costituisca una « presa in giro » in quanto fintamente favorevole, posto che le numerose condizioni in essa

contenute configurano, in pratica, un parere contrario. Non volendosi sottrarre alle proprie responsabilità, preannuncia pertanto un voto contrario su tale proposta di parere, che intende esprimere non solo come deputata ma anche come cittadina e genitore.

Donata LENZI (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta di parere del relatore, osservando che il testo in esame mescola impropriamente realtà assai diverse come quelle delle strutture per la prima infanzia e delle residenze socio-sanitarie. Nella consapevolezza che il tema investe principalmente le competenze della Commissione Cultura, osserva comunque, che per quanto riguarda gli asili, la videosorveglianza sancirebbe la rottura di un rapporto fiduciario tra genitori ed educatori, particolarmente grave in quanto questi ultimi rappresentano una categoria con una forte vocazione ed un percorso formativo specifico ed adeguato.

Riconosce che nelle residenze socio-sanitarie si possono verificare situazioni maggiormente critiche in quanto il personale che vi opera ha seguito generalmente percorsi formativi più ridotti e non necessariamente dispone di un'adeguata motivazione. Segnala, peraltro, che per quanto concerne gli anziani il problema dei maltrattamenti è presente anche all'interno delle abitazioni private. Ritiene, quindi, che eventuali interventi per la prevenzione dei maltrattamenti debbano, a differenza di quanto delineato con le norme proposte, tenere conto della normativa regionale e della situazione di fatto presente in molte realtà, segnalando che, se vi sono disfunzioni, sarebbe importante, prima di legiferare, conoscerne le cause anche attraverso un'apposita indagine conoscitiva.

Ritiene, quindi, che le condizioni inserite nella proposta di parere si muovano nella giusta direzione. In relazione alla richiesta della collega Nicchi, reputa preferibile il mantenimento dell'osservazione, posto che il tema della maggiore apertura delle strutture appare aggiuntivo rispetto al contenuto del testo in esame. Pone comunque in evidenza la possibilità per la

Commissione Affari sociali di intervenire su questo aspetto sia nel corso dell'esame del provvedimento che mira ad assicurare una maggiore apertura dei reparti di terapia intensiva (C. 141), ampliandone l'oggetto, sia nell'ambito dell'articolo 9 del disegno di legge C. 3868, recante deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali e di riordino delle professioni sanitarie, anch'esso all'esame della Commissione.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, invita ad una riflessione sul contenuto della condizione di cui al numero 3 segnalando che, dopo un'attenta valutazione, esso appare superfluo in relazione all'intero articolato.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur condividendo la *ratio* della condizione di cui al numero 3 della proposta di parere, ovvero di scongiurare il rischio per cui la richiesta di utilizzo delle riprese sia avanzata per fare emergere presunte pratiche di « malasanità », conviene con il relatore sul fatto che non appare facilmente praticabile la previsione relativa all'esclusione dell'utilizzo delle videoriprese in ambito processuale nel caso in cui da esse dovessero risultare reati diversi dai maltrattamenti quali, ad esempio, i furti.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, concorda con la collega Lenzi sull'opportunità di mantenere il rilievo sull'ampliamento dell'accesso alle strutture socio-sanitarie sotto forma di osservazione.

Marisa NICCHI (SI-SEL) insiste per la trasformazione in condizione, evidenziando che la maggior apertura delle strutture rappresenterebbe, insieme alla valorizzazione del personale, un punto decisivo nella prevenzione dei maltrattamenti.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che il rilievo potrà essere trasformato in condizione nel caso in cui la Commissione Affari sociali, convocata su un eventuale nuovo testo unificato al fine di esprimere un secondo parere, dovesse

constatare il mancato accoglimento del predetto rilievo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 è iniziato nella seduta del 4 ottobre scorso, con lo svolgimento della relazione da parte del deputato Casati, e che nella seduta del 5 ottobre il seguito della discussione è stato rinviato ad altra seduta sulla base di una richiesta avanzata in tal senso da parte del gruppo Sinistra italiana-SEL.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere, favorevole con osservazioni, sulla base delle considerazioni svolte nella seduta precedente, in sede di svolgimento della relazione (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il gruppo Sinistra italiana-SEL ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*) che sarà posta in votazione solo ove non fosse approvata la proposta di parere del relatore.

Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra una proposta alternativa di parere, presentata dal suo gruppo, sottolineando la priorità politica di contrasto della linea del Governo, che porta alla costante diminuzione delle risorse destinate al Servizio sanitario

nazionale. Sottolinea che, alla base di tale linea, vi è la concezione errata di considerare la spesa sanitaria come un costo da ridurre e non come un investimento a tutela di un diritto fondamentale, garantito dalla Costituzione. Auspica, quindi, che si pervenga ad una maggiore consapevolezza su questi temi.

Esprimendo una valutazione positiva sull'aggiornamento dei LEA, manifesta preoccupazione per il livello insufficiente del loro finanziamento, temendo inoltre che in sede di legge di bilancio possano essere effettuati ulteriori tagli alla spesa sanitaria. Ricorda, in proposito, che in Italia il rapporto tra spesa sanitaria e PIL è in costante discesa, con il conseguente rischio di scendere sotto la soglia indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità come garanzia dell'universalità dei servizi sanitari.

Evidenzia, inoltre, che a fronte del dato di 4 milioni e 600 mila persone in condizioni di povertà assoluta la nota non indica nessuna inversione di tendenza – come potrebbe essere ad esempio l'esclusione della spesa sociale dal Patto di stabilità – per contrastare tale fenomeno. Per tali ragioni, sottolinea l'importanza della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, ribadendo che la nota di aggiornamento rappresenta un'occasione mancata per procedere verso la soluzione dei gravi problemi sociali che investono l'Italia.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) manifesta perplessità per il richiamo ai LEA effettuato nel parere, posto che il relativo provvedimento non è stato ancora trasmesso al Parlamento.

Elena CARNEVALI (PD) reputa invece opportuno mantenere il richiamo ai LEA in ragione dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni, suggerendo eventualmente una limitata riformulazione dell'osservazione di cui alla lettera *a*), nel senso di prevedere che la necessità ivi rappresentata sia connessa « anche » al fine di garantire la sostenibilità economi-

co-finanziaria del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'aggiornamento dei LEA.

Edoardo PATRIARCA (PD), nell'apprezzare la proposta di parere formulata dal relatore, propone l'inserimento di una ulteriore osservazione, volta a garantire l'universalità del servizio civile come strumento di supporto alle attività del Terzo settore.

Teresa PICCIONE (PD) esprime particolare apprezzamento per l'inclusione nella proposta di parere di un'osservazione relativa al finanziamento dei farmaci innovativi.

Donata LENZI (PD), con riferimento all'intervento del collega Patriarca, ricordando che il tema del servizio civile è di competenza della Commissione Affari costituzionali, propone l'inserimento di un rilievo circa la piena attuazione della legge n. 106 del 2016, di riordino del Terzo settore, che contiene un articolo dedicato al servizio civile.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel ricordare i problemi legati all'invecchiamento del personale sanitario, suggerisce un'integrazione all'osservazione di cui al punto *c*) relativa al superamento del blocco del *turn-over*.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, recependo le istanze dei colleghi intervenuti nella discussione, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo SI-SEL non verrà posta in votazione.

La seduta termina alle 11.30.

ALLEGATO 1

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abbinate, recante misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili;

apprezzata, in termini generali, la finalità ultima del provvedimento in titolo, ravvisabile nell'intento di predisporre una particolare tutela dei soggetti particolarmente deboli e vulnerabili quali i minori che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia, le persone con disabilità e gli anziani ospitati in apposite strutture;

evidenziato tuttavia che, nonostante la predetta finalità appaia condivisibile, non altrettanto può dirsi in ordine alle misure previste per il suo raggiungimento, in particolare per quanto concerne l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, in quanto si ritiene che esse non siano idonee rispetto all'obiettivo che si intende conseguire, dovendosi promuovere piuttosto forme di controllo sociale e di maggior coinvolgimento dei familiari dei soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità per età o per condizione personale, al fine di prevenire il compimento dei reati nei confronti di costoro nelle strutture alle quali sono affidati;

rilevato, inoltre, che le disposizioni contenute all'articolo 2, prevedendo il conferimento di una delega al Governo in

materia di « valutazione attitudinale nell'accesso alla professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale » delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, incidono sulla disciplina relativa all'accesso e alla formazione professionale continua del personale del Servizio sanitario nazionale;

osservato, in particolare, che i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato articolo 2, prevedendo che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie, a carattere residenziale o semiresidenziale, siano in possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale, da verificare all'atto dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, pongono una serie di problemi, connessi principalmente all'incongruità di prevedere test psicologici solo per alcuni professionisti sanitari e non per altri – previsione che potrebbe porsi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione – nonché alla difficoltà di individuare quali siano gli « altri soggetti » che operano con mansioni di assistenza diretta presso le predette strutture;

fatto presente, inoltre, che, per quanto riguarda i criteri di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 2, non si comprende la finalità della formazione ivi prevista, considerato che per i professionisti sanitari già esiste il sistema di for-

mazione continua obbligatoria, nell'ambito della quale possono essere senz'altro individuate eventuali nuove e specifiche esigenze formative;

precisato che l'articolo 3, nella parte in cui disciplina l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, non tiene conto della specificità delle strutture sanitarie quali luoghi di assistenza e di cura organizzati con reparti di terapia intensiva, sale operatorie, reparti di pronto soccorso e sottoposti a una propria normativa, per cui esse non possono affatto essere ricondotte nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia soppresso, ovunque ricorra nel testo, il riferimento alle strutture sanitarie, stante la loro peculiarità, a livello normativo e organizzativo, che le rende del tutto estranee alle tematiche oggetto del provvedimento in titolo;

2) all'articolo 1, si preveda che le disposizioni recate dal provvedimento in esame si applichino alle strutture socio-sanitarie pubbliche e private;

3) all'articolo 1, si precisi che i reati da prevenire e contrastare sono esclusivamente quelli riconducibili ad episodi di maltrattamento nei confronti dei minori, degli anziani e dei disabili;

4) all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sia soppresso il riferimento alla verifica del possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale da parte degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso le strutture socio-sanitarie, all'atto dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in quanto verrebbe a crearsi un'incongruenza ingiustificabile, anche con riguardo al principio di ugua-

glianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, tra le predette categorie di lavoratori e gli altri soggetti che, pur operando nel medesimo settore, svolgono mansioni diverse;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, sia soppresso il riferimento alla formazione ivi prevista, considerato che per i professionisti sanitari esiste già il sistema di formazione continua obbligatoria, nell'ambito della quale possono essere senz'altro individuate eventuali nuove e specifiche esigenze formative;

6) all'articolo 3, sia riformulato il comma 1, prevedendo che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sia disciplinato attraverso un apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare, che escluda espressamente la possibilità di installare *webcam* nelle strutture socio-sanitarie, disciplini le modalità degli accordi da stipulare con le organizzazioni sindacali e preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sia consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18;

7) all'articolo 3, si preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in stanze individuali o piccole unità ove risiedono gli utenti delle strutture socio-sanitarie sia obbligatoriamente condizionato all'assenso delle persone interessate o, in caso di incapacità di queste ultime, dei loro legali rappresentanti;

e con la seguente osservazione:

si introduca una disposizione volta a promuovere il progressivo ampliamento degli orari di accesso alle strutture socio-sanitarie, in modo tale che la prevenzione e il contrasto dei reati nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili si realizzi attraverso il controllo sociale e il maggior coinvolgimento dei familiari dei soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità per età o per condizione personale.

ALLEGATO 2

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abbinate, recante misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili;

apprezzata, in termini generali, la finalità ultima del provvedimento in titolo, ravvisabile nell'intento di predisporre una particolare tutela dei soggetti particolarmente deboli e vulnerabili quali i minori che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia, le persone con disabilità e gli anziani ospitati in apposite strutture;

evidenziato tuttavia che, nonostante la predetta finalità appaia condivisibile, non altrettanto può dirsi in ordine alle misure previste per il suo raggiungimento, in particolare per quanto concerne l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, in quanto si ritiene che esse non siano idonee rispetto all'obiettivo che si intende conseguire, dovendosi promuovere piuttosto forme di controllo sociale e di maggior coinvolgimento dei familiari dei soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità per età o per condizione personale, al fine di prevenire il compimento dei reati nei confronti di costoro nelle strutture alle quali sono affidati;

rilevato, inoltre, che le disposizioni contenute all'articolo 2, prevedendo il conferimento di una delega al Governo in

materia di « valutazione attitudinale nell'accesso alla professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale » delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, incidono sulla disciplina relativa all'accesso e alla formazione professionale continua del personale del Servizio sanitario nazionale;

osservato, in particolare, che i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato articolo 2, prevedendo che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie, a carattere residenziale o semiresidenziale, siano in possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale, da verificare all'atto dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, pongono una serie di problemi, connessi principalmente all'incongruità di prevedere test psicologici solo per alcuni professionisti sanitari e non per altri – previsione che potrebbe porsi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione – nonché alla difficoltà di individuare quali siano gli « altri soggetti » che operano con mansioni di assistenza diretta presso le predette strutture;

fatto presente, inoltre, che, per quanto riguarda i criteri di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 2, non si comprende la finalità della formazione ivi prevista, considerato che per i professionisti sanitari già esiste il sistema di for-

mazione continua obbligatoria, nell'ambito della quale possono essere senz'altro individuate eventuali nuove e specifiche esigenze formative;

precisato che l'articolo 3, nella parte in cui disciplina l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, non tiene conto della specificità delle strutture sanitarie quali luoghi di assistenza e di cura organizzati con reparti di terapia intensiva, sale operatorie, reparti di pronto soccorso e sottoposti a una propria normativa, per cui esse non possono affatto essere ricondotte nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia soppresso, ovunque ricorra nel testo, il riferimento alle strutture sanitarie, stante la loro peculiarità, a livello normativo e organizzativo, che le rende del tutto estranee alle tematiche oggetto del provvedimento in titolo;

2) all'articolo 1, si preveda che le disposizioni recate dal provvedimento in esame si applichino alle strutture socio-sanitarie pubbliche e private;

3) all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sia soppresso il riferimento alla verifica del possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale da parte degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso le strutture socio-sanitarie, all'atto dell'assunzione e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in quanto verrebbe a crearsi un'incongruenza ingiustificabile, anche con riguardo al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, tra le predette categorie di lavora-

tori e gli altri soggetti che, pur operando nel medesimo settore, svolgono mansioni diverse;

4) all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, sia soppresso il riferimento alla formazione ivi prevista, considerato che per i professionisti sanitari esiste già il sistema di formazione continua obbligatoria, nell'ambito della quale possono essere senz'altro individuate eventuali nuove e specifiche esigenze formative;

5) all'articolo 3, sia riformulato il comma 1, prevedendo che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sia disciplinato attraverso un apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare, che escluda espressamente la possibilità di installare *webcam* nelle strutture socio-sanitarie, disciplini le modalità degli accordi da stipulare con le organizzazioni sindacali e preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sia consentito solo nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18;

6) all'articolo 3, si preveda che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in stanze individuali o piccole unità ove risiedono gli utenti delle strutture socio-sanitarie sia obbligatoriamente condizionato all'assenso delle persone interessate o, in caso di incapacità di queste ultime, dei loro legali rappresentanti;

e con la seguente osservazione:

si introduca una disposizione volta a promuovere il progressivo ampliamento degli orari di accesso alle strutture socio-sanitarie, in modo tale che la prevenzione e il contrasto dei reati nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili si realizzino attraverso il controllo sociale e il maggior coinvolgimento dei familiari dei soggetti che si trovano in una condizione di vulnerabilità per età o per condizione personale.

ALLEGATO 3

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso);

considerato, in termini generali, che la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso rispetto alle previsioni formulate nel Documento di economia e finanza 2016, in considerazione del nuovo contesto internazionale meno favorevole, e che, in relazione alle incertezze che caratterizzano lo scenario internazionale, anche le previsioni di crescita per il 2017 sono ridimensionate;

rilevato, per quanto riguarda il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2017 e successivi, che la manovra di bilancio 2017-2019, come indicato nella Nota, avrebbe un impatto positivo sulla crescita, sia pur nell'ambito di una valutazione che rimane prudenziale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi anni, grazie anche alla politica fiscale che il Governo intende impostare per i prossimi anni;

segnalato, con specifico riguardo al settore sanitario, che nel Conto economico della Pubblica amministrazione a legislazione vigente, relativamente alla spesa sanitaria, è indicata una cifra pari a 113,654 miliardi di euro per il 2016, con un aumento di 278 milioni rispetto a quanto indicato del DEF, e che per gli anni successivi (2017-2019) l'incremento è più consistente;

evidenziato che, tra le iniziative adottate in risposta alle raccomandazioni del Consiglio europeo per quanto concerne la modernizzazione della pubblica amministrazione, il documento richiama la nuova disciplina in materia di dirigenza sanitaria, recata dal decreto legislativo n. 169 del 2016;

rilevato che, nell'ambito degli interventi nel settore sanitario, la Nota segnala l'intesa del 7 settembre 2016, raggiunta in Conferenza Stato-regioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prevede l'aggiornamento del decreto del 2001 riguardante i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Sistema sanitario nazionale (LEA), ricordando che allo scopo la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 555) ha autorizzato una spesa di 800 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale;

segnalato che la Nota indica, tra gli altri interventi in materia sanitarie, il Piano nazionale della Cronicità, volto a rafforzare le reti assistenziali e ridurre i ricoveri ospedalieri, e l'Intesa raggiunta sul Patto per la sanità digitale, avente lo scopo di attuare il programma di informatizzazione del Servizio sanitario;

apprezzata la previsione, contenuta nel cronoprogramma per le riforme di cui all'appendice della Nota di aggiornamento del DEF, di indicare, per quanto riguarda la sanità, il termine di dicembre 2016 per l'attuazione del Patto della salute 2014-2016 (comprendente l'aggiornamento dei LEA, il Patto nazionale delle cronicità e il nuovo sistema di garanzia per il monito-

raggio dell'assistenza sanitaria) e il provvedimento in materia di responsabilità del personale sanitario, approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione Igiene e sanità del Senato (S. 2224);

espresso apprezzamento in merito a quanto riportato nella Nota con riguardo all'Intesa del 7 settembre 2016 raggiunta in Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri che, in attuazione del Patto per la Salute 2014-2016, prevede l'aggiornamento del decreto del 2001 riguardante i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Sistema sanitario nazionale (LEA);

condiviso, al riguardo, quanto già sottolineato dalla Conferenza Stato-regioni sulla sostenibilità economico-finanziaria dell'aggiornamento dei LEA, laddove in quella sede è stata evidenziata la necessità per cui nella prossima legge di bilancio siano confermate le risorse pari a 113.063 milioni di euro per il 2017 e a 114.998 milioni di euro per il 2018, come quantificate nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni l'11 febbraio 2016, in relazione al riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

evidenziato che, per quanto concerne le politiche sociali, in risposta alla specifica raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea in tema di lotta alla povertà e razionalizzazione della spesa sociale, la Nota espone le misure dedicate dalla legge di stabilità 2016 al Piano nazionale per la lotta alla povertà, finanziato attraverso il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con una dotazione di 600 milioni per il 2016 e di 1 miliardo a decorrere dal 2017, e alla delega legislativa per l'avvio di una misura nazionale di contrasto alla povertà, approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, che prevede l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà basata su un sostegno economico condizionato all'attivazione di percorsi verso l'inclusione e l'autonomia;

osservato che, nell'ambito degli interventi nell'area delle politiche sociali, la Nota richiama, inoltre, la legge delega n. 106 del 2016, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che secondo il predetto cronoprogramma delle riforme sarà pienamente attuata nel giugno 2017, e la recentissima legge n. 166 del 2016, recante misure contro gli sprechi alimentari e la donazione di prodotti farmaceutici;

sottolineato, poi, come la Nota richiami l'istituzione, con la legge di stabilità per il 2016, del Fondo cosiddetto «Dopo di noi», con una dotazione di 90 milioni annui, cui ha fatto seguito l'approvazione della legge n. 112 del 2016, alla quale il Governo è chiamato a dare attuazione, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale, atteso alla fine di agosto del 2016, volto a disciplinare le previsioni in tema di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, catastali e ipotecarie, mentre entro la fine di dicembre 2016 devono essere adottati ulteriori decreti, volti a definire gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare nonché i criteri per l'accesso alle misure a carico del predetto Fondo, in base ai quali le regioni adotteranno indirizzi di programmazione e definiranno le modalità per l'erogazione dei finanziamenti,

considerata l'urgenza di dare un'adeguata soluzione al problema del precariato in sanità, rispetto al quale sembra opportuno intervenire tramite apposite misure da inserire nella prossima legge di bilancio;

considerata, analogamente, l'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sociali ai cittadini, che parrebbe messa in discussione dall'imminente scadenza dei contratti a tempo determinato del personale degli enti locali, ciò che rende opportuno un intervento volto a prevedere la proroga del termine per il rinnovo dei predetti contratti;

segnalata altresì l'esigenza di prevedere, nella prossima legge di bilancio,

adeguate risorse per il finanziamento dei farmaci innovativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si rappresenti la necessità, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'aggiornamento dei LEA, che nella prossima legge di bilancio siano confermate le risorse quantificate pari a 113.063 milioni di euro per il 2017 e a 114.998 milioni di euro per il 2018, come quantificate nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni l'11 febbraio 2016 in relazione al riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

b) si segnali l'esigenza per cui, al fine di dare attuazione alla legge n. 112 del 2016, sul cosiddetto « Dopo di noi », siano

adottati in tempi brevi i decreti ministeriali volti, rispettivamente, a disciplinare le previsioni in tema di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, catastali e ipotecarie, nonché a definire gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare e i criteri per l'accesso alle misure a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

c) si rappresenti l'esigenza di inserire, nella prossima legge di bilancio, misure volte a dare un'adeguata soluzione al problema del precariato in sanità nonché a prevedere la proroga del termine per il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale degli enti locali occupato nell'attività di erogazione dei servizi sociali;

d) si segnali inoltre l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di bilancio, adeguate risorse per il finanziamento dei farmaci innovativi.

ALLEGATO 4

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DALLE DEPUTATE NICCHI E GREGORI**

La XII Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso), in particolare per le parti e le materie di competenza;

considerato che:

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016, non fa che confermare ancora una volta la scelta del Governo per una costante decrescita e un definanziamento programmato del nostro Servizio sanitario. Ancora una volta la spesa sanitaria in rapporto al PIL si conferma in diminuzione. Il che significa che in termini reali la fetta di risorse spettante alla sanità pubblica continuerà a ridursi nei prossimi anni;

la realtà è che le spese sostenute per finanziare il Servizio sanitario nazionale si continuano a equiparare a qualsiasi altro centro di costo, e la conseguenza di questa visione sbagliata e miope è che al pari di altri costi, diventa azione virtuosa quella di ridurre gradualmente la loro incidenza rispetto al PIL. Ed è esattamente quello che purtroppo si sta facendo da anni con la nostra Sanità pubblica;

la spesa sanitaria che viene stimata al 6,8 per cento in rapporto al PIL per quest'anno e per il 2017, vede ridursi al 6,7 per cento nel 2018, e quindi al 6,6 per cento nel 2019. Per gli anni successivi, continua a fare fede quanto già riportato nel Documento di Economia e finanza 2016 dell'aprile scorso, dove si evince che

per ritornare ai livelli spesa sanitaria/PIL del 2010, che era del 7 per cento, si dovrà aspettare il 2030-2035. Ossia bisognerà attendere 15-20 anni;

è ancora più grave che questo costante definanziamento del Servizio sanitario nazionale, avvenga nonostante che nel rapporto spesa sanitaria/PIL, siamo da tempo al sotto la media dei rispettivi valori della UE a 15 (8,7 per cento). Dopo di noi ci sono solo Spagna Grecia e Portogallo. Una forbice che si allarga anno dopo anno;

nella Nota di aggiornamento in esame non si dice nulla su quello che sarà l'effettivo finanziamento del Fondo sanitario, e bisognerà attendere la legge di Bilancio che sarà presentata entro il prossimo 20 ottobre;

il rischio più che concreto è che, come sta sempre avvenendo in questi ultimi anni, il Governo, con la legge di stabilità, certificherà anche questa volta un finanziamento del Fondo sanitario nazionale più basso di quello programmato e concordato in sede di Intesa Stato regioni. Ricordiamo che in questi anni, la sanità pubblica ha avuto stanziamenti effettivi sempre inferiori a quelli che di volta in volta venivano indicati e promessi dai vari Documenti di economia e finanza presentati al Parlamento;

il caso dell'anno 2016 è sotto questo aspetto emblematico: dai 117,6 miliardi stimati dal DEF 2013, si è passati a 116,1 con il DEF 2014 e a 113,4 con il DEF 2015, per giungere a un finanziamento reale ed effet-

tivo di 111 miliardi (legge di stabilità 2016), peraltro comprensivi dei 800 milioni di euro da destinare ai nuovi LEA;

quest'anno ci si aspetterebbe che il finanziamento al Fondo sanitario fosse perlomeno di 113 miliardi di euro per il 2017 e in 114.998 milioni di euro per il 2018. Un impegno preso dalla Ministra Lorenzin, e ribadito con l'intesa Stato Regioni dell'11 febbraio 2016. Ma tutto lascia pensare che questa cifra – peraltro del tutto insufficiente – sarà ancora una volta disattesa e probabilmente limata a 112 miliardi di euro. Il Premier potrà così dire anche quest'anno, che il FSN è aumentato di un miliardo (da 111 a 112 miliardi), mentre per l'ennesima volta saremo di fronte a una riduzione delle risorse promesse alle regioni per garantire i servizi socio-sanitari;

vale peraltro la pena sottolineare che i nuovi LEA, in via di approvazione dopo che vi sarà il passaggio in Parlamento per il previsto parere, potranno contare, come ricorda la Nota di aggiornamento in commento, solamente su 800 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità 2016. In realtà per finanziare adeguatamente i nuovi LEA servirebbero sui 2-3 miliardi. E il fatto che gli 800 milioni stanziati sono insufficienti e inadeguati lo fanno anche le stesse regioni, che hanno infatti chiesto una verifica entro l'anno per valutare il reale impatto economico dei nuovi livelli di assistenza, e che nella prossima legge di bilancio siano confermate le risorse di 113 miliardi per il 2017, e di 114.998 milioni di euro per il 2018;

nulla peraltro si dice sulle risorse necessarie a finanziare i farmaci innovativi, e per la cura dell'epatite C;

riguardo alle politiche di *welfare*, la Nota di aggiornamento in commento, praticamente nulla dice sulle misure messe in atto dal Governo per far fronte alla perdurante crisi economica che colpisce fortemente fasce sempre più larghe della popolazione. I recenti dati Istat, parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta, pari a 4 milioni e 598 mila

persone: il numero più alto dal 2005. Per quanto riguarda i minori in povertà assoluta, questi pari al 10,9 per cento; ossia più di un minore su 10 (nel 2005 la percentuale era del 3,9 per cento). Solamente il 3 per cento delle prestazioni sociali erogate in Italia va alla parte più povera della popolazione;

a fronte di questa situazione, ci si limita a richiamare l'iter avviato alla Camera del disegno di legge per il contrasto alla povertà;

la Nota di aggiornamento al DEF, ricorda il disegno di legge delega al Governo per il contrasto della povertà, approvato dalla Camera il 14 luglio scorso, e praticamente fermo in Commissione al Senato;

un provvedimento peraltro che può contare solamente su circa un miliardo di euro l'anno, laddove sono circa 7 i miliardi stimati che sarebbero necessari a regime per sostenere realmente le famiglie e le persone in situazione di povertà e di disagio estremo. Non c'è alcun percorso di avvicinamento ad una garanzia di reddito per tutti quelli che si trovano in povertà assoluta, ma si assiste solamente a un sostegno per una piccolissima parte, circa un quinto, dei poveri assoluti;

è evidente che accanto a un sensibile incremento di risorse per il contrasto alla povertà e per il rafforzamento delle politiche sociali, sarebbe necessario prevedere l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese sostenute per la spesa sociale e il sistema del welfare, così come risulta ormai indispensabile interrompere la continua politica di tagli alle regioni e agli enti locali;

nel testo infine, si fa riferimento alle risorse per il « Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) pari a 789 milioni. Si rammenta peraltro che dette risorse stanziare provengono per oltre l'85 per cento dalla UE,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 5

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso);

considerato, in termini generali, che la Nota presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso rispetto alle previsioni formulate nel Documento di economia e finanza 2016, in considerazione del nuovo contesto internazionale meno favorevole, e che, in relazione alle incertezze che caratterizzano lo scenario internazionale, anche le previsioni di crescita per il 2017 sono ridimensionate;

rilevato, per quanto riguarda il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2017 e successivi, che la manovra di bilancio 2017-2019, come indicato nella Nota, avrebbe un impatto positivo sulla crescita, sia pur nell'ambito di una valutazione che rimane prudenziale dato il pesante lascito della crisi degli ultimi anni, grazie anche alla politica fiscale che il Governo intende impostare per i prossimi anni;

segnalato, con specifico riguardo al settore sanitario, che nel Conto economico della Pubblica amministrazione a legislazione vigente, relativamente alla spesa sanitaria, è indicata una cifra pari a 113,654 miliardi di euro per il 2016, con un aumento di 278 milioni rispetto a quanto indicato del DEF, e che per gli anni successivi (2017-2019) l'incremento è più consistente;

evidenziato che, tra le iniziative adottate in risposta alle raccomandazioni del Consiglio europeo per quanto concerne la modernizzazione della pubblica amministrazione, il documento richiama la nuova disciplina in materia di dirigenza sanitaria, recata dal decreto legislativo n. 169 del 2016;

rilevato che, nell'ambito degli interventi nel settore sanitario, la Nota segnala l'Intesa del 7 settembre 2016, raggiunta in Conferenza Stato-regioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prevede l'aggiornamento del decreto del 2001 riguardante i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Sistema sanitario nazionale (LEA), ricordando che allo scopo la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 555) ha autorizzato una spesa di 800 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale;

segnalato che la Nota indica, tra gli altri interventi in materia sanitarie, il Piano nazionale della Cronicità, volto a rafforzare le reti assistenziali e ridurre i ricoveri ospedalieri, e l'intesa raggiunta sul Patto per la sanità digitale, avente lo scopo di attuare il programma di informatizzazione del Servizio sanitario;

apprezzata la previsione, contenuta nel cronoprogramma per le riforme di cui all'appendice della Nota di aggiornamento del DEF, di indicare, per quanto riguarda la sanità, il termine di dicembre 2016 per l'attuazione del Patto della salute 2014-2016 (comprendente l'aggiornamento dei LEA, il Patto nazionale delle cronicità e il nuovo sistema di garanzia per il monito-

raggio dell'assistenza sanitaria) e il provvedimento in materia di responsabilità del personale sanitario, approvato dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione Igiene e sanità del Senato (S. 2224);

espresso apprezzamento in merito a quanto riportato nella Nota con riguardo all'Intesa del 7 settembre 2016 raggiunta in Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri che, in attuazione del Patto per la Salute 2014-2016, prevede l'aggiornamento del decreto del 2001 riguardante i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Sistema sanitario nazionale (LEA);

condiviso, al riguardo, quanto già sottolineato dalla Conferenza Stato-regioni sulla sostenibilità economico-finanziaria dell'aggiornamento dei LEA, laddove in quella sede è stata evidenziata la necessità per cui nella prossima legge di bilancio siano confermate le risorse pari a 113.063 milioni di euro per il 2017 e a 114.998 milioni di euro per il 2018, come quantificate nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni l'11 febbraio 2016, in relazione al riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

evidenziato che, per quanto concerne le politiche sociali, in risposta alla specifica raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea in tema di lotta alla povertà e razionalizzazione della spesa sociale, la Nota espone le misure dedicate dalla legge di stabilità 2016 al Piano nazionale per la lotta alla povertà, finanziato attraverso il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con una dotazione di 600 milioni per il 2016 e di 1 miliardo a decorrere dal 2017, e alla delega legislativa per l'avvio di una misura nazionale di contrasto alla povertà, approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, che prevede l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà basata su un sostegno economico condizionato all'attivazione di percorsi verso l'inclusione e l'autonomia;

osservato che, nell'ambito degli interventi nell'area delle politiche sociali, la Nota richiama, inoltre, la legge delega n. 106 del 2016, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che secondo il predetto cronoprogramma delle riforme sarà pienamente attuata nel giugno 2017, e la recentissima legge n. 166 del 2016, recante misure contro gli sprechi alimentari e la donazione di prodotti farmaceutici;

sottolineato, poi, come la Nota richiami l'istituzione, con la legge di stabilità per il 2016, del Fondo cosiddetto «Dopo di noi», con una dotazione di 90 milioni annui, cui ha fatto seguito l'approvazione della legge n. 112 del 2016, alla quale il Governo è chiamato a dare attuazione, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale, atteso alla fine di agosto del 2016, volto a disciplinare le previsioni in tema di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, catastali e ipotecarie, mentre entro la fine di dicembre 2016 devono essere adottati ulteriori decreti, volti a definire gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare nonché i criteri per l'accesso alle misure a carico del predetto Fondo, in base ai quali le regioni adotteranno indirizzi di programmazione e definiranno le modalità per l'erogazione dei finanziamenti;

considerata l'urgenza di dare un'adeguata soluzione al problema del precariato in sanità, rispetto al quale sembra opportuno intervenire tramite apposite misure da inserire nella prossima legge di bilancio;

considerata, analogamente, l'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sociali ai cittadini, che parrebbe messa in discussione dall'imminente scadenza dei contratti a tempo determinato del personale degli enti locali, ciò che rende opportuno un intervento volto a prevedere la proroga del termine per il rinnovo dei predetti contratti;

segnalata altresì l'esigenza di prevedere, nella prossima legge di bilancio,

adeguate risorse per il finanziamento dei farmaci innovativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si rappresenti la necessità, anche al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'aggiornamento dei LEA, che nella prossima legge di bilancio siano confermate le risorse pari a 113.063 milioni di euro per il 2017 e a 114.998 milioni di euro per il 2018, come quantificate nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni l'11 febbraio 2016 in relazione al riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

b) si segnali l'esigenza per cui, al fine di dare attuazione alla legge n. 112 del 2016, sul cosiddetto « Dopo di noi », siano adottati in tempi brevi i decreti ministeriali volti, rispettivamente, a disciplinare le previsioni in tema di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, catastali e ipoteca-

rie, nonché a definire gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare e i criteri per l'accesso alle misure a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

c) si raccomandi altresì la necessità di dare attuazione alla legge n. 106 del 2016, adottando i decreti legislativi ivi previsti in materia di riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

d) si rappresenti l'esigenza di inserire, nella prossima legge di bilancio, misure volte a dare un'adeguata soluzione al problema del precariato in sanità e ad avviare, anche considerato l'invecchiamento del personale impiegato nel settore sanitario, il progressivo superamento del *turnover*, nonché a prevedere la proroga del termine per il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale degli enti locali occupato nell'attività di erogazione dei servizi sociali;

e) si segnali inoltre l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di bilancio, adeguate risorse per il finanziamento dei farmaci innovativi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	135
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XI) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	136
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	141
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	136
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	138
Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 331 <i>(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	138
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA. Atto n. 332 <i>(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	139
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (Rilievi alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	139
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di rilievi del relatore)</i>	144

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

C. 4008 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

Luca SANI (PD), *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente di aver svolto, nella seduta del 21 settembre scorso, in qualità di relatore, la relazione introduttiva e che la scorsa settimana le Commissioni riunite II e XI hanno svolto alcune audizioni sul provvedimento, alle quali sono stati invitati a partecipare tutti i componenti la XIII Commissione.

Formalizza quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) elaborata anche tenuto conto degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso delle audizioni presso le Commissioni di merito. A tale proposito, ha ritenuto in particolare opportuno precisare alcuni aspetti relativi alla configurazione della nuova fattispecie di reato per chiarire taluni dubbi interpretativi sollevati in sede di audizioni. Intende riferirsi, in particolare, agli indici di sfruttamento enucleati nella nuova fattispecie di reato: in sede di audizioni è al riguardo emersa la preoccupazione che l'accertamento della sussistenza anche di uno solo di tali indici possa determinare l'integrazione degli estremi del reato di caporalato. Nel parere ha dunque inteso precisare il valore meramente indiziario di tali indici allo scopo di chiarire che essi non possono essere confusi con le condotte delittuose ma hanno la natura di meri indizi che il giudice dovrà valutare qualora corroborati dagli elementi di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno.

Ricorda poi l'auspicio formulato, nell'ambito delle predette audizioni, da parte delle categorie ascoltate, di giungere ad

una rapida approvazione del testo, in quanto ritenuto da tutti un utile e necessario strumento per contrastare i fenomeni di sfruttamento del lavoro in agricoltura.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per i contenuti della proposta di parere formulata dal presidente che sarà certamente d'ausilio nel chiarire alcune delle questioni sorte in sede di esame del disegno di legge.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI (PD), *presidente*, in sostituzione della relatrice Venittelli, impossibilitata ad intervenire nella seduta odierna, illustra i contenuti del disegno di legge di ratifica dell'Accordo interinale che ha per oggetto l'Accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e l'area dell'Africa centrale (comprendente il Camerun, la Repubblica centrafricana, il Ciad, la Repubblica democratica del Congo, il Congo Brazzaville, la Guinea equatoriale, il Gabon, Sao Tomé e Principe, riuniti nella CEMAC) all'esame.

Al riguardo sottolinea che esso rappresenta uno strumento necessario nell'ambito della storica relazione dell'UE con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Paci-

fico), segnatamente per adeguarsi al passaggio dall'approccio basato sui sistemi doganali preferenziali a quello necessario per ottemperare ai nuovi e accresciuti livelli di globalizzazione dell'economia mondiale, e concretizzato a partire dall'Accordo UE-ACP di Cotonou del 2000, fino a giungere alla seconda revisione di esso nel 2010.

Fa presente che, in particolare, l'Unione europea, in base alle previsioni dell'Organizzazione mondiale del commercio, avrebbe dovuto estendere a tutti i Paesi membri della medesima tutte le agevolazioni accordate, ad esempio, a molti paesi africani: in realtà la UE otteneva al riguardo una deroga – senza la quale si sarebbe vista costretta ad abolire ogni preferenza doganale ai paesi ACP –, la cui scadenza era però fissata al 31 dicembre 2007. Ciò spiega quindi la forte accelerazione nella stipula di accordi di partenariato economico (APE) con molte regioni dell'ACP.

La relazione introduttiva al provvedimento in esame ricorda come la strategia europea abbia seguito un approccio flessibile, proprio per facilitare la rapida conclusione degli accordi di partenariato economico: in tal modo si è giunti a stipulare APE interinali, ovvero non completi in quanto limitati al solo commercio dei beni – ed esattamente a quest'ultima categoria appartiene l'Accordo UE-Africa centrale in esame, espressamente finalizzato, tra l'altro, alla conclusione di un APE completo con l'intera regione.

Passando al contenuto specifico dell'Accordo interinale, fa presente che esso comprende 108 articoli suddivisi in otto titoli, nonché due appendici, tre allegati e un protocollo.

In particolare, il Titolo I (articoli 1-3) concerne gli obiettivi dell'Accordo. In esso si definisce anzitutto la duplice natura dell'Accordo interinale, che da una parte reca impegni effettivi e dall'altro la prospettiva di negoziati che consentano di giungere a un APE completo, in conformità all'accordo di Cotonou. Quanto agli obiettivi specifici dell'Accordo si chiarisce che essi consistono nel gettare le basi per

la negoziazione di un APE che promuova l'integrazione regionale e contribuisca a ridurre la povertà in Africa centrale, potenziando altresì in questa regione le capacità produttive e di esportazione e l'attrattività per gli investimenti esteri. Tutto ciò dovrà avvenire in un quadro compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e con il rafforzamento su basi di solidarietà delle relazioni esistenti tra i paesi della regione.

Il Titolo II (articoli 4-12) riguarda il partenariato per lo sviluppo. In questa sezione si tratta della modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura, dell'industria, nonché del rafforzamento delle capacità nel campo della sicurezza alimentare, della diversificazione e competitività dell'economia e dell'integrazione regionale. Per quanto concerne le modalità di finanziamento dello sviluppo, si prevede il ricorso alle risorse del bilancio generale dell'Unione europea e l'istituzione di un Fondo regionale APE per il coordinamento degli aiuti finanziari.

Il Titolo III (articoli 13-53) concerne il regime commerciale dei prodotti, e il regime dei dazi doganali applicabile.

Il Titolo IV (articoli 54-55) riguarda gli impegni delle Parti a negoziare un'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo in esame in ordine alla liberalizzazione progressiva, asimmetrica e reciproca del diritto di stabilimento e del commercio dei servizi.

Analoghi impegni a futuri negoziati, ma con riferimento alle materie dei pagamenti, dei movimenti di capitali, della concorrenza, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e dello sviluppo sostenibile sono contenuti nel titolo V (articoli 56-65), dedicato alle regole collegate al commercio.

Il Titolo VI (articoli 66-88) riguarda le procedure per la risoluzione delle controversie, e prevede, in caso di mancato accordo e di fallita mediazione tra le Parti, un complesso iter per il ricorso all'arbitrato.

Il Titolo VII (articoli 89-91) riporta le clausole di eccezione generali, nonché quelle motivate in base alla sicurezza o alla potestà impositiva di ciascuna delle Parti.

Il Titolo VIII (articoli 92-108) conclude l'Accordo, con le consuete clausole finali.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di quattro articoli: come di consueto i primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale. L'articolo 3, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo interinale, oneri che sono valutati nella misura di 17.504 euro annui con decorrenza dal 2016.

Infine, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 331.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato a giovedì prossimo, 13 ottobre e che, nella seduta del 4 ottobre scorso, il relatore, onorevole Oliverio, si è riservato di sottoporre alla Commissione una proposta di parere che tenga conto anche degli elementi che emergeranno nel corso dell'istruttoria che sarà svolta in relazione allo schema di decreto sugli enti ricerca (atto n. 329), sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi alla VII Commissione (Cultura).

Avverte inoltre che la Commissione Bilancio, nella seduta del 6 ottobre scorso, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto ministeriale in esame.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, si riserva di inviare per le vie brevi a tutti i componenti la Commissione una proposta di parere che è in avanzato stato di elaborazione e che tiene conto, oltre che dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, di tutte le proposte e i suggerimenti formulati dai componenti la Commissione nel corso del dibattito.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA.

Atto n. 332.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato a giovedì prossimo, 13 ottobre e che nella seduta del 4 ottobre scorso il relatore, onorevole Oliverio, si è riservato di sottoporre alla Commissione una proposta di parere. Avverte inoltre che la Commissione Bilancio, nella seduta del 6 ottobre scorso, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto ministeriale in esame.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, si riserva di inviare per le vie brevi a tutti i componenti la Commissione una proposta di parere che è in avanzato stato di elaborazione e che tiene conto dei suggerimenti formulati dai componenti la Commissione nel corso del dibattito.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Atto n. 329.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 6 ottobre scorso, il relatore, onorevole Oliverio, ha introdotto la discussione, riservandosi di presentare una proposta di rilievi già nella settimana in corso, in considerazione della stretta connessione tra le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo all'esame e quelle di cui agli schemi di decreti ministeriali sul CREA (atti nn. 331 e 332) sui quali la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro giovedì 13 ottobre.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, sottopone all'attenzione dei colleghi una proposta di rilievi (*vedi allegato 2*) che fornisce alla Commissione di merito elementi da segnalare al Governo al fine di

assicurare il necessario coordinamento tra le disposizioni contenute nello schema di decreto all'esame e quelle di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, in base alle quali sono stati adottati gli schemi di decreti ministeriali n. 331 e n. 332 riguardanti il CREA attualmente all'esame della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, affida alle valutazioni dei colleghi il testo presentato dal relatore e rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (C. 4008, Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4008 Governo, approvato dal Senato, recante: « Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo »;

rilevato che il disegno di legge all'esame mira a rafforzare l'azione di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura configurando un complesso di interventi sia sul versante repressivo, con significative modifiche al quadro normativo penale, sia sul versante delle politiche di intervento, con specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura, il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità ed il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

ricordato che l'intervento normativo si è reso necessario al fine di ovviare alle criticità sorte in sede applicativa del vigente articolo 603-bis del codice penale e di rendere così più effettiva la tutela dei lavoratori e il contrasto a fenomeni di sfruttamento illecito;

ritenuto che il complesso delle disposizioni all'esame sia pienamente funzionale ad assicurare il corretto funzionamento del mercato del lavoro in agricoltura tenendo al contempo conto della fondamentale esigenza di contrastare comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprese;

espresso apprezzamento per la riscrittura del così detto reato di caporalato (« *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* » di cui all'articolo 603-bis del codice penale) operata dall'articolo 1 e osservato che la fattispecie base ivi delineata prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori dell'autore del fatto, presuppone l'approfittamento del solo stato di bisogno del lavoratore (e non anche dello stato di necessità di quest'ultimo), si applica anche al datore di lavoro che utilizzi, assuma o impieghi manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione e semplifica gli indici di sfruttamento del reato per renderli più facilmente riconoscibili in sede di indagini, ferma restando, in capo al magistrato, la valutazione complessiva di tali indici e della loro gravità e incidenza ai fini della sussistenza del reato;

osservato quindi che la nuova fattispecie di reato prevede, ai fini del relativo accertamento, il verificarsi sia dello sfruttamento (sulla base degli indici codificati) sia dello stato di bisogno del lavoratore, e che, dunque, il reato di caporalato si potrà configurare in capo al datore di lavoro (a prescindere dall'intervento del caporale) solo se questi abbia sfruttato e approfittato dello stato di bisogno dei lavoratori;

ritenuto che l'eliminazione – rispetto alla normativa vigente – del riferimento all'approfittamento dello stato di necessità del lavoratore può essere interpretata sulla base della consolidata giurisprudenza penale in tema di usura che intende lo stato

di bisogno come uno « stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto » (v. Cass. pen. Sez. II, 25/03/2014, n. 18778) e ricordato che, già con riferimento all'attuale fattispecie di reato delineata dal testo vigente dell'articolo 603-bis, la Corte di cassazione (v. Cass. pen. Sez. V, 04/02/2014, n. 14591) aveva chiarito che il reato in questione « è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal d.lgs. 276/2003, senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'articolo 600 c.p. [riduzione in schiavitù] » e che i comportamenti in questione si concretano nell'illegittimo controllo del mercato del lavoro in una situazione in cui i lavoratori non sono in condizione di procurarsi altrimenti i mezzi di sussistenza materiale;

precisato, inoltre, in relazione agli indici di sfruttamento enucleati nella nuova fattispecie di reato – peraltro già presenti nel testo vigente dell'articolo 603-bis del codice penale – che essi, in quanto meri « sintomi », indizi che il giudice dovrà valutare se corroborati dagli elementi di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno, non configurano *ex se* condotte immediatamente delittuose, essendo funzionali ad agevolare i compiti ricostruttivi del giudice, orientando l'indagine e l'accertamento in quei settori (retribuzione, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative, ecc.) che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione di condotte di sfruttamento e di approfittamento;

ritenuto quindi che la nuova formulazione della fattispecie di reato, pur essendo volta ad assicurare un più effettivo contrasto al lavoro nero in agricoltura, non appare suscettibile di determinare un eccessivo allargamento delle maglie della fattispecie incriminatrice;

preso atto con favore di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 che, rispettiva-

mente, rafforzano l'istituto della confisca e stabiliscono il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale sulla base di un modello che prevede una figura commissariale che affianca il datore di lavoro, allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa qualora l'interruzione di tale attività conseguente al sequestro potrebbe compromettere i livelli occupazionali e diminuire il valore economico dell'attività;

apprezzati altresì i contenuti dell'articolo 7 che prevede l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e stabilisce che le risorse del suddetto Fondo siano destinate anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato;

osservato con favore che l'articolo 8 introduce ulteriori requisiti, rispetto a quelli che le aziende già devono possedere per aderire alla Rete, tra i quali: l'impossibilità di iscrizione in caso di condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, l'industria e il commercio, contro il sentimento degli animali, la riduzione in schiavitù, la tratta di persone e l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro; l'applicazione, da parte delle imprese aderenti alla Rete, dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; la stipula di apposite convenzioni con gli sportelli per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali e i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione nel settore del mercato del lavoro, nonché con le agenzie per il lavoro al fine di consentire l'adesione alla Rete;

ritenuto che il complesso delle misure contenute in tale articolo siano pienamente idonee potenziare la Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;

richiamati gli impegni contenuti nelle risoluzioni approvate il 2 dicembre 2015 dalle Commissioni riunite XI e XIII con i quali si invitava, tra l'altro, il Governo a proseguire con speditezza e con tempi certi, in un rapporto collaborativo con le proposte di iniziativa parlamentare, nella definizione di un nuovo quadro normativo

finalizzato al contrasto del lavoro irregolare in agricoltura e del caporalato e ritenuto che il testo all'esame abbia tenuto pienamente conto di tali impegni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (Atto n. 329).**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La XIII Commissione Agricoltura,

preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame include all'articolo 1 il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria (CREA) tra gli enti pubblici di ricerca cui si applicano le disposizioni ivi introdotte;

considerato che il provvedimento in esame detta agli articoli 3 e 4 disposizioni in materia di statuti e regolamenti, disciplinandone i contenuti e le modalità di adozione, prevede all'articolo 6 che gli enti di ricerca adottino il Piano triennale di attività, definisce, all'articolo 7, le funzioni della Consulta dei Presidenti e detta disposizioni all'articolo 8 in materia di fabbisogno, *budget* e spese del personale, stabilendo, al comma 7, che per gli Enti il cui finanziamento trova copertura su un apposito capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il personale a tempo determinato, essi possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6 del medesimo articolo;

considerato che sono stati assegnati alla XIII Commissione Agricoltura per l'acquisizione dei prescritti pareri lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (AG331) e lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione

in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano del rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (Ag332);

rilevato che tali atti sono stati adottati sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

ricordato come tali disposizioni hanno previsto: l'Incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria; la nomina di un Commissario straordinario chiamato a predisporre un piano triennale, da adottare con decreto di natura non regolamentare, per il rilancio e la razionalizzazione dell'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture, con riduzione delle articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento; l'adozione con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dello statuto del Consiglio;

ritenuto, quindi, necessario prevedere nel provvedimento in esame una disposizione che raccordi i due interventi di riforma in atto;

valutata con estremo favore la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 8 che permette ad enti quali il CREA di poter procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale in deroga ai limiti previsti dai commi 2 e 6 del medesimo articolo;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,
con il seguente rilievo:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad aggiungere alla fine del comma 1 dell'articolo 18, il seguente periodo: « Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria dà attuazione allo statuto e ai piani della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca emanati a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XI) (*Esame e rinvio*) 146
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 148

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. COM(2015)593 final.
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015)594 final.
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015)595 final.
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015)596 final.
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. COM(2015)614 final (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 150

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

C. 4008 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, rammenta che il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato e sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II e XI – mira a rafforzare l'azione di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura intervenendo sia sul versante repressivo, con significative modifiche al quadro normativo penale, sia sul versante

delle politiche di intervento, con specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura, il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità ed il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

Ricorda che, secondo stime delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di volontariato, il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura coinvolge circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in diversi settori dell'agricoltura. Si tratta di un fenomeno che va dal lavoro irregolare fino ai confini della riduzione in schiavitù; da forme di organizzazione elementare costituite da un solo caporale che procura qualche bracciante per sottoporlo a condizioni di estremo sfruttamento, a veri e propri sistemi criminosi che gestiscono la somministrazione di manodopera a bassissimo costo ricorrendo anche all'uso della minaccia o della violenza.

Nel settore, significativi interventi sono stati già attuati dal Governo: ricorda, innanzitutto, l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro che accentra la vigilanza già esercitata dal personale INPS e INAIL, ottimizzando le risorse e rendendo i controlli più efficaci, ed il Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, sottoscritto dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche agricole con le parti sociali e le associazioni di volontariato, che durerà fino a tutto il 2017 e che prova a rispondere alle situazioni più urgenti riferite per ora a cinque Regioni (tutte al Sud), individuate come a maggior rischio.

Il provvedimento all'esame si inserisce quindi in un quadro di azioni già messe in atto e risponde all'esigenza particolarmente avvertita di compiere un ulteriore e decisivo passo in avanti nella battaglia contro questa vera e propria piaga sociale.

Venendo al contenuto del testo, che si compone di 12 articoli, segnala che l'articolo 1 detta una nuova formulazione dell'articolo 603-bis del codice penale: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che, nella versione attuale, punisce

nei fatti il solo caporale e richiede come elemento costitutivo del reato l'organizzazione di una attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia.

Al primo comma, numero 1, si definisce la condotta illecita del caporale ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, prevedendo così, rispetto alla norma vigente, una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. Al primo comma, numero 2, si sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Con l'introduzione di una figura autonoma di reato si supera la difficoltà, emersa con l'attuale definizione del reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. Il secondo comma del nuovo articolo 603-bis prevede una fattispecie di caporalato caratterizzata dall'esercizio di violenza o minaccia. Il terzo comma del nuovo articolo 603-bis riguarda le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori. Il quarto comma del nuovo articolo 603-bis prevede, infine, delle aggravanti specifiche del reato di caporalato sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà.

L'articolo 2 aggiunge al codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, relativi ad attenuanti del delitto di caporalato e ad ipotesi di confisca obbligatoria. In materia di confisca obbligatoria interviene anche l'articolo 5 che integra la formulazione dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (legge n. 356 del 1992) aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell'ambito dei reati per i quali è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti essere titolare o avere la

disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

L'articolo 3 prevede – come misura cautelare reale – il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato.

L'articolo 4 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Con l'articolo 6 viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231/2001.

L'articolo 7 modifica l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 prevedendo l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La novella comporta la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

L'articolo 8 apporta numerose modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014) che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità, allo scopo di rafforzarne l'operatività. La disposizione integra il catalogo dei reati ostativi per gli imprenditori agricoli che intendono partecipare alla Rete e indica poi ulteriori requisiti per le imprese agricole che intendano parteciparvi. Si dispone inoltre in ordine alla composizione e alle competenze della cabina di regia che presiede alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che è tenuta annualmente a trasmettere una relazione alle Camere sullo svolgimento dei propri compiti.

L'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei

prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. Lo stato di attuazione del suddetto piano di interventi è oggetto di una relazione annuale predisposta dal Governo e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lg. n. 510 del 1996.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 12 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force (MLF)*, con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

C. 3947 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, ricorda che l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force (MLF)*, con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 – del quale la Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – è finalizzato a sostituire, aggiornandone i contenuti, l'Accordo intergovernativo sulla costituzione della *Multinational Land Force* firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge 7 aprile 2000, n. 106.

Rammenta preliminarmente che la MLF è una Forza multilaterale costituita

fra la Slovenia, l'Ungheria e l'Italia, che ne ha assunto l'iniziativa. Istituita con il citato accordo intergovernativo del 1998, MLF ha lo scopo di favorire il rafforzamento della cooperazione militare fra i tre Paesi firmatari, di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa e all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché di consolidare le relazioni militari fra le nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e con gli obblighi internazionali.

Più in dettaglio, la MLF è costituita sull'intelaiatura della Brigata Alpina « Julia », integrata da un battaglione per ciascuna delle altre Nazioni. La MLF riceve disposizioni da un Comitato Politico-Militare trinazionale e può essere impiegata in missioni NATO, ONU, UE ed OSCE: è stata impiegata, fra l'altro, in Kosovo ed in Afghanistan nell'ambito della missione ISAF. L'Italia, in qualità di « Nazione guida » ha il compito di fornire il Comandante dell'MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale della Brigata, rinforzata su base permanente da personale sloveno ed ungherese.

Nel settembre 2010 le tre nazioni partecipanti alla MLF, Italia, Ungheria e Slovenia, hanno concordato sulla necessità di rinegoziare clausole risalenti agli anni '90 del XX secolo, divenute obsolete dopo l'adesione anche di Slovenia ed Ungheria alla NATO (rispettivamente nel 2004 e nel 1999) ed all'UE (2004 per entrambi i Paesi); da qui la decisione di aggiornare l'Accordo esistente per armonizzarlo alle mutate esigenze operative ed addestrative, che ha condotto alla firma, il 18 novembre 2014, dell'Accordo ora in esame.

Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, 13 articoli e di un Annesso.

L'articolo 1 indica lo scopo della Forza multinazionale, che è quello di contribuire alla sicurezza internazionale attraverso attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi.

All'articolo 2 viene disciplinato il contesto di impiego dell'MLF, che può essere

schierata solo previa decisione unanime delle Parti ed utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale.

L'articolo 3 individua gli organi decisionali dell'MLF e definisce la struttura del gruppo direttivo politico militare.

La struttura della Forza e di Comando è contenuta nell'articolo 4, che prevede l'attribuzione all'Italia del ruolo di capofila (*Lead Nation*).

L'articolo 5 definisce le modalità di attivazione della Forza per addestramento e funzioni operative, rinviando ad un apposito memorandum (Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale) la definizione degli aspetti tecnici e logistici, mentre l'articolo 6 riguarda le lingue ufficiali dell'MLF ed individua l'inglese come lingua di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 7 i costi per l'operatività del quartier generale sono a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformità con le disposizioni del citato *memorandum*.

Lo *status* del personale (articolo 8) ricalca il modello della NATO (status di cui alla legge n. 1335/1955, che deroga alle ordinarie regole sulla giurisdizione).

Ai sensi dell'articolo 9 l'Accordo, con il consenso scritto di tutte le Parti e previa firma di apposita Nota di Adesione (riportata nell'Annesso all'Accordo medesimo), è aperto all'adesione di altri Paesi; è inoltre prevista la possibilità di partecipazione e collaborazione da parte di qualsiasi forza militare della NATO, di Stati membri dell'Unione europea o di Paesi amici – secondo la cosiddetta *open door policy* – previa firma di apposito *memorandum*.

L'articolo 10 definisce le clausole di sicurezza, identificando le informazioni classificate e le modalità per il loro scambio.

L'articolo 11 individua esclusivamente nell'accordo tra le Parti la modalità per la soluzione di eventuali controversie interpretative o applicative.

L'articolo 12 demanda la definizione di questioni di dettaglio relative all'MFL ed altri aspetti operativi ad un *Memorandum*

di Intesa separato o ad altri pertinenti documenti firmati dalle competenti autorità delle Parti.

L'articolo 13, infine, reca le disposizioni finali e stabilisce la durata indefinita dell'Accordo, la sua entrata in vigore, nonché la cessazione dell'applicazione del precedente accordo istitutivo del MLF, nonché di tutti gli accordi attuativi o memoranda da esso derivanti.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame.

L'articolo 3, comma 1, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo, valutati in 17.096 euro annui a decorrere dal 2016.

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
COM(2015)593 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

COM(2015)594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.

COM(2015)595 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

COM(2015)596 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare.

COM(2015)614 final.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, segnala che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente – del nuovo pacchetto adottato dalla Commissione europea in materia di economia circolare.

Ricorda infatti che nel 2014, la Commissione europea aveva presentato una Comunicazione intitolata « Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti » (COM(2014)398), accompagnata da una proposta di modifica di alcune direttive in materia di rifiuti (COM(2014)397).

In estrema sintesi, la proposta prevedeva che si dovesse riciclare il 70 per cento dei rifiuti urbani e l'80 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il 2030, e vietare il conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a partire dal 2025.

A seguito delle perplessità avanzate da alcuni partiti politiche e da alcuni Stati membri, la Commissione Juncker, succes-

sivamente al suo insediamento, ha ritirato la proposta, annunciando di volerla sostituire entro la fine del 2015 con un'altra vertente sulla stessa materia.

Il pacchetto in esame – presentato il 2 dicembre 2015 e costituito da una Comunicazione e da quattro proposte legislative – rappresenta il risultato di questa parziale revisione dell'approccio adottato dalla Commissione europea. Si è voluto innanzitutto affinare e dettagliare meglio le proposte che con la iniziale Comunicazione erano definite solo in termini generali e anche ampliare l'ambito dell'intervento, che non è più concentrato prevalentemente sul tema della gestione e del riciclaggio dei rifiuti ma che ha una portata assai più ampia, investendo altre aree definite comunque prioritarie: la plastica, i rifiuti alimentari, le materie prime critiche, il settore delle costruzioni e delle demolizioni e le biomasse.

Lo scopo fondamentale delle nuove proposte è di promuovere l'evoluzione da un'economia lineare (basata su un modello che prevede la produzione di un bene, il suo utilizzo ed alla fine il suo abbandono) a un'economia circolare (in cui i materiali e l'energia utilizzati per fabbricare i prodotti mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili): la Commissione europea si pone in tal modo un obiettivo assai ambizioso che conferma lo sforzo di collocare l'UE in un ruolo di leadership nel processo diretto ad assicurare la sostenibilità dei sistemi economici e sociali e a combattere contro i cambiamenti climatici.

Venendo al contenuto specifico del nuovo pacchetto sull'economia circolare, occorre in primo luogo segnalare che esso non risponde soltanto a finalità di carattere ambientale ma si propone anche di realizzare importanti risultati sul terreno economico, sia in termini di riduzione degli sprechi e di maggiore risparmio sia in termini di nuova occupazione.

La Commissione europea valuta che l'attuazione del complesso delle misure prospettate possa determinare risparmi per le imprese europee nell'ordine di 600

miliardi di euro, circa l'8 per cento del fatturato annuo, e creare 580 mila nuovi posti di lavoro, contemporaneamente riducendo le emissioni di gas a effetto serra in un ordine di grandezza tra il 2 e il 4 per cento.

La traduzione concreta delle misure indicate potrà fornire elementi utili per comprendere se tali obiettivi siano realistici; in ogni caso, è evidente che si tratta di un progetto di portata epocale che sollecita le economie e le società dei Paesi europei a uno sforzo rilevantissimo di innovazione e aggiornamento dei paradigmi e di abitudini consolidate che, in assenza di significative inversioni di tendenza, potrebbero risultare insostenibili sotto il profilo economico oltre che ambientale.

Lo spreco di risorse e i costi che la loro acquisizione comporta per le economie europee, fortemente dipendenti da fornitori terzi, come nel caso esemplare dell'energia, incidono negativamente sulla competitività dei sistemi economici europei. L'adozione di tecnologie più avanzate e a minor impatto ambientale costituisce poi una delle frontiere più significative della ricerca e dell'innovazione che alimenta l'economia della conoscenza e richiede nuove professionalità. In questo senso, l'articolato pacchetto adottato dalla Commissione europea si fa apprezzare per una prospettiva coerente e trasversale che si riferisce a vari aspetti: dalla progettazione ecocompatibile alla preferenza da accordare alla riparabilità e alla riciclabilità dei prodotti, alla promozione degli appalti verdi oltre che alla migliore gestione dei rifiuti anche per il recupero delle materie prime utilizzate.

Siamo dunque in presenza di un complesso organico di misure che incidono su vari fronti, mentre la proposta iniziale, come detto in precedenza, era sostanzialmente concentrata sul tema dei rifiuti.

In estrema sintesi, con riferimento ai diversi settori su cui interviene il pacchetto, va segnalato che per quanto concerne la plastica l'obiettivo è quello di aumentarne il riciclaggio e la biodegradabilità riducendo la presenza di sostanze

pericolose; per quanto riguarda i rifiuti alimentari, si intende ridurre drasticamente la quantità di sprechi che l'Unione europea stima in 180 chilogrammi di alimenti pro capite all'anno, per un totale complessivo di 100 milioni di tonnellate. Si stima che circa un terzo del cibo venga perso o trasformato in rifiuto; al riguardo, la Commissione europea prefigura l'adozione di misure volte a promuovere la distribuzione di alimenti sicuri e commestibili ai soggetti bisognosi attraverso la disciplina delle donazioni alimentari o, in subordine, il loro riutilizzo per la produzione di mangimi.

La Commissione prefigura anche interventi diretti a promuovere il recupero delle materie prime essenziali il cui approvvigionamento comporta notevoli costi e che sono ampiamente utilizzate in molti dispositivi elettronici, ad esempio nei telefoni cellulari.

Merita apprezzamento anche l'attenzione riservata al settore delle costruzioni e delle demolizioni cui va attribuita la responsabilità di concorrere in misura determinante alla produzione di rifiuti in Europa (circa un tonnellata pro capite per un totale di 500 milioni di tonnellate all'anno). Su questo terreno un intervento volto ad adottare una disciplina efficace per favorire il recupero e ridurre il versamento in discarica di materiali edili può risultare particolarmente utile nel nostro Paese dove la prassi dell'abbandono di questo tipo di materiale è molto diffusa, con grave pregiudizio per l'ambiente. Analogamente, appare pienamente apprezzabile l'obiettivo di incentivare la più intensa, purché sostenibile, produzione e la diffusione dell'utilizzo di biomateriali e bioprodotto che possono spesso costituire una soddisfacente alternativa ai prodotti fossili senza produrre lo stesso impatto essendo biodegradabili e compostabili.

Più complessa è la valutazione delle nuove proposte della Commissione europea per quanto concerne specificamente la materia dei rifiuti che ammontano complessivamente, nell'ambito dell'UE, ad ol-

tre 2,5 miliardi di tonnellate all'anno di cui oltre il 60 per cento non utilizzati né riciclati.

Il dato è particolarmente preoccupante per quanto concerne i rifiuti urbani che soltanto per il 43 per cento sono oggetto di riciclaggio, mentre per il 31 per cento continuano ad essere collocati in discarica e per il 26 per cento inceneriti.

Le nuove proposte della Commissione europea recuperano soltanto in parte i contenuti della iniziale Comunicazione che, come detto in precedenza, aveva suscitato forti riserve da parte di alcuni Stati membri che ritenevano che l'obiettivo di riciclare il 70 per cento di rifiuti urbani e l'80 per cento di rifiuti da imballaggio entro il 2030 fosse troppo impegnativo e comportasse oneri eccessivi.

La Commissione europea ha modificato parzialmente tali obiettivi stabilendo nel 60 per cento la quota di rifiuti urbani da riciclare entro il 2025 e nel 65 per cento la quota da riciclare entro il 2030. Rimane invece fissata al 70 per cento entro il 2020 la quota di rifiuti da costruzione e demolizione per i quali è previsto l'obbligo di riutilizzo e di riciclaggio. Contemporaneamente alla revisione degli obiettivi quantitativi, la Commissione propone una serie di misure volte a prevenire la produzione di rifiuti e a potenziare gli strumenti per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, pur semplificando gli adempimenti di registrazione a carico delle imprese di piccole dimensioni che raccolgono o trasportano limitate quantità di rifiuti non pericolosi. Si prospetta un intervento significativo anche per quanto concerne la definizione della responsabilità del produttore.

Il pacchetto è corredato di un cronoprogramma che dettaglia puntualmente le scadenze che la Commissione si è data con riferimento alle misure puntuali da adottare sulle specifiche questioni.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Atto n. 322 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	153
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	159
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	154

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Atto n. 322.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame – per l'espressione del parere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 322, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Ricorda che nella seduta di giovedì 6 ottobre il relatore ha illustrato la proposta di parere, che ha formulato tenendo conto nel dibattito svoltosi nella precedente seduta del 22 settembre.

Essendo stato ufficialmente trasmesso alla Commissione il testo dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, si può ora procedere alla votazione del parere.

Il deputato Mino TARICCO (PD), *relatore*, ricorda che il parere tiene conto di

quanto emerso nel corso del dibattito, che ha portato alla riformulazione dell'osservazione relativa all'articolo 2, comma 2 (vedi allegato).

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia la Commissione per l'ampio lavoro svolto sullo schema di decreto legislativo, il quale presenta aspetti di notevole complessità tecnica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Atto n. 329.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame – per l'espressione del parere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 329, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Lo schema è stato assegnato alla Commissione con riserva, nelle more dell'espressione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, che non risultano ancora espressi.

In sostituzione della relatrice, senatrice Rosa Maria Di Giorgi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra lo schema in titolo.

Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legi-

slativi volti a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR), in particolare prevedendo:

il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework for Research Careers*, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale;

la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità;

l'inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;

la definizione di regole improntate a principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;

la razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo « a budget »;

la semplificazione della normativa riguardante gli EPR e il suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

Lo schema agisce su un quadro normativo molto complesso e stratificato: l'elenco degli atti che concorrono a comporre tale quadro, puntualmente richiamati nel preambolo, occupa tre pagine a stampa. Si tratta sia di discipline di carattere generale sia della normativa riguardante i singoli enti. Segnala fin da ora, peraltro, che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria è oggetto in questa fase di due schemi di atti del Governo all'esame delle competenti Commissioni parlamentari: lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle atti-

vità di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (n. 332) e lo schema di decreto ministeriale recante l'adozione dello statuto del medesimo Consiglio (n. 331).

Lo schema innova l'assetto degli enti pubblici di ricerca, senza distinzione tra gli enti a carattere strumentale e gli enti a carattere non strumentale. I 19 articoli di cui si compone perseguono obiettivi di semplificazione soprattutto in materia di controlli e di assunzione del personale.

La nuova disciplina in parte è immediatamente precettiva (in particolare per quanto riguarda proprio l'assunzione di personale e i controlli della Corte dei conti) e in parte rinvia agli statuti e regolamenti degli enti, cui spetta il compito di regolare nel dettaglio – tra l'altro – gli aspetti relativi alla libertà di ricerca, ai sistemi di valutazione e alla partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca.

La «invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente» prevista dalla disposizione di delega condiziona la portata della riforma (per esempio con riguardo alle possibilità di assunzione di nuovo personale e ai premi per i ricercatori e i tecnologi meritevoli, alla cui copertura si provvede con il Fondo ordinario). Il capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, nell'incontro con le parti sociali svoltosi il 6 settembre 2016, ha segnalato la necessità di «un significativo intervento finanziario in Legge di stabilità 2017 che consenta anche di superare le problematiche connesse alle applicazioni dei limiti assunzionali».

In estrema sintesi, lo schema è strutturato in 5 titoli.

Il titolo I contiene i principi e si compone dei primi due articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dello schema di decreto elencando i 21 enti pubblici di ricerca interessati.

L'articolo 2 prevede che gli enti oggetto dello schema di decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, per garantire ai ricercatori libertà di ricerca, portabilità dei progetti, valorizzazione professionale, tutela della proprietà intellettuale, adeguati sistemi di valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca, nel rispetto della Raccomandazione della Commissione europea EUR 21620 dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. Non viene invece richiamato il documento *European Framework for Research Careers*, al cui recepimento si riferisce la disposizione di delega (articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015).

Il titolo II (articoli 3-8) definisce l'ordinamento degli enti pubblici di ricerca.

L'articolo 3 riconosce agli enti pubblici di ricerca autonomia statutaria e regolamentare, definendone gli ambiti di competenza.

L'articolo 4 disciplina la procedura di approvazione degli statuti e regolamenti e le modalità di esercizio del controllo di legittimità e di merito del Ministro vigilante.

L'articolo 5 concerne la programmazione e il finanziamento degli enti di ricerca vigilati, istituendo, tra l'altro, un fondo con una dotazione iniziale di 68 milioni di euro per promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal MIUR e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Questo Fondo, che è un segnale interessante nella logica della premialità, è però finanziato – non potendo la nuova disciplina contare su nuovi fondi – con le risorse ordinarie che servono a finanziare le attività ordinarie degli enti.

Il comma 5, novellando l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sopprime la previsione del parere delle Commissioni parlamentari sui

decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con i quali ogni anno è ripartito il FOE.

L'articolo 6 prevede che gli enti adottano un Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il Piano triennale di attività è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato. Il Dipartimento della funzione pubblica, la Ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11, anche ai fini dell'adozione delle eventuali misure correttive.

L'articolo 7 istituisce la Consulta dei Presidenti degli enti, allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca. La Consulta viene convocata almeno una volta a inizio e fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun ente e della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca. Formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri vigilanti; elabora proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca. Infine, relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. L'invarianza finanziaria rischia di rendere difficile il buon funzionamento della Consulta.

L'articolo 8 disciplina la materia relativa al fabbisogno del personale, al *budget* e alle spese di personale, che esula dalle competenze della Commissione. Mi *limito* a segnalare l'elemento di criticità rappresentato dall'indicatore per l'applicazione

del limite massimo alle spese di personale, che è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento al contributo per il funzionamento assegnato dallo Stato nel medesimo anno. Gli enti non possono superare il limite dell'80 per cento di tale rapporto, salvo quanto previsto dal comma 7. Ai sensi del comma 7, gli enti per i quali, al 1° gennaio 2016, il finanziamento delle spese di personale a tempo indeterminato trova copertura a carico di un capitolo di bilancio del Ministero vigilante destinato esclusivamente alle spese di natura obbligatoria per il predetto personale, possono infatti procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato anche in deroga al limite dell'80 per cento.

Il titolo III (articoli 9-13) è specificamente dedicato alla semplificazione delle attività. In particolare, segnala: il comma 2, che sopprime la necessità del concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la ripartizione annuale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); il comma 3, che esenta gli enti di ricerca dall'obbligo di avvalersi del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di laboratorio funzionalmente destinati all'attività di ricerca di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; il comma 4, che consente alle amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti autonomi anche al di fuori dei casi già previsti (indisponibilità o inidoneità del bene o servizio; necessità ed urgenza) per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali richiedendo l'accesso alla rete GARR (la rete italiana a banda ultralarga dedicata alla comunità dell'istruzione, della ricerca e della cultura). I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica.

L'articolo 10: il comma 1 esclude gli enti di ricerca dall'applicazione dell'obbligo di attivare procedure di mobilità tra amministrazioni prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico per ricercatori e tecnologi; il comma 2 prevede un obbligo di perma-

nenza nella prima sede di tre anni in luogo degli attuali cinque; i commi 3 e 4 disciplinano i congedi di ricercatori e tecnologi per motivi di studio o di ricerca; il comma 5 dispone che in caso di cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e i tecnologi di ruolo, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'ente di appartenenza, mantengono la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'istituzione ricevente e del committente di ricerca.

L'articolo 11 contiene importanti semplificazioni in materia di assunzione di personale. In particolare: il comma 1 elimina la previsione, per gli enti di ricerca, dell'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni; il comma 2 elimina la necessità di adottare un DPCM di autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle assunzioni sostituendolo con una comunicazione; il comma 3 fa divieto agli enti, nell'ambito delle risorse disponibili, di assumere personale tecnico-amministrativo per un contingente superiore al 30 per cento del contributo assegnato dallo Stato per il funzionamento; il comma 4 attribuisce al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il compito di individuare criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali; il comma 5 fissa, a decorrere dal 2017, nella misura del cento per cento la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi da parte degli enti.

L'articolo 12 disciplina il rimborso delle spese per missioni fuori sede effettuate dal personale.

L'articolo 13, comma 1, esclude dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti i contratti e gli atti connessi al conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione.

Il comma 2 prevede che la Corte dei Conti eserciti il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione

finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato contribuisca in via ordinaria, tramite un magistrato, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Il titolo IV (articoli 14-17) contiene disposizioni per il riconoscimento del merito e del valore dei ricercatori e dei tecnologi.

L'articolo 14, comma 1, prevede che per la valorizzazione del merito, gli enti possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo.

L'articolo 15, comma 1, consente agli enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, di assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Il comma 3 attribuisce ai Ministeri vigilanti la potestà di destinare annualmente alle assunzioni oggetto dell'articolo in esame specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 8.

L'articolo 16 attribuisce all'ANVUR il compito di redigere apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti.

Il comma 6 prevede che le disposizioni recate dall'articolo in esame non si applicano agli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

L'articolo 17 prevede che si procede al commissariamento dell'ente di ricerca nell'ipotesi in cui esso non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili oppure in caso di mancato rag-

giungimento degli obiettivi per i quali è stato istituito. È dichiarato il dissesto finanziario dell'ente qualora esso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l'ente a predisporre, entro un termine non superiore a 180 giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo approva. Il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed è sottoposto a controllo periodico.

Il titolo V contiene le disposizioni finali.

L'articolo 18, comma 1, prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, gli enti di ricerca elencati nel comma 1 dell'articolo 1 adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.

In base al comma 2, in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Ministero

vigilante assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce una commissione composta da tre membri, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.

Secondo il comma 3, gli organi di governo e di controllo degli enti oggetto dello schema in esame rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

L'articolo 19 abroga un serie di disposizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (Atto n. 322).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione (Atto n. 322);

visto che:

il Governo ha scelto di attuare la delega prevista dall'articolo 5 con l'adozione di più decreti legislativi. Il primo atto di attuazione è rappresentato dal decreto legislativo n. 126 del 2016, che detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione;

lo schema all'esame della Commissione, proseguendo l'attuazione della delega, provvede ora alla precisa individuazione delle attività dei privati assoggettate ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); silenzio assenso; comunicazione preventiva; titolo espresso;

con una tecnica innovativa, l'individuazione è effettuata mediante una tabella nella quale sono indicate le varie tipologie di attività economiche e, per ciascuna di esse, il regime amministrativo applicabile;

sono stati acquisiti il parere del Consiglio di Stato e l'intesa in sede di Conferenza unificata;

nel parere nell'intesa sono stati espressi apprezzamenti per gli obiettivi perseguiti dallo schema in titolo e sono stati segnalati taluni elementi di criticità;

rilevato, in via generale, che:

lo schema in esame – a differenza della disposizione di delega, che riguarda tutte le attività dei privati soggetti a regime amministrativo – individua i procedimenti limitatamente ai settori del commercio (in cui sono state comprese anche attività riconducibili all'artigianato) dell'edilizia e dell'ambiente (tabella A). Viene solo in parte trattata la materia della pubblica sicurezza (articolo 6), che tuttavia non è oggetto dell'individuazione dei procedimenti. Il carattere non esaustivo della individuazione delle attività con i relativi regimi procedurali potrebbe far sorgere dubbi interpretativi alla luce della norma di chiusura prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 126/2016, ai sensi della quale le attività private non espressamente individuate nei decreti di ricognizione o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere. In merito, il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema, ha fornito una interpretazione che scioglierebbe tali dubbi, in base alla quale la disposizione di chiusura sulle attività libere deve intendersi applicabile ai settori oggetto del decreto e non invece ai settori rimasti al di fuori dell'opera di riordino;

inoltre, il mancato carattere di esaustività della tabella, nonostante gli sforzi

compiuti, ne rende necessario un suo periodico aggiornamento e potrebbe suggerire l'opportunità di individuare un regime residuale che garantisca certezza a chiunque intenda avviare un'attività d'impresa. In tale prospettiva, si potrebbe consentire il ricorso al regime della SCIA o della SCIA unica per l'avvio di tutte le attività che non rientrino tra quelle sottoposte a regimi differenti o non siano specificamente indicate nella tabella;

l'impatto del regime amministrativo indicato nella tabella A sulla normativa vigente è diversificato. La sezione III.1, riguardante gli interventi edilizi, è l'unica ad autoqualificarsi come puramente ricognitiva della disciplina esistente. In molti altri casi il regime individuato corrisponde a quanto previsto dalle norme vigenti e, pertanto, l'individuazione operata dalla tabella ha carattere meramente ricognitivo. Altre volte, invece, l'individuazione operata dalla tabella ha carattere innovativo, in quanto il regime individuato è diverso da quanto previsto dalla norme vigenti. L'innovazione:

talora deriva dalle novelle alla normativa vigente introdotte dall'articolato;

in taluni casi, dipende dall'applicazione delle disposizioni sulla concentrazione dei regimi amministrativi, recate dal decreto legislativo n. 126/2016;

in qualche caso, deriva, forse, da un richiamo semplificato della normativa vigente;

in altri casi, deriva dalla conformazione ad una « prassi interpretativa » della normativa vigente;

in altri casi, infine, deriva dalla portata innovativa della tabella, che introduce sostanzialmente un differente regime amministrativo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente;

rilevato, con riguardo ai singoli articoli dello schema, che:

all'articolo 1:

il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione la definizione di un glossario unico in materia edilizia, « al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale ». Il decreto deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, previa intesa con la Conferenza unificata. Si stabilisce anche un regime transitorio, nelle more dell'adozione del glossario unico, che impone alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione, sul proprio sito, di un « glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico, indicando altresì il corredo documentale necessario ». Il glossario riveste importanza strategica per l'implementazione della riforma, assicurando uniformità e quindi certezza circa le definizioni utilizzate a livello territoriale. Proprio per questa sua rilevanza, appare condivisibile il rilievo del Consiglio di Stato circa i rischi insiti nella previsione di un glossario transitorio, che potrebbe generare confusione anziché chiarezza e, soprattutto, ostacolare l'adozione del glossario unico;

il comma 3 riprende – con qualche variante, prima delle quali l'omissione della limitazione alle sole aree pubbliche – quanto già stabilito, con esclusivo riferimento al commercio, dall'articolo 52, comma 1 del codice dei beni culturali e del paesaggio in ordine alla possibilità per i comuni, sentito il soprintendente ed ora anche di intesa con la regione, di individuare « zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica ». Il rinvio a deliberazioni degli enti locali che producono l'effetto automatico di neutralizzare l'applicazione della disciplina legislativa viene valutato criticamente dal Consiglio di Stato, dal momento che « la semplificazione operata dal decreto sarebbe derogabile senza limiti per decisione dell'au-

torità amministrativa », ponendo in discussione l'architrave su cui si fonda la nuova disciplina, che consiste « nell'affermazione del principio generale secondo cui i regimi amministrativi delle attività economiche private sono solo quelli espressamente previsti »;

analogamente, l'articolo 2, comma 2, là dove stabilisce che le « attività non elencate » in tabella, ma « riconducibili a quelle elencate », possono essere « ricondotte dalle amministrazioni a quelle corrispondenti elencate, dando pubblicità sul proprio sito istituzionale », come già rilevato dal Consiglio di Stato, lascia alla totale discrezionalità delle amministrazioni l'individuazione delle attività, che la legge delega demanda alla fonte primaria;

l'articolo 2, comma 6 demanda ad un decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione l'aggiornamento della tabella A « con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute o in relazione alla necessità di completare la ricognizione delle attività, anche con riferimento alle disposizioni regolamentari, con l'indicazione del regime amministrativo applicabile in base alle norme vigenti ». In questo modo, si consente ad una fonte subordinata di modificare il decreto legislativo – senza alcun limite temporale – al ricorrere di due fattispecie: l'aggiornamento con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute, che dovrebbero però intervenire direttamente sulla tabella; la necessità di completare la ricognizione delle attività, che andrebbe ricondotta alla possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in titolo;

l'articolo 3, comma 1, lettera c) introduce, nell'ambito del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, l'articolo 6-bis, che indica la Cila – in luogo della Scia – come regime residuale, da applicare quando non diversamente previsto, demandando alle

Regioni a statuto ordinario la possibilità di « estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori » e il compito di disciplinare con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. La facoltà si iscrive nell'ottica di una maggiore semplificazione, basata, in questo caso, sulla diversificazione tra i territori;

il comma 5 del nuovo articolo 6-bis del testo unico, introdotto dal citato articolo 3, comma 1, lettera c), si limita a prevedere che « La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro »;

l'articolo 5, comma 1 abolisce la comunicazione al comune competente per territorio della cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita;

rilevato, con riguardo all'impatto sulla normativa vigente, che si pongono ulteriori, più minuti problemi di coordinamento. In particolare:

per quanto riguarda l'articolato: l'articolo 3, comma 1, lettera g) apporta una serie di modifiche all'articolo 23 del testo unico in materia edilizia. In particolare, il n. 3) sostituisce, nei commi 2, 4, 5 e 7, il riferimento alla DIA (regime amministrativo che come già rilevato, viene soppresso in edilizia) con il riferimento alla Scia; il riferimento alla denuncia di inizio attività è però presente in altre parti dell'articolo 23 (ad esempio, ai commi 1, 1-ter, 3 e 6), che pure dovrebbero essere oggetto di modifica;

per quanto riguarda la tabella A:

essa dedica una sottosezione specifica esclusivamente agli impianti a fonti rinnovabili, senza procedere all'individuazione dei regimi applicabili ad altre tipologie di impianti ed infrastrutture energetiche, quali, ad esempio, gli impianti di energia elettrica alimentati a fonti fossili, gli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

richiama talora alcune disposizioni abrogate;

contiene alcune voci che non tengono conto delle modifiche apportate dallo schema;

in qualche caso, sarebbe necessario un chiarimento sul regime applicabile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

specificare se le singole voci della tabella innovino o meno i regimi amministrativi vigenti e se si renda necessaria, oltre all'indicazione nella tabella, la novellazione della normativa vigente, analogamente a quanto realizzato con gli articoli da 3 a 6 dello schema;

espungere, all'articolo 1, comma 2, la previsione relativa all'adozione di un glossario transitorio da parte delle amministrazioni pubbliche;

riformulare il comma 3 dell'articolo 1, al fine di assicurare i necessari coordinamenti con l'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di esplicitarne l'ambito di applicazione, limitato al settore del commercio, dell'artigianato e dei servizi, e di circoscrivere in modo chiaro e rigoroso il potere degli enti locali, tenendo in debito conto l'obiettivo generale della semplificazione perseguito dalla disposizione di delega;

verificare, all'articolo 2, comma 2, se la possibilità data alle amministrazioni di ricondurre ulteriori attività a quelle elencate nella tabella non lasci loro eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle attività che la legge delega demanda

alla fonte primaria e se non sia piuttosto preferibile individuare un regime residualmente applicabile alle attività non elencate nella tabella, nel senso indicato in premessa, volto a consentire il ricorso al regime della SCIA o della SCIA unica per l'avvio di tutte le attività che non rientrino tra quelle sottoposte a regimi differenti o non siano specificamente indicate nella tabella;

ferma restando la necessità di un aggiornamento periodico della tabella, verificare la congruità con il sistema delle fonti della previsione di cui all'articolo 2, comma 6, che consente di aggiornare la tabella stessa con una fonte subordinata, quale un decreto ministeriale;

enucleare, all'articolo 3, comma 1, lettera c), i principi generali sui controlli, al fine di inscrivere in una cornice unitaria le scelte compiute dalle singole regioni;

graduare, al comma 5 del nuovo articolo 6-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal citato articolo 3, comma 1, lettera c), l'importo della sanzione, in relazione all'entità dei lavori non comunicati e di estendere il regime sanzionatorio alle altre ipotesi di irregolarità (Cila incompleta o irregolare; lavori eseguiti in difformità);

verificare alla luce del principio di proporzionalità il disposto dell'articolo 5, comma 1, che abolisce la comunicazione al comune competente per territorio della cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita;

assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni <i>standard</i> dei comuni delle Regioni a statuto ordinario. Atto n. 341 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	163
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	165

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni *standard* dei comuni delle Regioni a statuto ordinario.

Atto n. 341.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2016.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata che nessuno chiede di intervenire. Avverte quindi che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, illustrando la proposta di

parere, sottolinea che nelle premesse sono indicate le principali problematiche complessive, a partire dalla mancanza di un quadro assestato in attuazione della legge n. 42 del 2009. La proposta di parere si sofferma poi sulla nuova metodologia adottata per la determinazione dei fabbisogni *standard*, che presenta elementi sicuramente apprezzabili, tra cui il raggruppamento dei comuni per gruppi omogenei in riferimento alle funzioni per le quali viene stimata una funzione di costo e la considerazione di un indice di deprivazione economica. Tuttavia la semplificazione, ottenuta tramite l'accorpamento di servizi prima analizzati separatamente, se da un lato snellisce il lavoro dei comuni, dall'altro tuttavia può rendere impossibile, per i servizi accorpati, costruire funzioni di costo anziché di spesa e impedire così l'utilizzo dei fabbisogni per effettuare analisi di efficienza tra i diversi comuni.

Si sofferma quindi sulla parte della proposta di parere in cui viene evidenziato il problema della valorizzazione dei servizi nei comuni in cui il servizio non è presente e viene fatto ricorso a funzioni di spesa. Anche il ricorso alle funzioni di spesa aumentate lascia aperto il problema

del mancato collegamento tra definizione dei fabbisogni *standard* e definizione di obiettivi di servizio o di livelli essenziali delle prestazioni il cui perseguimento deve essere richiesto a tutti i comuni.

Con riferimento in particolare alla scelta compiuta nelle precedenti note metodologiche di escludere la valorizzazione del fabbisogno relativo ai servizi valutati con funzioni di costo, per i comuni che non li avessero attivati, il dpcm 27 marzo 2015 – relativo alle note metodologiche e ai fabbisogni *standard* per le funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del territorio e dell'ambiente e nel settore sociale – all'articolo 2, comma 2, ha previsto che, in attesa della messa a regime dei livelli essenziali, nella rideterminazione dei fabbisogni *standard* per le funzioni del settore sociale, relative al servizio degli asili nido, si dovesse tenere conto degli obiettivi di servizio introdotti con il QSN 2007-2013 e disciplinati dalle delibere CIPE n. 82 e n. 166 del 2007 e n. 79 del 2012, nonché delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di attuazione. Non risulta che a questa indicazione le nuove note metodologiche abbiano dato seguito. Analoghe considerazioni valgono per le funzioni del settore sociale diverse dagli asili nido.

La proposta di parere si sofferma poi sulla sterilizzazione che riguarda la collocazione territoriale dell'ente. Non è chiaro peraltro per quale ragione sia stata operata la sterilizzazione concernente la funzione istruzione pubblica, per la quale gli indicatori utilizzati confermano l'importanza degli effetti fissi regionali.

Inoltre, le note metodologiche non forniscono indicazioni sull'impatto che le modifiche indicate – e in specie quelle espressamente sperimentali – potranno avere sulla distribuzione delle risorse disponibili.

Si sofferma in fine sulle condizioni e le osservazioni contenute nella proposta di parere. Le condizioni impegnano il Governo a individuare gli strumenti più ido-

nei affinché sia adottata la massima prudenza nell'utilizzo del calcolo ai fini della distribuzione delle risorse, sia effettuata una valutazione costante degli effetti dell'impiego dei fabbisogni, siano adottate le opportune iniziative per estendere l'ambito di applicazione anche ai comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome. Ulteriore condizione riguarda la sterilizzazione dell'influenza della collocazione territoriale con riguardo alle funzioni di istruzione generale.

Le osservazioni riguardano la necessità di rivedere i fabbisogni *standard* per le funzioni sociali nella parte degli asili, al fine di tenere conto degli obiettivi di servizio introdotti e delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di attuazione; analoga operazione dovrebbe essere compiuta anche per il calcolo dei fabbisogni delle spese sociali generali. Per i servizi esternalizzati, le note metodologiche dovrebbero chiarire se la spesa considerata sia al netto o al lordo della quota di compartecipazione da parte dell'utente e se e come siano considerati i costi degli input dei soggetti esterni che offrono tali servizi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, sottolinea che la proposta di parere tocca argomenti rilevanti e complessi. Avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di eventuali proposte modificative o alternative alla proposta di parere dei relatori è fissato per mercoledì 12 ottobre 2016, alle ore 12.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo giovedì 13 ottobre 2016, alle ore 8. In tale seduta la Commissione procederà alla votazione delle eventuali proposte modificative o alternative e della proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 11.30.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni *standard* dei comuni delle Regioni a statuto ordinario. Atto n. 341.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni *standard* ed il fabbisogno *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido (atto n. 341);

considerati gli esiti dell'audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, Luigi Marattin, svoltasi in data 5 ottobre 2016;

premesso che:

è venuto ampiamente meno il quadro di « federalismo fiscale » delineato con la legge n. 42 del 2009, entro cui il calcolo dei fabbisogni e dei costi *standard* era saldamente incardinato, a seguito:

dei provvedimenti di consolidamento delle finanze pubbliche che hanno modificato in modo rilevante il quadro delle risorse a disposizione degli enti decentrati;

delle modifiche istituzionali che hanno portato ad un quadro ancora non assestato, per quanto riguarda sia la definizione delle funzioni che il disegno del finanziamento tramite entrate proprie, in relazione al quale restano ancora da specificare i gradi di autonomia degli enti decentrati;

manca in particolare una visione assestata del sistema perequativo delle finanze comunali, che serva da guida all'utilizzo dei fabbisogni *standard*. Infatti:

a) i numerosi interventi che hanno interessato la fiscalità municipale hanno determinato la necessità di utilizzare in misura crescente il fondo di perequazione come fondo di compensazione, al fine di non alterare in misura significativa l'ammontare delle risorse a disposizione degli enti comunali e la loro distribuzione fra di essi;

b) la definizione di capacità fiscali *standard*, che non includono fra le entrate da standardizzare anche quelle ottenute dagli enti comunali in compensazione di entrate soppresse, introduce, come sottolineato nel parere di questa Commissione del 7 aprile 2016, un elemento di forte distorsione del meccanismo perequativo complessivo;

c) la definizione di fabbisogni *standard*, svincolati da una precisa individuazione normativa dei livelli essenziali delle prestazioni che tali fabbisogni dovrebbero finanziare, o quanto meno di obiettivi di servizio intermedi, la cui realizzazione andrebbe sottoposta ad attento

monitoraggio, snatura il disegno perequativo della legge n. 42 del 2009 e lascia irrisolto il problema della valutazione dell'adeguatezza delle fonti di finanziamento riconosciute agli enti comunali rispetto alle funzioni fondamentali che sono chiamati a svolgere;

d) il fondo di solidarietà comunale si è via via trasformato in un fondo orizzontale, alimentato dai Comuni stessi, la cui ripartizione comporta effetti redistributivi fra enti, senza assicurare, in modo trasparente, un intervento dello Stato in funzione di garanzia di un livello adeguato dei servizi su tutto il territorio nazionale;

è difficile esprimere una valutazione sui nuovi fabbisogni *standard*, nell'ignoranza sul come essi verranno utilizzati nella definizione dei meccanismi di perequazione a favore di ciascun comune per il 2017;

considerato che:

la nuova metodologia per la determinazione dei fabbisogni, pur presentando alcuni punti critici che verranno di seguito richiamati, costituisce sicuramente un importante avanzamento nella conoscenza delle caratteristiche della spesa degli enti comunali;

in particolare, sono sicuramente da apprezzare le innovazioni introdotte con le nuove metodologie di calcolo per il perseguimento di obiettivi, condivisibili, di semplificazione dei modelli vigenti nonché di ampliamento della platea dei servizi analizzati tramite funzione di costo, e l'introduzione (sperimentale e non utilizzata ai fini del calcolo dei fabbisogni) di metodologie che possano meglio evidenziare il livello di efficienza dei servizi;

sono inoltre da accogliere positivamente sia l'adozione di una metodologia che, con riferimento alle funzioni per le quali si stima una funzione di costo, permette il raggruppamento dei comuni per gruppi omogenei, sia la considerazione di un indice di deprivazione socio-economica;

la semplificazione, ottenuta tramite l'accorpamento di servizi prima analizzati separatamente ha certamente il vantaggio di snellire il lavoro dei Comuni, con un questionario che passa da 6.000 a 1.500 voci. È però da escludere un'invarianza euristica, anche se, secondo le valutazioni della CTFS, la varianza spiegata non muta significativamente. La semplificazione introdotta sembra inoltre comportare il riconoscimento dell'impossibilità, per i servizi accorpatisi, di addivenire alla costruzione di funzioni di costo anziché di spesa, inibendo così l'utilizzo dei fabbisogni calcolati per effettuare analisi di efficienza relativa tra i diversi comuni;

il ricorso a funzioni di spesa che fanno riferimento a un criterio di bisogno definito a prescindere dall'effettiva offerta dei servizi pone il problema della valorizzazione o meno di tali servizi nel fabbisogno dei comuni in cui il servizio non è presente. Già nel parere espresso da questa Commissione il 18 dicembre 2014 si sottolineava l'esigenza di lasciare tale scelta al decisore politico. Le innovazioni introdotte nelle nuove note metodologiche, per alcuni servizi, con la specificazione di funzioni di spesa aumentate, perseguono sicuramente lo scopo di evitare una forte redistribuzione a favore dei comuni meno attivi nell'offerta dei servizi, ma lasciano al tempo stesso aperto il problema del mancato collegamento fra definizione dei fabbisogni *standard* e definizione di obiettivi di servizio o di livelli essenziali (da monitorare nella loro effettiva attuazione) il cui perseguimento deve essere richiesto a tutti i comuni;

a questo proposito, con riferimento in particolare alla scelta compiuta nelle precedenti note metodologiche di escludere la valorizzazione del fabbisogno relativo ai servizi valutati con funzioni di costo, per i comuni che non li avessero attivati, il dpcm 27 marzo 2015 relativo a « Adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni *standard* per ciascun comune delle regioni a Statuto ordinario, relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della viabilità e dei trasporti, di

gestione del territorio e dell'ambiente e nel settore sociale. (15A04238)», all'articolo 2 comma 2, aveva previsto che «In attesa della messa a regime dei livelli essenziali» nella rideterminazione dei fabbisogni *standard* per le funzioni del settore sociale, relative al servizio degli asili nido, si dovesse «tener conto degli obiettivi di servizio introdotti con il QSN 2007-2013 e disciplinati dalle delibere CIPE n. 82 e n. 166 del 2007 e n. 79 del 2012, nonché delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di attuazione». Non risulta che a questa indicazione le nuove note metodologiche abbiano dato seguito;

analogo problema si pone, per quanto riguarda le nuove note metodologiche, anche con riferimento alle funzioni del settore sociale diverse dagli asili nido in cui il fabbisogno riconosciuto è, tramite le variabili D, collegato alla presenza o meno dei servizi;

nel suo parere del 18 dicembre 2014 questa Commissione aveva sollevato il problema dell'opportunità di sterilizzare l'influenza della collocazione territoriale dell'ente che, quando significativa nella stima, potrebbe invece cogliere indirettamente elementi di spiegazione di variabilità delle osservazioni che la specificazione del modello non è riuscita a evidenziare. A questa osservazione le nuove note metodologiche danno seguito prevedendo la non sterilizzazione di tale collocazione con riferimento alle sole funzioni relative allo smaltimento rifiuti e ai servizi sociali generali. La scelta dei servizi per i quali non si deve operare la sterilizzazione viene condotta in sede tecnica, in quanto compiuta sulla base di due indicatori descritti nell'appendice E (Geary C globale e misure di dipendenza spaziale locale del tipo Geary Ci). Ma non si spiega, né quindi si comprende, perché, sulla base dei due test descritti, si sia operata la sterilizzazione per la funzione Istruzione pubblica, per la quale entrambi i test confermano l'importanza degli effetti fissi regionali;

le note metodologiche non forniscono indicazioni sull'impatto che le mo-

difiche indicate, e in particolare quelle espressamente sperimentali, come tali particolarmente bisognose di verifica, potranno avere sulla distribuzione delle risorse disponibili, in un quadro di aumento dell'impatto dei fabbisogni *standard* sulla distribuzione stessa;

va apprezzata l'accelerazione della tempistica nella elaborazione dei fabbisogni *standard*, così come l'aggiornamento della banca dati per avvicinarla alla realtà: ad oggi si lavora su dati relativi al 2013; ma va ugualmente considerato, in sede di definizione del meccanismo perequativo, che i bilanci dei Comuni, nonché la realtà sociale, hanno avuto pesanti variazioni nell'ultimo triennio, con rilevanti impatti su livelli e modalità di gestione dei servizi analizzati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché:

1) sia adottata massima prudenza nell'utilizzo delle risultanze del calcolo dei fabbisogni *standard* nella redistribuzione delle risorse, anche in ragione della natura sperimentale di alcune delle innovazioni introdotte;

2) si effettui una valutazione costante degli effetti del loro impiego;

3) siano adottate, come già più volte suggerito da questa Commissione, da ultimo nel parere del 18 dicembre 2014, le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni *standard* anche ai comuni appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

b) le note metodologiche spieghino in base a quale motivazione si è proceduto alla sterilizzazione dell'influenza della collocazione territoriale dell'ente, con riferi-

mento alla funzione Istruzione generale, ovvero procedano a ricalcolare i fabbisogni senza tale sterilizzazione;

e con le seguenti osservazioni:

a) i fabbisogni *standard* relativi alle funzioni sociali per la parte relativa agli asili, dovrebbero essere rivisti, in accordo con quanto previsto dal decreto del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2015, articolo 2 comma 2, al fine di tenere conto degli obiettivi di servizio introdotti con il QSN 2007-2013 e disciplinati dalle delibere CIPE n. 82 e n. 166 del 2007 e n. 79 del 2012, nonché delle collegate iniziative di rafforzamento in corso di attuazione;

b) analoga operazione dovrebbe essere compiuta per inglobare obiettivi di

servizio anche nel calcolo dei fabbisogni relativi alle spese sociali generali;

c) con riferimento ai servizi esternalizzati, come già segnalato nel parere del 18 dicembre 2014, le note metodologiche dovrebbero chiarire:

1) se la spesa considerata è al netto o al lordo della quota di compartecipazione da parte dell'utente, quando la quota di compartecipazione venga corrisposta direttamente all'ente che eroga il servizio e non emerga quindi nei certificati di conto consuntivo dei comuni;

2) se e come vengono considerati i costi degli input dei soggetti « esterni » che offrono tali servizi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	169
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato dai relatori</i>)	174
ALLEGATO 2 (<i>Testo delle proposte emendative</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Testo ulteriormente riformulato dai relatori e approvato dalla Commissione</i>) .	193
Comunicazioni del presidente	173
ALLEGATO 4 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 494/2405 al n. 497/2412</i>)	201
AVVERTENZA	173

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo

indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio).

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 5 ottobre si è aperta la discussione generale e che i relatori hanno presentato una riformulazione del testo in esame (*vedi allegato 1*), che tiene conto di alcune delle proposte emendative pervenute (*vedi allegato 2*).

Dà quindi la parola al senatore Verducci, e poi al senatore Crosio per l'intervento in replica.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti e quelli che hanno presentato proposte emendative per il contributo fornito al miglioramento del testo della delibera in esame, sottolinea l'impegno della società

concessionaria per il rafforzamento dell'offerta informativa su un tema così importante qual è quello del prossimo referendum costituzionale.

Ricorda che la delibera in esame riproduce sostanzialmente il testo di precedenti provvedimenti adottati da questa Commissione in materia di referendum e in particolare quella approvata per la campagna referendaria dello scorso 17 aprile, a cui sono state apportate alcune modifiche significative che tengono conto della natura del referendum che si svolgerà il prossimo 4 dicembre.

In relazione al testo riformulato all'esame, precisa che all'articolo 6, comma 1, accogliendo l'osservazione del collega Peluffo, è stato stabilito che la durata di ciascun confronto sia di almeno venti minuti anziché di trenta, come indicato nel testo presentato lo scorso 29 settembre.

Con riferimento alle osservazioni del collega D'Ambrosio Lettieri che aveva evidenziato come il comma 2 dell'articolo 11 non definisse alcuna procedura, ha ritenuto, d'accordo con il collega Crosio, di dover mantenere la formulazione originaria che, secondo una prassi ormai consolidata, ha fino a oggi consentito di risolvere tempestivamente i problemi applicativi e di interpretazione delle delibere in materia referendaria ed elettorale. Sottolinea che il testo riformulato accoglie altresì le proposte emendative Lupi, Bonaiuti 1.2; D'Ambrosio Lettieri 4.1 e Gasparri 4.2; Lupi, Bonaiuti 5.9; D'Ambrosio Lettieri 7.4; Lupi, Bonaiuti 8.5 e Peluffo 8.9. Precisa infine che le proposte emendative Peluffo 5.16 e Gasparri 8.3 sono state accolte in un testo riformulato dai relatori.

Il senatore Jonny CROSIO, *relatore*, ritiene che sia prioritario approvare quanto prima il testo in esame, così da porre fine alla situazione attuale. Evidenzia inoltre come vi siano state alcune proposte emendative, come, ad esempio quella Gasparri 8.3, di cui si è discusso approfonditamente con il collega Verducci, che sono state ritenute meritevoli di essere recepite, al pari di altre presentate dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al senatore D'Ambrosio Lettieri perché illustri le proprie proposte emendative.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), pur apprezzando lo sforzo di sintesi compiuto dai relatori, è del parere che nella riformulazione della delibera restino ancora numerosi punti controversi. In tal senso, desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sulle proprie proposte emendative 0.9, 3.1 e 3.8. Quanto al comma 2 dell'articolo 11 ritiene che debba essere meglio coordinato con le previsioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, visto che le modalità cui essi fanno riferimento non trovano alcun riscontro nel succitato comma 2.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), nel prendere atto che vi è stato un sostanziale accoglimento della sua proposta emendativa 8.3, chiede che i relatori recepiscano anche il sorteggio in essa contenuto, al fine di stabilire in via preliminare l'alternanza delle presenze nei programmi di informazione il cui *format* non preveda il contraddittorio.

È inoltre dell'avviso che sarebbe utile recepire nella delibera anche le proposte emendative D'Ambrosio Lettieri 3.1 e Gasparri 3.2, che prevedono l'inserimento tra i soggetti legittimati alle trasmissioni anche dei delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, nonché dei promotori della raccolta delle firme che non siano delegati dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) segnala che la propria proposta emendativa 3.1 riproduce quanto già previsto nella delibera approvata dall'Agcom la scorsa settimana, che ha inserito tra i soggetti legittimati alle trasmissioni anche i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PE-LUFFO (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto congiuntamente dai relatori, ritiene che il testo riformulato sia sufficientemente equilibrato e chiede che i colleghi firmatari indichino specificatamente le proposte emendative che intendono far votare.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) chiede che siano messe in votazione le sue proposte emendative 3.2 e 8.3 e ritira le proposte 3.4, 3.6, 4.4, 5.2, 5.7, 5.12, 6.1, 8.2.

Il deputato Maurizio LUPI (AP), concordando sul lavoro svolto dai relatori, auspica che la delibera in esame sia approvata all'unanimità. Ribadisce la necessità che il servizio pubblico debba compiere il massimo sforzo possibile per informare i cittadini italiani sul contenuto del referendum. Invita i relatori a valutare le proposte emendative 3.1 e 3.2 che tengono conto di quanto già previsto nella delibera adottata dall'Agcom. Ritira la propria proposta emendativa 7.2.

La deputata Mirella LIUZZI (M5S), nel condividere la necessità che la delibera in esame sia approvata sollecitamente, ricorda che la propria proposta emendativa 3.9 è volta ad evitare che un soggetto politico sia rappresentato due volte nell'ambito di una stessa trasmissione di comunicazione politica, vanificando così il senso stesso della distinzione tra soggetti politici e organismi della società civile. Il problema si pone, in particolare, con riguardo alla pluralità di comitati costituitisi o che si stanno costituendo in favore dell'una o dell'altra posizione e al cui interno vi sono parlamentari in carica.

Il deputato Nicola FRATOIANNI (SI-SEL) sottolinea di aver inviato nella mattinata di ieri proprie proposte emendative, che non risultano tuttavia essere presenti nel fascicolo predisposto per la seduta odierna.

Roberto FICO, *presidente*, fa presente che dai controlli effettuati tali proposte non risultano essere pervenute agli uffici.

Il senatore Jonny CROSIO, *relatore*, dichiara di condividere le proposte emendative 3.1 e 3.2 dei colleghi D'Ambrosio Lettieri e Gasparri, che ricalcano una previsione contenuta nel testo adottato dall'Agcom, nonché la proposta emendativa del senatore Gasparri 8.3, contenente la previsione di un sorteggio per l'alternanza delle presenze delle forze politiche invitate in programmi informativi in cui non sia previsto contraddittorio. Chiede alla collega Liuzzi di riformulare la sua proposta emendativa 3.9, in modo da adeguarla alla illustrazione testé fornita.

Roberto FICO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, con riferimento alla proposta emendativa del senatore D'Ambrosio Lettieri 11.1, pur apprezzandone la formulazione, è tuttavia dell'avviso che sia preferibile mantenere il testo che fino ad oggi ha consentito alla presidenza, sentito l'Ufficio di presidenza, di risolvere tempestivamente i problemi interpretativi e applicativi delle delibere in materia elettorale e referendaria. In relazione alla proposta emendativa Gasparri 8.3 ritiene che sia stato accolto quanto era possibile, peraltro aggiungendo il tema della parità di trattamento. Conferma la propria contrarietà all'ipotesi di introdurre il sorteggio per i programmi di informazione senza contraddittorio.

Circa l'emendamento Liuzzi 3.9, è del parere che esso determini un restringimento della facoltà di partecipazione alle trasmissioni di comunicazione politica rispetto ad un regolamento che ha invece inteso garantire a tutti i soggetti interessati la possibilità di intervenire. Quanto poi alle proposte emendative 3.1 e 3.2, ferma restando la necessità di garantire un adeguato rilievo al Comitato promotore che ha raccolto le 500 mila firme, si dichiara disponibile a valutare la possibilità di inserire tra i soggetti legittimati alle trasmissioni anche i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di *referendum*.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), si dichiara disponibile a ritirare tutte le proposte emendative di cui è firmatario qualora il relatore dovesse accogliere le proposte 3.1, che andrebbe poi coordinata con quanto stabilito all'articolo 5, e 5.10.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, nel precisare che le proposte emendative 3.1 e 3.2 non possono essere recepite nella loro interezza, conferma la propria disponibilità ad accoglierle nel senso di inserire tra i soggetti legittimati solo i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum.

Il deputato Renato BRUNETTA (FI-PdL) precisa che le prime proposte referendarie sottoposte all'esame dell'ufficio centrale della Corte di cassazione sono state quelle presentate dai delegati che avevano raccolto le firme in Parlamento come previsto dall'articolo 138, secondo comma, della Costituzione. Rivendica quindi la piena dignità di queste richieste di referendum con quella promossa dal Comitato che ha raccolto le 500 mila firme tra i cittadini.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) richiama i colleghi sulla necessità che, dato l'imminente inizio delle votazioni in Assemblea alla Camera, si proceda ad una riformulazione del testo da parte dei relatori, ovvero qualora i colleghi insistano nella richiesta di votare i propri emendamenti, si aggiorni la seduta a domani.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) chiede se i relatori concordano sulla possibilità che l'emendamento 3.2 possa essere riformulato nel senso di inserire tra i soggetti legittimati soltanto i delegati di ciascun quinto dei componenti di ciascuna Camera.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, nel sottolineare che il testo in esame è il frutto di un lavoro svolto congiuntamente con il collega Crosio, dichiara la propria disponibilità a riformulare l'articolo 3 nel senso precisato dal senatore Gasparri.

Il senatore Jonny CROSIO, *relatore*, nel segnalare che il lavoro fin qui svolto è una buona sintesi tra le diverse posizioni manifestatesi in Commissione, ritiene che la proposta formulata dal collega Gasparri sia ragionevole anche per la necessità di approvare quanto prima il regolamento in esame.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, nel ringraziare tutti i colleghi, presenta quindi insieme con il collega Crosio il testo ulteriormente riformulato della delibera (*vedi allegato 3*), che accoglie le proposte emendative 3.1 e 3.2 nel senso di includere tra i soggetti legittimati alle trasmissioni anche i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352. Fa altresì presente di aver anche proceduto al coordinamento meramente formale di tale modifica con le previsioni di cui agli articoli 3, commi 2, 3 e 4, 5, comma 1, e 6.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) ritira le proprie proposte emendative 3.2 e 8.3.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) ritira le proprie proposte emendative 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 11.1 e 12.1.

La deputata Mirella LIUZZI (M5S) chiede che sia votata la propria proposta emendativa 3.9.

Il senatore Francesco VERDUCCI, *relatore*, esprime il proprio parere contrario.

Roberto FICO, *presidente*, pone in votazione la proposta emendativa Liuzzi 3.9.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente*, prima di porre in votazione lo schema di delibera ulteriormente riformulata dai relatori chiede se vi sono interventi per dichiarazione di voto.

Il deputato Nicola FRATOIANNI (SISEL) dichiara il suo voto favorevole, ancorché esprima rammarico per la mancata ricezione delle proprie proposte emendative.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

La deputata Mirella LIUZZI (M5S) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Il deputato Maurizio LUPI (AP) preannuncia il voto favorevole del gruppo AP.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FIPdL XVII) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Il deputato Giorgio LAINATI (Misto-ALA-MAIE), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole della propria componente.

Il senatore Jonny CROSIO, *relatore*, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) preannuncia la propria astensione.

Il deputato Renato BRUNETTA (FIPdL), in relazione alla delibera che la

Commissione si appresta a votare, si domanda se non fosse stato più corretto che la Rai ne avesse atteso l'approvazione e quindi l'entrata in vigore, prima di invitare nuovamente questa sera il Presidente del Consiglio dopo la sua partecipazione ad un altro programma Rai domenica scorsa.

Roberto FICO, *presidente*, chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Pone quindi in votazione lo schema di delibera ulteriormente riformulata dai relatori recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016 ».

La Commissione approva.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 494/2405 al n. 498/2413, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016.

TESTO RIFORMULATO DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, è stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016 un referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente « *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione* » approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legisla-

tivo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni,

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

ARTICOLO 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consul-

tazione referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

1-bis. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sui temi oggetto del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

ARTICOLO 2.

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radio-televisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni

di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum*, ai sensi dell'articolo 7;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri del *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

ARTICOLO 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni).

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione della richiesta referendaria;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del *referendum*, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), chiedono alla Commissione, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente

provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

ARTICOLO 4.

(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione).

1. La Rai cura l'illustrazione dei temi propri del quesito referendario in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti, tenuto conto dell'articolo 17, comma 2, del vigente Contratto di servizio. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.

ARTICOLO 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica).

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza del Comitato promotore.

4-bis. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione

dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

ARTICOLO 6.

(*Confronti*).

1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Uno dei due soggetti dell'ultimo confronto programmato è il Comitato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*). Si applica il comma

8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

ARTICOLO 7.

(*Messaggi autogestiti*).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il

loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO 8.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contri-

buti filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne un'adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul *referendum* sia relegata in trasmissioni che risultino avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimano le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia

osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 9.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

ARTICOLO 10.

(Trasmissioni per persone con disabilità).

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ARTICOLO 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono

necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

ARTICOLO 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai).

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impe-

gnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016.

TESTO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE

PREAMBOLO

0.1 D'Ambrosio Lettieri

sostituire il periodo: «VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;» *con il seguente periodo:* «VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 9 comma 1, come modificati dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;».

0.2 D'Ambrosio Lettieri

sostituire il periodo: «VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;» *con il seguente periodo:* «VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari

opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 e 7 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;».

0.3 D'Ambrosio Lettieri

sopprimere il paragrafo: «CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;».

0.4 D'Ambrosio Lettieri

dopo il paragrafo: «CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;» *aggiungere il seguente paragrafo:* «CONSIDERATA l'intervenuta innovazione della comunicazione digitale che internazionalmente espone l'immagine dell'Italia ad un confronto sulla qualità democratica dell'informazione pubblica da assicurare ai cittadini;».

0.5 D'Ambrosio Lettieri

al paragrafo: «DISPONE» *sostituire la parola:* «multimediale» *con la parola:* «digitale».

ARTICOLO 1.

1.1 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1 sopprimere le parole: « Ove non diversamente previsto, ».

1.2 Lupi, Bonaiuti

all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: « 1-bis. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sui temi oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza. ».

ARTICOLO 2.

2.1 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, le parole da: « Nel periodo di vigenza » *fino a:* « tramite: » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione della comunicazione politica della Rai, effettuata con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione, in riferimento alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo esclusivamente tramite: ».

2.2 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, dopo le parole: « la programmazione radiotelevisiva della Rai » *inserire le seguenti:* « , effettuata con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione ».

2.3 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi » *con le seguenti:* « nonché gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento di cui all'articolo 8 che ».

ARTICOLO 3.

3.1 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti lettere: « a) i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352; a-bis) i promotori della raccolta delle firme che non siano delegati dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alla lettera a); ».

3.2 Gasparri

al comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti lettere: « a) i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352; a-bis) i promotori della raccolta delle firme che non siano delegati dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alla lettera a); ».

3.3 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, lettera d), dopo le parole: « Senato della Repubblica » *aggiungere le seguenti:* « e gruppi parlamentari non direttamente riferibili a singole forze politiche, ».

3.4 Gasparri

al comma 1, lettera d), dopo le parole: « Senato della Repubblica » *aggiungere le seguenti:* « e gruppi parlamentari non direttamente riferibili a singole forze politiche, ».

3.5 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, lettera e), sostituire le parole: « diverse da » con le seguenti: « ulteriori a ».

3.6 Gasparri

al comma 1, lettera e), sostituire le parole: « diverse da » con le seguenti: « ulteriori a ».

3.7 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente: « a) i soggetti che ai sensi all'articolo 138, secondo comma, della Costituzione abbiano fatto domanda di referendum ai sensi dell'articolo 4 legge 25 maggio 1970, n. 352; ».

3.8 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente lettera: « e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, istituiti ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e dell'articolo 12, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, nonché quelli rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni, con pari diritti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento. ».

3.9 Liuzzi

all'articolo 3, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Alle trasmissioni di comunicazione politica non è consentita la partecipazione, in rappresentanza dei soggetti di cui alla presente

lettera, di parlamentari nazionali ed europei, nonché di esponenti del Governo in carica ».

3.10 D'Ambrosio Lettieri

al comma 3 sostituire le parole: « come organismi collettivi » con le seguenti: « nelle forme previste dal libro I, titolo II del codice civile, in precedenza o ».

3.11 D'Ambrosio Lettieri

al comma 3, dopo le parole: « entro cinque giorni » aggiungere le seguenti: « non festivi ».

3.12 D'Ambrosio Lettieri

sostituire il comma 4 con il seguente comma: « 4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella richiesta di cui al secondo periodo del comma 3 del presente articolo. ».

ARTICOLO 4.

4.1 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, dopo le parole: « in modo esaustivo » aggiungere le seguenti: « , plurale, imparziale ».

4.2 Gasparri

al comma 1, dopo le parole: « in modo esaustivo » aggiungere le seguenti: « , plurale, imparziale ».

4.3 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, dopo le parole: « nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese »

aggiungere le seguenti: «l'assenza di *quorum* per la validità della votazione e».

4.4 Gasparri

*al comma 1, dopo le parole: «nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese» aggiungere le seguenti: «l'assenza di *quorum* per la validità della votazione e».*

4.5 D'Ambrosio Lettieri

*al comma 1, dopo le parole: «riferite ad altre elezioni» aggiungere le seguenti: «e la divulgazione, la replica e il commento in *internet* delle testate giornalistiche della Rai è monitorata con un'analisi di *web reputation* Italia che misuri la percezione prodotta dal servizio pubblico a partire da 30 giorni antecedenti la data del *referendum*.».*

4.6 D'Ambrosio Lettieri

*sostituire il comma 2 con il seguente comma: «2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*.».*

ARTICOLO 5.

5.1 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente lettera: «a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario».

5.2 Gasparri

*al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente lettera: «a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-*bis*);».*

5.3 D'Ambrosio Lettieri

*al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente lettera: «a) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-*bis*);».*

5.4 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente lettera: «c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.».

5.5 D'Ambrosio Lettieri

*sostituire il comma 2 con il seguente comma: «2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016 e l'attività di dialogo digitale in *internet* viene parimenti sospesa.».*

5.6 D'Ambrosio Lettieri

sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3».

5.7 Gasparri

*al comma 4 sostituire le parole: «del Comitato promotore» con le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-*bis*).».*

5.8 D'Ambrosio Lettieri

*al comma 4 sostituire le parole: «del Comitato promotore» con le seguenti: «dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e a-*bis*).».*

5.9 Lupi, Bonaiuti

*dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: «4-*bis*. Nei programmi di*

cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone ».

5.10 D'Ambrosio Lettieri

al comma 5 sostituire le parole da: « I programmi » a « notiziari » con le seguenti: « I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione, su tutte le reti diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. ».

5.11 D'Ambrosio Lettieri

al comma 6, dopo le parole: « dell'articolo 11 » aggiungere le seguenti: « , comma 2. ».

5.12 Gasparri

sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti commi: « 7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, che la Rai intenda trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria, devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all'articolo 3, favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

8. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità tra le opposte posizioni rispetto al quesito referendario.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la

verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

10. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. ».

5.13 D'Ambrosio Lettieri

sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti commi: « 7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, che la Rai intenda trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura della campagna referendaria, devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici di cui all'articolo 3, favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

8. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità tra le opposte posizioni rispetto al quesito referendario.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consulta-

zione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

10. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. ».

5.14 D'Ambrosio Lettieri

al comma 7, dopo le parole: « Nell'ultima settimana precedente la consultazione » *inserire le seguenti:* « , e comunque durante l'intero periodo di cui al comma 1 dell'articolo 1 ».

5.15 D'Ambrosio Lettieri

il comma 8 è sostituito dal seguente comma: « 8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione che deve preventivamente sottoporre all'approvazione della Commissione che ne verifica la piena rispondenza ai criteri generali della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ».

5.16 Peluffo

sopprimere il comma 9.

5.17 D'Ambrosio Lettieri

dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma: « 9-bis. La gestione internet del servizio pubblico Rai deve essere or-

ganizzata sotto la responsabilità dei direttori di rete e delle testate giornalistiche ».

ARTICOLO 6.

6.1 Gasparri

sostituire l'articolo 6 con il seguente articolo: « ARTICOLO 6. – (Confronti). – 1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 3, almeno uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto, proporzionata al numero di partecipanti, non può eccedere i 60 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera b), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Tra i partecipanti dell'ultimo confronto programmato devono comparire i componenti dei soggetti di cui all'articolo 3, lettere a) e a-bis). Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera. ».

6.2 D'Ambrosio Lettieri

sostituire l'articolo 6 con il seguente articolo: « ARTICOLO 6 – (Confronti). – 1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 3, almeno uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto, proporzionata al numero di partecipanti, non può eccedere i 60 mi-

nuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, lettera *b*), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Tra i partecipanti dell'ultimo confronto programmato devono comparire i componenti dei soggetti di cui all'articolo 3, lettere *a*) e *a-bis*). Si applica il comma 8 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera. ».

6.3 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, sopprimere le parole: « lettere a) e b) ».

6.4 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, sopprimere le parole: « Uno dei due soggetti dell'ultimo confronto programmato è il Comitato di cui all'articolo 5, lettera a). ».

6.5 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: « se richiesto ».

ARTICOLO 7.

7.1 D'Ambrosio Lettieri

al comma 2, dopo le parole: « i messaggi sono ripartiti » aggiungere le seguenti: « in modo paritario ».

7.2 Lupi, Bonaiuti

al comma 2, dopo le parole: « presente provvedimento. » aggiungere le seguenti: « I messaggi hanno una durata fra l'uno e i tre minuti per le reti televisive, e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche ».

7.3 D'Ambrosio Lettieri

al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « , comma 2, per la verifica della piena rispondenza ai criteri generali della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ».

7.4 D'Ambrosio Lettieri

al comma 4, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: « e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria ».

ARTICOLO 8.

8.1 D'Ambrosio Lettieri

sostituire l'articolo 8 con il seguente articolo: « ARTICOLO 8. – (Informazione). –
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione televisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche della Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e, della parità di trattamento tra le opposte posizioni in merito al quesito referendario e dell'apertura ai diversi soggetti politici al fine di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria e precisamente:

a) quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del referendum le posizioni dei diversi soggetti impegnati a favore e contro il quesito referendario devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese dei diversi soggetti;

b) fatto salvo il criterio di cui alla presente lettera a), nei programmi di informazione va curata una adeguata comunicazione dei temi oggetto del referendum,

assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programma assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi del *referendum*, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

3. Nel periodo di cui al comma 2, in qualunque trasmissione televisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al *referendum*.

4. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità di punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino orientati al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo numero di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera par-

ticolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

5. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

6. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidiana-

namente sul proprio *sito web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, anche in forma aggregata, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario.

8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti. ».

8.2 Gasparri

sostituire l'articolo 8 con il seguente articolo: « ARTICOLO 8. – (Informazione). –

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione televisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche della Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e, della parità di trattamento tra le opposte posizioni in merito al quesito referendario e dell'apertura ai diversi soggetti politici al fine di assicurare all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria e precisamente:

a) quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del *referendum* le posizioni dei diversi soggetti impegnati a favore e contro il quesito referendario devono essere rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese dei diversi soggetti;

b) fatto salvo il criterio di cui alla presente lettera a), nei programmi di informazione va curata una adeguata comunicazione dei temi oggetto del *referendum*, assicurando la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione. Qualora in detti programma assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi del *referendum*, dovrà essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

3. Nel periodo di cui al comma 2, in qualunque trasmissione televisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al *referendum*.

4. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità di punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino orientati al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo numero di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai

presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

5. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

6. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equi-

librata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

7. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio *sito web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, anche in forma aggregata, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario.

8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti. ».

8.3 Gasparri

al comma 2, dopo le parole: « contrari al quesito referendario. » *inserire le seguenti:* « Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata, previo sorteggio iniziale, stabilisce in via preliminare l'alternanza delle presenze. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario, stabilendo attraverso sorteggio l'ordine degli interventi. ».

8.4 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, sostituire le parole: « del quesito referendario » *con le seguenti:* « del *referendum* ».

8.5 Lupi, Bonaiuti

al comma 2, dopo le parole: « criteri di cui al comma 1. » *inserire le seguenti:* « Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetti del *referendum*,

al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando per tanto che l'informazione sul *referendum* sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto ».

8.6 D'Ambrosio Lettieri

al comma 2, sostituire le parole: « per determinate forze politiche » con le seguenti: « tra i partecipanti o tra le diverse posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario ».

8.7 D'Ambrosio Lettieri

al comma 3, dopo le parole: « destinata all'estero » inserire le seguenti: « con qualunque tecnologia o mezzo di diffusione ».

8.8 D'Ambrosio Lettieri

al comma 3, dopo le parole: « anche limitando » inserire le seguenti: « , in modo motivato e previa autorizzazione della Commissione, ».

8.9 Peluffo

sostituire il comma 5 con il seguente comma: « 5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Settimanalmente, la Rai pubblica i medesimi dati in forma aggregata. ».

ARTICOLO 10.

10.1 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, sopprimere le parole: « e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, ».

ARTICOLO 11.

11.1 D'Ambrosio Lettieri

dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: « 2-bis. Entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento la Commissione, riunita in seduta plenaria, istituisce una sottocommissione composta da 6 membri, tre deputati e tre senatori oltre il presidente della commissione medesima, incaricata di redigere entro i successivi 7 giorni le procedure di valutazione dei soggetti di cui al comma 1, lettera e) dell'articolo 3 e le modalità di valutazione dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 2, conformandosi ai criteri e ai principi di uguaglianza e non discriminazione costituzionalmente garantiti e li sottopone all'approvazione della Commissione. ».

ARTICOLO 12.

12.1 D'Ambrosio Lettieri

al comma 1, dopo le parole: « soggetti danneggiati. » inserire le seguenti: « Il consiglio di amministrazione e il presidente della Rai trasmettono ogni venerdì a partire dal 4 novembre 2016 l'analisi web reputation Italia alla Commissione di vigilanza. Il progetto di analisi di web reputation Italia deve essere approvato dalla Commissione di vigilanza Rai ».

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016.

**TESTO ULTERIORMENTE RIFORMULATO DAI RELATORI
E APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, è stato indetto per il giorno 4 dicembre 2016 un referendum popolare confermativo della legge costituzionale concernente « *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione* » approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza,

dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni,

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

ARTICOLO 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sui temi oggetto del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.

3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.

ARTICOLO 2.

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radio-televisiva della Rai in riferimento alla

consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste, confronti e tribune referendarie, previste dagli articoli 5 e 6 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum*, ai sensi dell'articolo 7;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 8 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri del *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

ARTICOLO 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni).

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione della richiesta referendaria;

b) i delegati di ciascun quinto dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica firmatari delle richieste di *referendum*, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

d) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

e) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

f) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico sui temi propri del *referendum*, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera f), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 2. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

ARTICOLO 4.

(Illustrazione del quesito referendario e delle modalità di votazione).

1. La Rai cura l'illustrazione dei temi propri del quesito referendario in modo

esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti, tenuto conto dell'articolo 17, comma 2, del vigente Contratto di servizio. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.

ARTICOLO 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica).

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) il Comitato promotore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) i delegati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indica-

zioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una deve intervenire in rappresentanza del Comitato promotore.

5. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto non più di tre persone.

6. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente

assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

9. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

ARTICOLO 6.

(*Confronti*).

1. Nella fase finale della campagna referendaria fino al 2 dicembre, la Rai trasmette confronti tra due dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c), uno per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. La durata di ciascun confronto è di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Uno dei due soggetti dell'ultimo confronto programmato è il Comitato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a). Si applica il comma 9 dell'articolo 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 1, comma 2, della presente delibera.

ARTICOLO 7.

(*Messaggi autogestiti*).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La co-

municazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 11.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 9. Per quanto non è espressamente disciplinato nel pre-

sente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO 8.

(*Informazione*).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto del *referendum*, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne un'adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul *referendum* sia relegata in trasmissioni che risultino avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando

in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del *format* risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimano le due posizioni contrapposte in relazione al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura

di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 9.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* fino alla mezzanotte del 4 dicembre 2016.

ARTICOLO 10.

(Trasmissioni per persone con disabilità).

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria,

la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ARTICOLO 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

ARTICOLO 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai).

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.

2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario, essi, nel rispetto dell'autonomia editoriale, richiedono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE***(dal n. 494/2405 al n. 497/2412)*

CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nel 2012 Rai ha adottato nuovi criteri per il reclutamento di personale e collaboratori e nel maggio 2016, dopo l'ultima riforma, il Consiglio di amministrazione ha approvato un nuovo documento in materia finalizzato a rendere operativi i criteri sanciti dall'ultimo piano triennale anticorruzione;

in seguito alle verifiche effettuate dall'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), 21 nomine di *manager* esterni in Rai presentano criticità per «l'applicazione e l'efficacia» delle misure anticorruzione (9 assunzioni mentre era in vigore il piano anticorruzione 2015-2017 e 12 assunzioni effettuate dopo l'entrata in vigore del nuovo piano 2016-2018 che ha previsto nuovi obblighi);

sebbene le 21 procedure «rispettano a grandi linee i principi generali del piano, sussistono carenze documentali, specie con riferimento alle fasi di ricognizione interna e della selezione esterna, che non consentono la piena tracciabilità delle attività svolte, con conseguenze negative in termini di trasparenza»;

L'Anac rileva il mancato utilizzo del «*job posting*», cioè l'annuncio della posizione vacante per effettuare una ricognizione interna, nelle procedure di selezione dei dirigenti e il conflitto di interessi per una delle posizioni selezionate (Cso – Direttore *Security & Safety*) rispetto a chi ha curato la selezione, oltre all'irregolarità sulle posizioni di Direzione staff della Direzione generale e quelle di Responsabile relazioni con i *media* presso la Direzione Relazioni esterne;

la delibera dell'Anac, al termine dell'istruttoria condotta, è stata trasmessa al presidente della Rai, al responsabile della prevenzione della corruzione della Rai, al Ministero dell'Economia, competente per valutare profili di sua competenza legati a un eventuale danno erariale;

sono inoltre stati trasmessi alla Corte dei Conti, procura regionale del Lazio, oltre alla delibera, gli esposti che il Codacons ha inviato all'Anac con richiesta di avviare un'istruttoria sull'ammontare degli stipendi dei dirigenti Rai;

la concessionaria del servizio radio-televisivo, ancora una volta, è al centro di polemiche per la mala gestione, per la poca trasparenza e assunzioni non basate su criteri meritocratici;

questi fatti minano sempre di più la credibilità del servizio pubblico e aumentano l'insoddisfazione degli utenti che si vedono costretti a pagare regolarmente un canone a fronte di un servizio scadente;

si chiede di sapere:

quali azioni si intendano adottare alla luce delle irregolarità riscontrate dall'Anac in merito alle 21 nomine di *manager* esterni in Rai;

se non si ritenga opportuno intervenire sul contratto di servizio affinché il parere negativo dell'Anac sulle nomine sia vincolante per la Rai per invalidare automaticamente le nomine stesse. (494/2405)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rinviare a quanto emerso nell'ambito delle sedute del 28 settembre e del 6 ottobre per una più compiuta valu-*

tazione della tematica in questione, si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come Rai sia impegnata a dare piena e puntuale attuazione a tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Sotto il profilo dei contenuti della delibera, ANAC – più in particolare – raccomanda per il futuro la necessità di assicurare l'effettiva applicazione e l'efficacia di tutte le misure specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP), sottolineando la necessità di integrare il Piano in sede di aggiornamento a gennaio 2017, dando specifiche indicazioni circa le attività da svolgere e le evidenze documentali ritenute necessarie. La delibera ANAC, ancora, individua la sussistenza di tre posizioni oggetto di particolari rilievi.

Per quanto attiene al tema dell'evoluzione dinamica del PTCP, si ritiene opportuno mettere in evidenza come il Piano stesso sia già stato in parte integrato con il recepimento delle determinazioni aziendali di disciplina nell'utilizzo dello strumento del job posting. A gennaio 2017 il Piano sarà ulteriormente aggiornato anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC.

Con riferimento, invece, alle posizioni oggetto di particolari rilievi, per due la Rai ha sollecitato il Ministero dell'Economia e delle Finanze (cui ANAC ha trasmesso la delibera per le valutazioni di competenza); per la terza – rispetto alla quale è stato identificato un tema di conflitto di interessi non imputabile a Rai – è stato già intrapreso un percorso di analisi e valutazione di carattere legale, al fine di recepire e mettere in pratica le indicazioni ANAC.

RAMPELLI. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:

in una puntata andata in onda lo scorso agosto del programma « Agorà » è stato trasmesso l'ennesimo sondaggio politico falsato con riferimento al dato di Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale;

le inesattezze che spesso si ritrovano nelle rilevazioni sulle intenzioni di voto affidate dalla televisione pubblica ad alcuni istituti avevano già formato oggetto di una precedente interrogazione firmata dal sottoscrittore del presente atto;

nella risposta a tale interrogazione, tuttavia, la direzione dell'azienda non ha risposto in modo esaustivo né rispetto ai criteri che regolano le rilevazioni, riferendosi, invece, esclusivamente alla disciplina che ne regola la trasmissione, né rispetto alle procedure in base alle quali vengono commissionate (facendo un mero generico riferimento all'applicazione del Codice degli appalti), né, infine, rispetto ai costi, quesito liquidato con un banale riferimento alle « dinamiche di un mercato articolato e aperto alla concorrenza »;

si chiede di sapere:

quali siano le norme che disciplinano la formazione del campione da intervistare e il tipo e il contenuto delle domande da porre;

se – nell'ambito del Codice degli appalti – si proceda mediante gara o affidamento privato e quali siano esattamente i compensi corrisposti agli istituti sondaggistici che lavorano per la Rai.

(495/2407)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Con riferimento alle tematiche tecnico-operative sulla metodologia di formazione del campione da intervistare, si segnala che Ixè – alla luce degli obiettivi della rilevazione – realizza settimanalmente per Agorà sondaggi CATI (Computer Assisted telephone Interviewing) e CAMI (Computer Assisted Mobile Interviewing) su un campione casuale probabilistico stratificato di 1.000 soggetti maggiorenni (su circa 9.000 contatti complessivi), di età superiore ai 18 anni. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di

sesso, età e macro area di residenza. Il margine d'errore massimo è di $\pm 3,1$ per cento.

Per quanto riguarda invece i profili relativi all'affidamento dell'incarico, la Rai si attiene a quanto stabilito dal Codice degli appalti (decreto legislativo n.50 del 2016) che, più in particolare, all'articolo 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, prevede che « Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati ».

Tenuto conto del valore del contratto con Ixè la procedura seguita è stata quella dell'affidamento diretto (di cui alla lettera a sopra menzionata).

FICO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a

garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà « avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali differenti », come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi;

tali principi sono declinati, fra gli altri, nell'articolo 4 del contratto di servizio fra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, che prescrive alla concessionaria di assicurare la qualità dell'informazione « quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo », a tal fine assicurando che le trasmissioni di approfondimento siano sempre caratterizzate dall'equo bilanciamento in ossequio ai principi di « correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione », nonché di responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

ai sensi del medesimo articolo 4, la Rai favorisce, in tutte le sue trasmissioni, « lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati », a tal fine assicurando sempre un « contraddittorio adeguato, effettivo e leale »;

da alcuni mesi il tema delle Olimpiadi a Roma nel 2024 è stabilmente parte dell'agenda politica, essendo stato dapprima fra i temi della campagna per le elezioni amministrative nella Capitale, e oggi al centro del dibattito pubblico anche alla luce dell'intenzione della Giunta presieduta da Virginia Raggi di non procedere con la candidatura olimpica;

nella puntata della « Domenica Sportiva » del 18 settembre 2016 è stato ospite

in studio il Presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto a più riprese, nel corso della trasmissione, sul tema delle Olimpiadi a Roma, facendo registrare un tempo di parola significativo;

sulle brevi domande della conduttrice della trasmissione, tutte connesse alla questione se le Olimpiadi debbano considerarsi un'opportunità oppure uno spreco di risorse, Malagò si è lungamente soffermato, non potendo fare a meno di sconfinare, in alcuni casi, nel giudizio di natura politica. Infatti, oltre a rappresentare le Olimpiadi come una straordinaria opportunità, nonché una manifestazione dai costi relativamente bassi, ha sostenuto, fra le altre, che l'amministrazione comunale abbia allo stesso tempo il diritto e il dovere di governare i processi, che la Giunta dovrebbe occuparsi delle vere priorità della città dal momento che le Olimpiadi sono programmate per il 2024, che la rinuncia ad ospitare l'evento costituirebbe una grave perdita di credibilità per il Paese;

quello delle Olimpiadi è ovviamente un tema di particolare interesse per gli amanti dello sport, perciò appare naturale che esso sia trattato in una trasmissione sportiva anche ospitando soggetti istituzionali quali il Presidente del Coni Malagò;

allo scrivente appare meno naturale, invece, che gli interventi dell'ospite, per quanto egli abbia tenuto a specificare di non avere alcun interesse per le implicazioni politiche della vicenda, abbiano assunto a tratti una natura squisitamente politica e propagandistica, risultando alquanto eccentrici rispetto alla struttura e ai contenuti tipici della trasmissione sportiva in oggetto;

considerata oggi la particolare rilevanza anche sul piano economico-sociale delle Olimpiadi a Roma, e in ossequio ai principi sopra ricordati, altro dovrebbe essere il modo di accostarsi al tema da parte del servizio pubblico. Lungi dal potersi esaurire in un monologo del Presidente del Coni (« parte in causa »), per giunta senza un autentico contraddittorio

con la conduttrice della trasmissione, l'approfondimento sulle Olimpiadi avrebbe richiesto un confronto aperto, considerato che radicalmente diverse sono le esperienze concrete e le tesi circa i costi e i benefici di questa manifestazione sportiva;

il tema delle Olimpiadi è sfaccettato, complesso, e soprattutto in questo momento l'informazione del servizio pubblico è tenuta a dare conto di tale complessità. Al contrario, nella puntata in oggetto i cittadini non hanno potuto ricevere un'informazione completa ed obiettiva, ma si sono trovati dinanzi a una posizione unilaterale, sostenuta in modo assertivo da un soggetto istituzionale;

non si tratta di applicare in modo inappropriato gli schemi della *par condicio*, quanto piuttosto di affrontare qualsiasi argomento, specie di tale rilevanza, con il rigore critico e la completezza che in ogni momento devono caratterizzare la programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

stupisce quindi che sia stato sostanzialmente accordato al Presidente del Coni un ampio spazio per diffondere le sue tesi e le sue informazioni sulle Olimpiadi, senza che in studio vi fosse qualcuno, non necessariamente un altro soggetto istituzionale, in grado di mettere in dubbio quei dati e quelle informazioni, così assertivamente sostenute, e quindi di dare vita ad un confronto costruttivo e realmente utile ai cittadini;

si chiede di sapere:

se non ritengano che in tutte le trasmissioni del servizio pubblico il tema delle Olimpiadi a Roma nel 2024 debba essere affrontato con la dovuta completezza, considerate la sua complessità e la sua rilevanza, in questo momento storico, anche dal punto di vista economico-sociale;

se non ritengano che, per tutte le ragioni esposte in premessa, nella puntata della « Domenica Sportiva » del 18 settem-

bre scorso sia stata operata una semplificazione del tema non all'altezza del servizio pubblico radiotelevisivo;

quali misure intendano adottare affinché nella trasmissione in oggetto siano previsti, nelle prossime puntate, ulteriori spazi di approfondimento tali da rappresentare adeguatamente la complessità del tema. (497/2412)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

La « Domenica Sportiva » del 18 settembre 2016 ha ospitato Giovanni Malagò (attuale Presidente del CONI) in quanto principale rappresentante dello sport italiano; alle spalle di Malagò è apparsa una tabella sui costi delle Olimpiadi. Nel corso

dell'intervista i conduttori, oltre a porre in evidenza dati negativi quali quelli delle perdite economiche collegate alla recente edizione dei Giochi di Rio e — ancor di più — a quella di Atene, hanno ricordato come nel recente passato anche il Governo (nello specifico quello guidato da Mario Monti) si fosse opposto a ospitare una edizione dei Giochi Olimpici nella città di Roma.

Fermo restando che in linea generale un programma sportivo quale la « Domenica Sportiva » tende a evitare la presenza di soggetti politici, il successivo lunedì 19 settembre — alla luce dell'attualità della questione relativa alla candidatura della città di Roma — è stata proposta una replica alla sindaca di Roma Virginia Raggi cui, sin qui, la stessa Raggi non ha ritenuto di aderire.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Prefetto di Catania, Maria Guia Federico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	206
Istituzione di un Comitato di lavoro, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 19 luglio 2013, n. 87 ..	206
Comunicazioni della Presidente	207

Martedì 11 ottobre 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.25.

Audizione del Prefetto di Catania, Maria Guia Federico.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione del Prefetto di Catania, Maria Guia Federico, dedicata a un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata mafiosa in provincia di Catania.

Maria Guia FEDERICO, *prefetto di Catania*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (SI-SEL), Giulia SARTI (M5S) e Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) e i senatori Mario Michele GIARRUSSO (M5S) e Giuseppe LUMIA (PD), ai quali risponde l'audita.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Prefetto Maria Guia Federico il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Istituzione di un Comitato di lavoro, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 19 luglio 2013, n. 87.

Rosy BINDI, *presidente*, propone l'istituzione di un Comitato di lavoro sul tema Donne e mafia, ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge istitutiva della Commissione e invita i Gruppi a procedere alla designazione dei propri componenti.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la Commissione si avvarrà della collaborazione tempo parziale e a titolo gratuito del tenente colonnello della Guardia di finanza Giuseppe Furciniti e del capitano della Guardia di finanza Salvatore Riccardo Cannizzo.

Comunica inoltre che mercoledì 19 ottobre si svolgeranno le audizioni della sindaca di Roma, Virginia Raggi e del

sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, e che la Commissione effettuerà una missione ad Ancona il 25 e 26 ottobre 2016, dedicata alla situazione della criminalità organizzata nelle Marche.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	208
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione della dott.ssa Maura Massimino, Direttore dell'Unità pediatrica della Fondazione IRCCS dell'Istituto nazionale tumori di Milano, e del dott. Carlo Alfredo Clerici, specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell'Università degli studi di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	208

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione della dott.ssa Maura Massimino, Direttore dell'Unità pediatrica della Fondazione IRCCS dell'Istituto nazionale tumori di Milano, e del dott. Carlo

Alfredo Clerici, specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell'Università degli studi di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce i temi oggetto di audizione.

Maura MASSIMINO, *Direttore dell'Unità pediatrica della Fondazione IRCCS dell'Istituto nazionale tumori di Milano*, svolge una relazione sulla materia all'ordine del giorno.

Carlo Alfredo CLERICI, *specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell'Università degli studi di Milano*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Sandra ZAMPA, *presidente*, la deputata Vanna IORI (PD), le senatrici Annalisa SILVESTRO (PD), Rosetta Enza BLUNDO (M5S), il deputato

Giorgio ZANIN (PD) e la deputata Vittoria D'INCECCO (PD).

Maura MASSIMINO, *Direttore dell'Unità pediatrica della Fondazione IRCCS dell'Istituto nazionale tumori di Milano, e Carlo Alfredo CLERICI, specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell'Università degli studi di Milano*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 243 del 2012, in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato, C. 429 Mongiello, C. 2134 Mongiello, C. 3298 Mongiello, C. 3367 Falcone, C. 3379 Zaccagnini, C. 3405 Matarrelli, C. 3580 Carloni, C. 3817 Matarrese, C. 4046 Scotto e C. 4069 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	25

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337)	54
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Emendamenti C. 2664-A Lauricella (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione</i>)	55
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione della Commissione	56

Sulla pubblicità dei lavori	56
Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	59
ERRATA CORRIGE	58

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Esame emendamenti C. 2664-A	60
---	----

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani (<i>Discussione e rinvio</i>)	61
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ...	63
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	71

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	66
---	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	73
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, concernente acquisizione di una prima <i>tranche</i> di veicoli « Blindo Centauro 2 » e del relativo supporto logistico. Atto n. 339 (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro « Elicottero da esplorazione e scorta » e relativo supporto logistico iniziale. Atto n. 340 (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Sui lavori della Commissione relativi alla Nota di aggiornamento del DEF 2016	76

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	77
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 Doc. LVII, n. 4-bis Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	79
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo del MoVimento 5 Stelle</i>)	80

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>).	82
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	89
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbröllini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>). .	91
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	96

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologica Libertà</i>)	107
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (Atto n. 335)	109
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato 1 e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	109
ALLEGATO (Parere approvato)	112

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili. Testo unificato C. 261 Fucci e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazione</i>)	117
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	123
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	125
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	121
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)	127
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere presentata dalle deputate Nicchi e Gregori) ...	130
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	132

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	135
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	141
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	136

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	138
Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 331 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	138
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA. Atto n. 332 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	139

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	139
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di rilievi del relatore</i>)	144

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla <i>Multinational Land Force</i> (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	148

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. COM(2015)593 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015)594 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015)595 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015)596 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. COM(2015)614 final (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	150

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Atto n. 322 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	153
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	159
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	154

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni <i>standard</i> dei comuni delle Regioni a statuto ordinario. Atto n. 341 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i>)	163
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	165

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	169
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato dai relatori</i>)	174
ALLEGATO 2 (<i>Testo delle proposte emendative</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Testo ulteriormente riformulato dai relatori e approvato dalla Commissione</i>) .	193
Comunicazioni del presidente	173
ALLEGATO 4 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 494/2405 al n. 497/2412</i>)	201
AVVERTENZA	173

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Prefetto di Catania, Maria Guia Federico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	206
Istituzione di un Comitato di lavoro, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 19 luglio 2013, n. 87 ..	206
Comunicazioni della Presidente	207

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	208
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione della dott.ssa Maura Massimino, Direttore dell'Unità pediatrica della Fondazione IRCCS dell'Istituto nazionale tumori di Milano, e del dott. Carlo Alfredo Clerici, specialista in psicologia clinica, psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell'Università degli studi di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	208

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Strasburgo, martedì 11 ottobre 2016. —
Presidenza del presidente Michele NICO-
LETTI.*

**Incontro con il rappresentante permanente d'Italia
presso il Consiglio d'Europa, ambasciatore Marco
Marsilli.**

L'incontro si è svolto dalle 10.30 alle
11.30.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



17SMC0007220